

ALLEGATO A

Società

.....

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

BILANCIO DI ESERCIZIO

Stato patrimoniale

Esercizio

(Valori in euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO			1
di cui capitale richiamato	2		
B. ATTIVI IMMATERIALI			
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare			
a) rami vita	3		
b) rami danni	4	5	
2. Altre spese di acquisizione		6	
3. Costi di impianto e di ampliamento		7	
4. Avviamento		8	
5. Altri costi pluriennali		9	10
C. INVESTIMENTI			
I - Terreni e fabbricati			
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa		11	
2. Immobili ad uso di terzi		12	
3. Altri immobili		13	
4. Altri diritti reali		14	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		15	16
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate			
1. Azioni e quote di imprese:			
a) controllanti	17		
b) controllate	18		
c) consociate	19		
d) collegate	20		
e) altre	21	22	
2. Obbligazioni emesse da imprese:			
a) controllanti	23		
b) controllate	24		
c) consociate	25		
d) collegate	26		
e) altre	27	28	
3. Finanziamenti ad imprese:			
a) controllanti	29		
b) controllate	30		
c) consociate	31		
d) collegate	32		
e) altre	33	34	35
		da riportare	

Valori dell'esercizio precedente

			181
	182		
183			
184	185		
	186		
	187		
	188		
	189		190
	191		
	192		
	193		
	194		
	195	196	
197			
198			
199			
200			
201	202		
203			
204			
205			
206			
207	208		
209			
210			
211			
212			
213	214	215	
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

		riporto		Valori dell'esercizio	
C. INVESTIMENTI (segue)					
III - Altri investimenti finanziari					
1. Azioni e quote					
a) Azioni quotate	36				
b) Azioni non quotate	37				
c) Quote	38	39			
2. Quote di fondi comuni di investimento		40			
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso					
a) quotati	41				
b) non quotati	42				
c) obbligazioni convertibili	43	44			
4. Finanziamenti					
a) prestiti con garanzia reale	45				
b) prestiti su polizze	46				
c) altri prestiti	47	48			
5. Quote in investimenti comuni		49			
6. Depositi presso enti creditizi		50			
7. Investimenti finanziari diversi		51	52		
IV - Depositi presso imprese cedenti			53	54	
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE					
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato			55		
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione			56	57	
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI					
I - RAMI DANNI					
1. Riserva premi	58				
2. Riserva sinistri	59				
3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni	60				
4. Altre riserve tecniche	61	62			
II - RAMI VITA					
1. Riserve matematiche	63				
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	64				
3. Riserva per somme da pagare	65				
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	66				
5. Altre riserve tecniche	67				
6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	68	69	70		
		da riportare			

Valori dell'esercizio precedente

	riporto		
216			
217			
218	219		
	220		
221			
222			
223	224		
225			
226			
227	228		
	229		
	230		
	231	232	
		233	234
		235	
		236	237
	238		
	239		
	240		
	241	242	
	243		
	244		
	245		
	246		
	247		
	248	249	250
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

	riporto	Valori dell'esercizio	
E. CREDITI			
I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Assicurati			
a) per premi dell'esercizio	71		
b) per premi degli es. precedenti	72	73	
2. Intermediari di assicurazione		74	
3. Compagnie conti correnti		75	
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare		76	77
II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione		78	
2. Intermediari di riassicurazione		79	80
III - Altri crediti		81	82
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO			
I - Attivi materiali e scorte:			
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno		83	
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri		84	
3. Impianti e attrezzature		85	
4. Scorte e beni diversi		86	87
II - Disponibilità liquide			
1. Depositi bancari e c/c postali		88	
2. Assegni e consistenza di cassa		89	90
IV - Altre attività			
1. Conti transitori attivi di riassicurazione		92	
2. Attività diverse		93	94
			95
G. RATEI E RISCOINTI			
1. Per interessi		96	
2. Per canoni di locazione		97	
3. Altri ratei e risconti		98	99
			100
TOTALE ATTIVO			

Valori dell'esercizio precedente

	riporto		
251			
252	253		
	254		
	255		
	256	257	
	258		
	259	260	
		261	262
	263		
	264		
	265		
	266	267	
	268		
	269	270	
	272		
	273	274	275
		276	
		277	
		278	279
			280

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
A. PATRIMONIO NETTO			
I	- Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	101	
II	- Riserva da sovrapprezzo di emissione	102	
III	- Riserve di rivalutazione	103	
IV	- Riserva legale	104	
V	- Riserve statutarie	105	
VI	- Riserva per azioni della controllante	400	
VII	- Altre riserve	107	
VIII	- Utili (perdite) portati a nuovo	108	
IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	109	
X	- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	401	110
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			
			111
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
	1. Riserva premi	112	
	2. Riserva sinistri	113	
	3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	114	
	4. Altre riserve tecniche	115	
	5. Riserve di perequazione	116	117
II - RAMI VITA			
	1. Riserve matematiche	118	
	2. Riserva premi delle assicurazioni complementari	119	
	3. Riserva per somme da pagare	120	
	4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni	121	
	5. Altre riserve tecniche	122	124
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			
I	- Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	125	
II	- Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	126	127
	da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

	281	
	282	
	283	
	284	
	285	
	500	
	287	
	288	
	289	
	501	290
		291
292		
293		
294		
295		
296	297	
298		
299		
300		
301		
302	303	304
	305	
	306	307
da riportare		

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

		Valori dell'esercizio	
	riporto		
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		128	
2. Fondi per imposte		129	
3. Altri accantonamenti		130	131
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI			132
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'			
I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:			
1. Intermediari di assicurazione	133		
2. Compagnie conti correnti	134		
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi	135		
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati	136	137	
II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:			
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione	138		
2. Intermediari di riassicurazione	139	140	
III - Prestiti obbligazionari		141	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari		142	
V - Debiti con garanzia reale		143	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari		144	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		145	
VIII - Altri debiti			
1. Per imposte a carico degli assicurati	146		
2. Per oneri tributari diversi	147		
3. Verso enti assistenziali e previdenziali	148		
4. Debiti diversi	149	150	
IX - Altre passività			
1. Conti transitori passivi di riassicurazione	151		
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione	152		
3. Passività diverse	153	154	155
	da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

riporto		
	308	
	309	
	310	311
		312
313		
314		
315		
316	317	
318		
319	320	
	321	
	322	
	323	
	324	
	325	
326		
327		
328		
329	330	
331		
332		
333	334	335
da riportare		

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		
H. RATEI E RISCONTI		
1. Per interessi	156	
2. Per canoni di locazione	157	
3. Altri ratei e risconti	158	159
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		160

Valori dell'esercizio precedente

riporto		
	336	
	337	
	338	339
		340

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

..... (**)

..... (**)

..... (**)

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

ALLEGATO B

Nota Integrativa**PREMESSA**

La nota integrativa si compone delle seguenti parti:

parte A - Criteri di valutazione

parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

parte C - Altre informazioni

Ogni parte della nota è articolata in sezioni ciascuna delle quali illustra, mediante note di commento, prospetti e dettagli, singoli aspetti della gestione aziendale. Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole sezioni, le imprese forniscono ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni di legge vigenti e in particolare dagli articoli 2427 e 2447 *septies* del codice civile nonché le informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte tra l'altro:

- a) sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato. Per ciò che concerne le riserve tecniche è fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse, in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime;
- b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- c) sono illustrati i criteri di capitalizzazione e di ammortamento delle provvigioni di acquisizione e sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- d) è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento di cui all'art. 16, comma 12, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) è motivata per le partecipazioni in imprese controllate e collegate la differenza tra il maggior valore iscritto in bilancio determinato con il metodo di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e quello derivante dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del medesimo decreto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

- f) è motivata la ragione dell'iscrizione nell'attivo della differenza tra il valore della partecipazione iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto e il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- g) è esplicitata, per categorie omogenee di beni, qualora sia apprezzabile, la differenza rispetto ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio del costo dei beni fungibili determinato con il metodo della media ponderata o con i metodi "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito";
- h) sono riportate, per gli investimenti di cui alla classe D "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione", le informazioni richieste in relazione al valore corrente dall'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e dagli articoli ivi richiamati;
- i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono illustrati, in particolare:
 - i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole;
 - le motivazioni dell'assegnazione nel comparto ad utilizzo non durevole degli attivi di cui all'articolo 15, comma 2, del predetto decreto;
- j) sono riportati, per l'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni e sono motivate le modifiche eventualmente apportate.

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

Con riferimento alle successive sezioni della presente parte B l'impresa compila, ove richiesto, i prospetti allegati nonché fornisce le ulteriori informazioni previste per le singole voci. In ogni caso, per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono motivate le variazioni avvenute nell'esercizio, qualora significative.

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni indicati nell'articolo 2, commi 1 e 3, del Codice redige separatamente uno stato patrimoniale relativo alla gestione danni (Allegato 1) e uno stato patrimoniale relativo alla gestione vita (Allegato 2). L'impresa redige altresì il prospetto relativo alla ripartizione del risultato d'esercizio tra rami danni e rami vita (Allegato 3).

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe B, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

- 1.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (Allegato 4).
- 1.2 Indicazione separata per i rami vita e danni delle altre spese di acquisizione (voce B.2).
- 1.3 Indicazione separata dei costi di impianto e dei costi di ampliamento (voce B.3).
- 1.4 Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5), se di importo significativo.

Sezione 2 – Investimenti (voce C)

2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I)

L'impresa illustra i conti dell'attivo relativi alla classe C.I, con indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati non durevoli. Sono in ogni caso forniti:

- 2.1.1 Variazioni nell'esercizio dei terreni e fabbricati (v. Allegato 4).
- 2.1.2 Evidenza dei beni concessi in leasing con separata indicazione delle operazioni poste in essere con imprese del gruppo e partecipate.
- 2.1.3 Metodi seguiti per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento.

2.2 Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate (voce C.II)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata degli attivi considerati ad utilizzo non durevole ricompresi nella classe C.II. L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento degli attivi da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata degli attivi classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.2.1 Azioni e quote di imprese (voce C.II.1)

- a) variazioni nell'esercizio delle azioni e quote (Allegato 5).
- b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (Allegato 6).
Nell'Allegato 6 sono rappresentate tutte le partecipazioni che nel corso dell'esercizio sono state possedute direttamente dall'impresa. Nel caso di partecipazioni che non siano più in essere alla fine dell'esercizio sono compilate solo le colonne numero d'ordine, tipo, quotata/non quotata, attività svolta, denominazione e valuta dell'Allegato 6.
Il numero d'ordine rappresenta, nell'ambito dell'esercizio, il codice univoco della società partecipata; esso, pertanto, non potrà essere attribuito a più partecipazioni.
- c) prospetto analitico delle movimentazioni (Allegato 7).
Ad ogni partecipazione diretta (quota posseduta diretta maggiore di zero) indicata nell'Allegato 6 deve corrispondere, nell'Allegato 7, da una a quattro righe, in corrispondenza dei quattro possibili valori che la colonna (3) dell'allegato può assumere (D, V, V1, V2).

2.2.2 Variazioni nell'esercizio delle obbligazioni emesse da imprese – voce C.II.2 (v. Allegato 5).

2.2.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti ad imprese – voce C.II.3 (v. Allegato 5).

2.2.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo delle voci "Obbligazioni emesse da imprese" (voce C.II.2) e "Finanziamenti ad imprese" (voce C.II.3), con evidenza rispettivamente del soggetto emittente e del soggetto beneficiario.

2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III)

L'impresa fornisce indicazione adeguatamente motivata della collocazione in tale voce degli investimenti in imprese nelle quali abbia la titolarità di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (investimenti per i quali l'impresa ha ritenuto non operante la presunzione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173).

2.3.1 Ripartizione in base all'utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi nelle voci azioni e quote - C.III.1, quote di fondi comuni di investimento - C.III.2, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso - C.III.3, quote in investimenti comuni - C.III.5 e investimenti finanziari diversi - C.III.7 (Allegato 8).

In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 è fornita indicazione analitica delle posizioni di importo significativo per soggetto emittente.

Per quanto concerne le quote in investimenti comuni di cui alla voce C.III.5 è fornita indicazione delle posizioni di importo significativo.

Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso iscritti alle voci C.II.2 e C.III.3 è fornita evidenza degli importi imputati nell'esercizio a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione.

2.3.2 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci di cui al punto 2.3.1 (Allegato 9). L'impresa illustra le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

2.3.3 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti - voce C.III.4 e dei depositi presso enti creditizi - voce C.III.6 (Allegato 10).

2.3.4 Indicazione analitica delle posizioni di importo significativo dei prestiti con garanzia reale di cui alla voce C.III.4.a, con evidenza del soggetto beneficiario, nonché dettaglio degli altri prestiti (voce C.III.4.c), se di importo significativo, con indicazione delle eventuali garanzie ricevute.

2.3.5 Ripartizione per durata di vincolo dei depositi presso enti creditizi (voce C.III.6).

2.3.6 Composizione per tipologia degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7), con indicazione analitica delle posizioni di importo significativo e della relativa controparte.

2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV)

2.4.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio relativamente ai depositi presso imprese cedenti.

Sezione 3 – Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D).

3.1 Prospetto delle attività relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento ed indici di mercato - voce D.I (Allegato 11). Con l'espressione "Fondi di investimento" si intende ricomprendere i fondi interni all'impresa. È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.2 Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce D.II (Allegato 12). È altresì specificata la natura delle variazioni intervenute nell'esercizio per singola categoria di attività.

3.3 Indicazione degli eventuali trasferimenti di investimenti operati dalla classe C alla classe D e, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, dalla classe D alla classe C, con specificazione degli importi, della tipologia dell'investimento e delle motivazioni del trasferimento operato.

Il prospetto di cui al punto 3.1 è altresì compilato separatamente per ciascuna tipologia di prodotto.

Il prospetto di cui al punto 3.2 è predisposto oltre che per la globalità dei fondi pensione anche in relazione ad ogni specifica gestione conformemente alle condizioni indicate in convenzione.

Sezione 4 – Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis)

4.1 Composizione delle Altre riserve tecniche - Rami danni (voce D bis I.4) e delle Altre riserve tecniche - Rami vita (voce D bis II.5) per tipologia di riserva e per singolo ramo.

Sezione 5 – Crediti (voce E)

5.1 Indicazione motivata delle svalutazioni operate nell'esercizio, con specifica evidenza di quelle di importo significativo. Per le svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati sono indicati i criteri seguiti per la loro determinazione, esplicitando l'eventuale utilizzo di metodi forfaitari, l'ammontare complessivo delle stesse e l'importo, distinto per ramo, delle svalutazioni più significative.

5.2 Dettaglio degli altri crediti (voce E.III), se di importo significativo.

Sezione 6 – Altri elementi dell'attivo (voce F)

6.1 Variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I.

6.3 Indicazione per i conti transitori attivi di riassicurazione (voce F.IV.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

6.4 Dettaglio delle attività diverse (voce F.IV.2), se di importo significativo.

Sezione 7 – Ratei e risconti (voce G).

7.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci G.1, G.2 e G.3.

7.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce G.3).

7.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

o o o o o

Per gli attivi che presentano clausole di subordinazione l'impresa fornisce, separatamente per ciascuna singola attività, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto beneficiario, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

Sezione 8 – Patrimonio netto (voce A)

8.1 Informativa in merito alle variazioni avvenute nell'esercizio separatamente per ciascuna componente del patrimonio netto.

8.2 Indicazione per il capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) del numero o dell'eventuale valore nominale di ciascuna categoria di azioni o di quote della società, con specificazione di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

8.3 Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III) in base alle fonti da cui traggono origine.

8.4 Indicazione della riserva per azioni della controllante (voce A.VI) e dettaglio delle altre riserve (voce A.VII) e della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (voce A.X).

Sezione 9 – Passività subordinate (voce B)

9.1 Sono fornite, separatamente per ciascuna passività subordinata, le seguenti informazioni:

- a) il soggetto concedente, l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o l'indicazione che trattasi di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentono la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione;
- d) l'idoneità ai fini dell'inclusione nei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui di cui all'articolo 45-*bis* del Codice, e del requisito patrimoniale minimo, di cui all'articolo 47-*bis* del Codice.

Sezione 10 – Riserve tecniche (voci C.I - Rami danni e C.II - Rami vita)

10.1 Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13).

Sono indicate le componenti della riserva premi accantonata, nonché i relativi criteri di accantonamento e, in particolare:

- a) l'ammontare di ciascuna delle due componenti della riserva premi distintamente per singolo ramo e separatamente per il lavoro diretto ed il lavoro indiretto;
- b) relativamente alla riserva per frazioni di premi, per ciascun ramo, il metodo di calcolo utilizzato (pro rata temporis o forfetario). Nel caso di utilizzo del metodo forfetario sono illustrate, per singolo ramo, le risultanze delle analisi che legittimano l'impiego del metodo, vale a dire l'equivalenza dei risultati ottenibili con i due criteri. In nota integrativa sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle riserve integrative della riserva per frazioni di premi;

- c) relativamente alla riserva per rischi in corso, per ciascun ramo, le seguenti informazioni:
- nell'ipotesi in cui sia stata accantonata, i motivi che hanno imposto di effettuare il relativo accantonamento (cause generatrici dell'insufficienza delle frazioni di premi a far fronte al costo dei futuri sinistri), i criteri seguiti nel processo valutativo e i parametri tecnici di riferimento attraverso i quali l'impresa è pervenuta ad identificare la misura della riserva;
 - nel caso in cui non sia stata accantonata, i criteri seguiti nel processo valutativo che hanno portato a non costituire la riserva (in particolare per quanto attiene alla capienza della riserva per frazioni di premi incrementata dalle rate a scadere in rapporto alla sinistralità attesa). Non è sufficiente la mera affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge per la costituzione.

Per la riserva sinistri sono adeguatamente illustrate, con riguardo al criterio valutativo del costo ultimo, la metodologia seguita (inventario delle singole pratiche di danno valutate separatamente o, nei casi ammessi, criterio del costo medio) e le ipotesi adottate per la valutazione.

In particolare, nel caso di utilizzo del criterio del costo medio ultimo per la valutazione dei sinistri a riserva della generazione di bilancio, sono fornite in sintesi indicazioni sui gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi presi a riferimento, sui relativi criteri di individuazione e sui costi medi applicati. Nell'ambito dell'impiego di metodi statistico-attuariali per la determinazione del costo ultimo, sono illustrate le categorie di sinistri interessati e le ipotesi tecniche e finanziarie applicate tra le quali il tasso di accrescimento del costo dei sinistri utilizzato.

Con riferimento alla riserva per sinistri denunciati tardivamente, sono indicate le ipotesi a base della valutazione ed è fatta menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalità, tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo. Ove, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato si discosti da quello previsto dall'articolo 32, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008, tale circostanza è evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Sono illustrati infine i criteri di accantonamento delle riserve per partecipazione agli utili e ristorni.

- 10.2 Indicazione del dettaglio delle altre riserve tecniche (voce C.I.4), distinto per tipologia di riserva e per ramo, e dei relativi criteri di accantonamento con particolare riferimento alla riserva di senescenza.
- 10.3 Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (voce C.I.5), distinte per ramo ed in base alle fonti da cui originano. Sono illustrati inoltre i criteri di accantonamento delle predette riserve di perequazione.
- 10.4 Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - voce C.II.4 (Allegato 14).
Nell'allegato 14 sono iscritte:
- a) alla voce "Riserva per rischio di mortalità" le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
 - b) alla voce "Riserve di integrazione" le riserve aggiuntive per rischio finanziario e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario.

10.5 Indicazione delle altre riserve tecniche (voce C.II.5) per tipologia di riserva e per ramo.

Sezione 11 – Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)

11.1 Dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento o indici di mercato (voce D.I), con indicazione dell'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto in portafoglio, ed evidenza dell'importo delle riserve relative ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.

11.2 Dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II) con indicazione dell'ammontare delle riserve afferenti a ciascun contratto gestito evidenziando la presenza di eventuali garanzie offerte ai fondi pensione.

Sezione 12 – Fondi per rischi e oneri (voce E)

12.1 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (Allegato 15).

12.2 Dettaglio degli altri accantonamenti (voce E.3), se di importo significativo.
Le imprese che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione illustrano i criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento effettuato al fondo nel caso in cui sussista il rischio di dover pagare e, in aggiunta, non sia ragionevolmente prevedibile un integrale recupero; illustrano altresì gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili di cui all'art. 2427, numero 9) del primo comma.

Sezione 13 – Debiti ed altre passività (voce G)

13.1 Indicazione, per i prestiti obbligazionari (voce G.III), dell'importo e del numero delle obbligazioni convertibili in azioni e dei titoli o valori simili emessi dall'impresa assicuratrice nonché dell'importo e del numero delle azioni di godimento specificando i diritti che esse attribuiscono.

13.2 Dettaglio dei debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.IV), se di importo significativo.

13.3 Dettaglio dei debiti con garanzia reale (voce G.V) con indicazione del tipo di garanzie prestate.

13.4 Composizione per tipologia dei prestiti diversi e altri debiti finanziari (voce G.VI).

13.5 Variazione nell'esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - voce G. VII (v. Allegato 15).

13.6 Dettaglio dei debiti diversi (voce G. VIII.4), se di importo significativo.

13.7 Indicazione per i conti transitori passivi di riassicurazione (voce G.IX.1) di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

13.8 Dettaglio delle passività diverse (voce G.IX.3), se di importo significativo.

Sezione 14 – Ratei e risconti

- 14.1 Indicazione separata dell'importo dei ratei e dei risconti per ciascuna delle voci H.1, H.2 e H.3.
- 14.2 Composizione per tipologia degli altri ratei e risconti (voce H.3).
- 14.3 Indicazione dei ratei e risconti pluriennali e, separatamente, di quelli con durata superiore ai cinque anni.

Sezione 15 – Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate

- 15.1 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 16).

Sezione 16 – Crediti e debiti

- 16.1 Per i crediti e debiti iscritti nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo dovranno essere indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo e, separatamente, quelli esigibili oltre i cinque anni.

Sezione 16bis – Forme pensionistiche individuali

- 16bis.1 Indicazioni sulla istituzione nel corso dell'esercizio di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Sono altresì indicati, per le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I a prestazioni rivalutabili e di ramo III con prestazioni collegate al valore di attivi di un fondo interno assicurativo o con prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di OICR, l'ammontare complessivo delle riserve tecniche e delle corrispondenti attività a copertura distintamente per ciascuna gestione separata, fondo interno assicurativo e OICR a cui sono collegate le prestazioni.

Sezione 17 – Garanzie, impegni, passività potenziali e altri conti d'ordine

- 17.1 Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV (Allegato 17). Le imprese, che abbiano rilasciato fidejussioni fuori dall'esercizio autorizzato dei rami credito e cauzione, illustrano la situazione delle esposizioni relative al rilascio di garanzie, a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie o di fidejussioni, qualora il rischio di dover pagare sia ragionevolmente da escludersi o, pur sussistendo questo rischio, la capacità economica del debitore sia tale da rendere sicuri dell'integrale recupero delle somme eventualmente sborsate ovvero sussistano comunque adeguate controgaranzie.
- 17.2 Informativa in merito alla evoluzione delle garanzie prestate, se di importo significativo.
- 17.3 Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi.
- 17.4 Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

- 17.5 Composizione per tipologia degli impegni e degli altri conti d'ordine, se di importo significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo e partecipate.
- 17.6 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati (Allegato 18). L'impresa fornisce adeguata illustrazione delle predette operazioni con particolare riguardo:
- a) all'operatività complessiva in strumenti derivati attuata nel periodo di riferimento, fornendo le informazioni atte a dimostrare la coerenza della gestione medesima con le linee di indirizzo stabilite in sede di deliberazione;
 - b) alle posizioni aperte in strumenti derivati alla fine dell'esercizio, con evidenziazione dell'esposizione complessiva nonché delle singole posizioni di importo rilevante;
 - c) al *fair value*, all'entità e alla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati nonché le ulteriori informazioni di cui all'art. 2427-*bis* del codice civile.
- 17.7 Informativa in merito alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'art. 2427, numero 9) del primo comma.
- 17.8 Informativa in merito all'importo dei titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione.

CONTO ECONOMICO

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)

- 18.1 Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione e le imprese che esercitano l'assicurazione diretta nei rami danni e in aggiunta la riassicurazione indicano i premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto distintamente tra rami danni e rami vita.
- 18.2 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero (Allegato 19).
La colonna "saldo di riassicurazione" dell'Allegato 19 riporta, in ciascuna riga, il saldo degli ammontari relativi alla riassicurazione passiva riferiti alle seguenti voci: premi di competenza, altri proventi tecnici, oneri relativi ai sinistri, variazione delle altre riserve tecniche, ristorni e partecipazioni agli utili, spese di gestione e altri oneri tecnici.
I relativi importi sono indicati con il proprio segno (positivo per i ricavi e negativo per i costi) coerentemente all'apporto dato alla formazione del risultato tecnico.
La riga "Assicurazioni indirette" riporta gli ammontari relativi al solo portafoglio italiano mentre la successiva riga "Portafoglio estero" riporta gli ammontari relativi sia al lavoro diretto sia a quello indiretto.
- 18.3 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce I.2).
- 18.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), se di importo significativo.
- 18.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.
- 18.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

- 18.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce I.7.f).
- 18.8 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), se di importo significativo.
- 18.9 Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (voce I.9) e dei relativi accantonamenti ed utilizzi nell'esercizio.

Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)

- 19.1 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi e al saldo di riassicurazione (Allegato 20).
Con riferimento all'allegato 20, la ripartizione dei premi lordi di cui ai punti c) 1. "per contratti senza partecipazione agli utili" e c) 2. "per contratti con partecipazione agli utili" deve risultare coerente con la classificazione delle riserve tecniche dei rami vita riportata in bilancio nella classe C.II dello stato patrimoniale. In particolare, per "contratti con partecipazione agli utili" devono intendersi quelli in relazione ai quali l'impresa accantona nella voce C.II.4 dello stato patrimoniale riserve tecniche costituite ai sensi dell'articolo 23-*bis* del regolamento.
Nel riquadro "saldo della riassicurazione" dell'allegato 20 sono riportati, separatamente per il lavoro diretto, indiretto e per il totale, i saldi di tutti gli ammontari relativi alla riassicurazione passiva secondo le indicazioni previste per l'Allegato 19.
- 19.2 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce II. 2 (Allegato 21).
Nelle singole voci relative ai "Profitti sul realizzo degli investimenti" sono inclusi i soli profitti derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione degli investimenti relativi ai "terreni e fabbricati" e agli "investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" che l'impresa, superando la presunzione relativa di durevolezza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ha classificato come ad utilizzo non durevole.
I proventi da investimenti di cui alle voci 34, 38, 41 del conto tecnico dei rami vita ed alle voci 84, 88, 91 del conto non tecnico comprendono sia i proventi derivanti dalle imprese del gruppo che quelli derivanti da investimenti in altre partecipate.
Gli scarti positivi relativi ad obbligazioni di società del gruppo e partecipate dovranno essere riportati nelle voci 5, 45 e 85 dell'Allegato 21; gli scarti positivi relativi alle restanti obbligazioni e ad altri titoli a reddito fisso dovranno, invece, essere indicati nelle voci 8, 48 e 88 dell'Allegato 21.
Le riprese di rettifiche di valore degli OICR andranno riportate nelle voci 20, 60 e 100 dell'Allegato 21.
- 19.3 Dettaglio dei proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.3 (Allegato 22).
- 19.4 Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4), se di importo significativo.
- 19.5 Indicazione della natura e dell'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

- 19.6 Indicazione separata dell'importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce II.7) riconosciuti agli assicurati o ad altri beneficiari.
- 19.7 Indicazione separata dell'importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (voce II.8.f).
- 19.8 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce II.9 (Allegato 23)
Tra gli oneri di gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.
Nelle singole voci relative alle "Perdite sul realizzo degli investimenti" sono incluse le sole perdite derivanti da alienazione di attivi classificati come ad utilizzo non durevole. Gli scarti negativi relativi ai titoli a reddito fisso andranno indicati nelle voci 3, 33 e 63. Le rettifiche di valore degli OICR dovranno essere riportate nelle voci 14, 44 e 74.
- 19.9 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - voce II.10 (Allegato 24).
- 19.10 Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11), se di importo significativo.
- 19.11 Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell'utile degli investimenti al conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo (voce II.12).

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo

20.1 Assicurazioni danni

20.1.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 25).

Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

Nella voce "variazione della riserva premi" vanno compresi i saldi delle variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi.

Nella voce "variazione delle riserve tecniche diverse" è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell'esercizio a tale titolo figurano nel "saldo delle altre partite tecniche".

La voce "risultato della riassicurazione passiva" non contiene le operazioni di retrocessione che figurano, invece, nella successiva voce "risultato netto del lavoro indiretto". Quest'ultima voce, peraltro, non comprende la relativa "quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico" che va a confluire nell'apposita voce.

20.1.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni portafoglio italiano (Allegato 26).

Per l'allegato 26 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

20.2 Assicurazioni vita

20.2.1 Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano (Allegato 27).

Sono indicati i criteri adottati per l'imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami.

Per l'allegato 27 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.2.2 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - portafoglio italiano (Allegato 28).

Per l'allegato 28 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

20.3 Assicurazioni danni e vita

20.3.1 Prospetti di sintesi dei conti tecnici riepilogativi di tutti i rami danni e vita - lavoro estero (Allegato 29).

Per l'allegato 29 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni dettate per l'allegato 25.

La voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni".

Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)

21.1 Dettaglio dei proventi da investimenti - voce III.3 (v. Allegato 21).

21.2 Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari - voce III.5 (v. Allegato 23).

Tra gli oneri della gestione sono ricomprese le relative imposte. Nella voce "terreni e fabbricati", indicata tra le "rettifiche di valore sugli investimenti", sono altresì riportate le relative quote di ammortamento.

21.3 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri proventi (voce III.7).

21.4 Dettaglio, se di importo significativo, degli altri oneri (voce III.8). In ogni caso dovrà essere fornita indicazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari relativi a passività subordinate, debiti verso banche, prestiti obbligazionari e altri prestiti.

21.5 Dettaglio dei proventi straordinari (voce III.10), se di importo significativo.

21.6 Dettaglio degli oneri straordinari (voce III.11), se di importo significativo. In tale voce sono, tra l'altro, ricomprese le imposte relative ad esercizi precedenti.

Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico

- 22.1 Prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate (Allegato 30).
- 22.2 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto (Allegato 31).
Le voci presenti nell'allegato riportano:
Voci 1, 11, 21: premi raccolti in Italia dalla sede italiana;
Voci 2, 12, 22: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 3, 13, 23: premi raccolti nel paese di stabilimento dalle rappresentanze di imprese italiane istituite in Stati terzi;
Voci 5, 15, 25: premi raccolti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi da parte di rappresentanze di imprese italiane istituite nell'Unione Europea;
Voci 6, 16, 26: premi raccolti in altri paesi dell'Unione Europea in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane istituite nella Unione Europea;
Voci 7, 17, 27: premi raccolti in Stati terzi in regime di libertà di prestazione di servizi, sia dalla sede italiana che tramite rappresentanze di imprese italiane.
- 22.3 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci (Allegato 32).
- 22.4 L'impresa illustra l'influenza sulla rappresentazione della situazione economica, delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà.
- 22.5 L'impresa fornisce adeguate informazioni circa i risultati conseguiti nell'esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento, specificandone altresì il trattamento contabile.

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

- 1 Indicazione, separatamente per i rami danni e per i rami vita, dell'ammontare di ciascun elemento patrimoniale di cui alle voci da A.I a A.X dello Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto aggiornato sulla base della proposta di distribuzione degli utili risultanti dal bilancio o di altri elementi patrimoniali. La predetta situazione tiene altresì conto delle variazioni di patrimonio netto intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.
- 4 Informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 96 e 97 del Codice e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.

Società

Esercizio

Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"

	Esercizio	Esercizio precedente
I. Garanzie prestate:		
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	1	31
b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate e altre partecipate	2	32
c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi	3	33
d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllanti, controllate e consociate	4	34
e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di collegate e altre partecipate	5	35
f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi	6	36
g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate	7	37
h) garanzie reali per obbligazioni di collegate e altre partecipate	8	38
i) garanzie reali per obbligazioni di terzi	9	39
l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa	10	40
m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva	11	41
Totale	12	42
II. Garanzie ricevute:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	13	43
b) da terzi	14	44
Totale	15	45
III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:		
a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate	16	46
b) da terzi	17	47
Totale	18	48
IV. Impegni:		
a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita	19	49
b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto	20	50
c) altri impegni	21	51
Totale	22	52
V. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	23	53
VI. Titoli depositati presso terzi	24	54
Totale	25	55

ALLEGATO C

Società

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

Informazioni aggiuntive relative al bilancio

Esercizio

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati	
7	Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi (voce E.I.1)					
9	Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione (voci E.I.2,3,4; E.II)					
11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche					
All. 1 all'11	Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano					
17	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 1					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 2					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 3					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 4					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 5					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 6					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 7					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 8					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 9					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 10					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 11					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 12					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 13					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 14					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 15					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 16					
	Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 17					
Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano - ramo 18						
All. 1 al 17	Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri					
18	Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo					
20	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo I					
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo II					
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo III					
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo IV					
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo V					
	Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano - ramo VI					
21	Conto tecnico dei rami vita - Portafoglio italiano - Prospetto riepilogativo					
27	Conto economico - Portafoglio estero					
28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 1					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 2					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 3					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 4					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 5					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 6					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 7					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 8					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 9					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 11					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 14					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 15					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 16					
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri - ramo 17					
	All. 1 al 28	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 1				
		Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 2				
		Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 3				
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 4						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 5						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 6						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 7						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 8						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 9						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 11						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 14						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 15						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 16						
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi - ramo 17						

Numero modulo	DESCRIZIONE	Danni (1)	Vita (1)	Danni e Vita (1)	Allegati
29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 13				
All. 1 al 29	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri tardivi del ramo 13				
29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - NO CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - CARD				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT GESTIONARIA				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 - FORFAIT DEBITTRICE				
All. 1 al 29A	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 - Sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa				
29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 gestiti				
All. 1 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12				
All. 2 al 29B	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12				
31	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 1				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 2				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 3				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 4				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 5				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 6				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 7				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 8				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 9				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 10				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 11				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 12				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 13				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 14				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 15				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 16				
	Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi - ramo 17				
34	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti individuali				
35	Assicurazioni vita - Portafoglio polizze dei rami I e V: contratti collettivi				
41	Assicurazioni vita - Confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e i risultati dell'esperienza diretta				
	Prospetto di calcolo per l'assegnazione di quote dell'utile degli investimenti				
	Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione per la verifica della sufficienza delle riserve tecniche				

(1) Indicare il numero dei moduli o degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui il modulo o l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare il modulo o l'allegato.

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

..... (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

ALLEGATO D

Istruzioni per la compilazione delle informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio**Modulo 7: Dettaglio dei crediti verso assicurati per premi**

Gli importi dei crediti verso assicurati per premi devono essere iscritti nelle colonne “Esercizio” ed “Esercizi precedenti” (questi ultimi ripartiti nelle tre classi di anzianità previste) al lordo delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell’esercizio.

Nell’ultima colonna “Totale esercizio ed esercizi precedenti” i crediti devono essere invece iscritti al netto delle svalutazioni medesime alla chiusura dell’esercizio ed il loro ammontare pertanto coincide con quello iscritto in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare il fondo rettificativo dei crediti verso assicurati per premi per il quale, come previsto dal piano dei conti, l’impresa ha acceso apposito sottoconto.

Modulo 9: Dettaglio per anzianità dei crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione

Nella prima colonna “Valore di bilancio” di entrambe le sezioni (Rami Danni e Rami Vita) i crediti relativi alle diverse tipologie previste, in quanto coincidenti con l’ammontare iscritto in bilancio, devono essere riportati al netto delle eventuali svalutazioni effettuate alla chiusura dell’esercizio da riportarsi nell’ultima colonna.

La seconda colonna “Crediti” (ripartita nelle quattro classi di anzianità previste) accoglie gli importi creditori al lordo delle svalutazioni effettuate alla chiusura dell’esercizio e va compilata tenendo conto dei criteri seguenti.

La ripartizione dell’ammontare dei crediti, al lordo delle svalutazioni operate, deve essere effettuata ai fini della allocazione nelle singole colonne per anzianità in base all’anno in cui è sorto ciascun credito indipendentemente da rettifiche contabili e/o movimentazioni successivamente intervenute.

Le rettifiche e/o movimentazioni successive incrementative del valore del credito devono essere imputate al relativo esercizio di rilevazione contabile. In caso di incasso parziale del credito, l’importo residuo rimane imputato all’esercizio di anzianità originario.

Relativamente alle voci E.I.2 e E.I.3 nonché E.II.1. e E.II.2, devono essere riportati nelle singole colonne concernenti l’anzianità, secondo i criteri generali prima indicati, soltanto le seguenti posizioni creditorie:

- a) saldi creditori, relativi a rapporti cessati, nei confronti di debitori falliti, sottoposti ad altra procedura concorsuale o in liquidazione volontaria;
- b) saldi creditori, relativi a rapporti cessati per cause diverse da quelle di cui al punto a);
- c) saldi creditori, relativi a rapporti non cessati, iscritti nel bilancio dell’esercizio n - 1 per i quali il debitore non ha effettuato pagamenti nell’esercizio n;
- d) singole partite creditorie, relative a rapporti non cessati, per le quali sussiste contestazione con il debitore, da indicare qualora dette partite rappresentino almeno il 10% del saldo creditore cui si riferiscono.

Per i crediti lordi nei confronti di assicurati e terzi per somme da recuperare (voce E.I.4) la ripartizione per anzianità va effettuata, invece, con riferimento a tutte le posizioni creditorie.

Nell'ultima colonna "Svalutazioni" confluiscono le svalutazioni effettuate con riferimento a tutti i crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riassicurazione che trovano rappresentazione in bilancio. Le svalutazioni in commento sono solo quelle che vanno a formare i relativi fondi rettificativi per i quali, come previsto dal piano dei conti, l'impresa ha accesso appositi sottoconti.

Modulo 11: Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

La voce 61 (riserve matematiche del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302).

Moduli 17 e 18: Conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano

La riserva finale stimata al 31.12.N per sinistri tardivi deve essere ripartita tra i "Sinistri dell'esercizio" e i "Sinistri di esercizi precedenti" secondo il criterio dell'anno di accadimento. Nella voce "variazione delle riserve tecniche diverse" è compresa la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell'esercizio a tale titolo figurano nelle "altre partite tecniche" alla voce propria.

Il valore della variazione delle riserve di perequazione va riportato unicamente nell'ultima colonna "Rischi conservati Totale" di cui alla riga 203.

L'importo della "Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico" (righe 57 e 130) non deve essere riportato sotto le colonne "Rischi conservati" rispettivamente delle assicurazioni dirette e delle assicurazioni indirette.

Pertanto, i riferimenti numerici riportati nella colonne relative ai rischi conservati delle assicurazioni dirette (3=1-2), delle assicurazioni indirette (6=4-5) e dei rischi conservati totali (7=3+6) non devono essere presi in considerazione per le voci I (variazione delle riserve di perequazione) ed L (quota dell'utile).

L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada riportato in calce ai moduli 17 relativi ai rami 10 (r.c.auto) e 12 (r.c.natanti) (voce 301) è compreso nell'importo di cui alla riga 7 (importi pagati per risarcimenti di sinistri dell'esercizio).

Allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10)

Le colonne riportano le informazioni relative ai sinistri del lavoro diretto italiano distinti tra:

- (1) SINISTRI NO CARD. Nella colonna sono riportati anche gli importi attinenti ai sinistri relativi al rischio responsabilità del vettore;
- (2) SINISTRI CARD;
- (3) FORFAIT GESTIONARIA;
- (4) FORFAIT DEBITRICE.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro è determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionario ed aggiungendo i forfait debitrice.

Le istruzioni che seguono prevalgono, ove incompatibili, sulle istruzioni per la contabilizzazione dei singoli conti di cui all'allegato 9 al regolamento.

Le istruzioni trattano unitariamente le voci relative a sinistri dell'esercizio o a sinistri di esercizi precedenti e agli accantonamenti alla chiusura dell'esercizio o dell'esercizio precedente.

Le istruzioni trattano congiuntamente i sinistri CARD e i relativi forfait e rimborsi (v. punto B seguente). I sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa sono contabilizzati come sinistri NO CARD se avvenuti entro il 31 dicembre 2008 e come sinistri CARD se verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

A. Sinistri No Card

Importi pagati

Le voci 1 e 14 accolgono gli importi pagati a titolo di risarcimento comprensivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio. Le voci accolgono anche i risarcimenti pagati ai terzi trasportati per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge già liquidato dall'impresa gestonaria. La voce 1 accoglie altresì gli oneri per il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dell'esercizio.

Le voci 2 e 15 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Sono spese dirette quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio.

Le voci 3 e 16 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese esterne e interne sostenute per la gestione dei sinistri.

Le spese esterne di liquidazione comprendono, tra l'altro:

- le parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa (ad esempio per perizie) ad esclusione dei costi che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- le spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione.

Le spese interne di liquidazione comprendono le altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonché le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri.

Riserva sinistri

Le voci 4, 10 e 17 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri NO CARD. Le voci accolgono altresì i risarcimenti da pagare ai terzi trasportati, ai sensi dell'articolo 141 del Codice, per la differenza tra l'importo del danno ed il massimale minimo di legge a carico dell'impresa gestonaria.

Le voci 5, 11 e 18 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri NO CARD.

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 6 e 21 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno NO CARD. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD, l'importo della franchigia recuperato è iscritto nelle voci 6 e 21 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 7, 20 e 22 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro relativi a partite di danno NO CARD. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD, l'importo della franchigia da recuperare è iscritto nelle voci 7, 20 e 22 fino a capienza del risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 12 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente non erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dell'esercizio mediante la predetta procedura (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata). La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite di danno CARD deve essere iscritta detraendo i relativi forfait gestoria.

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 13 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri NO CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 12, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 8 e 19 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri NO CARD diversi da quelli di cui alla voce 12.

Altre partite tecniche

La voce 25 accoglie, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative all'UCI e alla CID. La voce comprende, altresì, le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.

La voce 26 accoglie i contributi ad eccezione di quello al Fondo di Garanzia Vittime della Strada che è incluso nella voce 1 e di quello relativo al funzionamento della CARD.

La voce 27 accoglie, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative all'UCI e alla CID. La voce comprende, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio, effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso, e degli esercizi precedenti,

gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

B. Sinistri Card e relativi Forfait Gestionaria

Importi pagati

Le voci 28 e 41 accolgono gli importi, comprensivi delle spese corrisposte al legale di controparte e delle spese di giudizio, pagati a titolo di risarcimento dall'impresa in qualità di gestionario.

Le voci 53 e 62 accolgono i forfait gestionario dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 28 e 41. Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

I forfait gestionario sono iscritti tra gli importi pagati a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debentrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Le voci 29 e 42 accolgono gli importi pagati a titolo di spese dirette relative ai sinistri CARD, così come definite alle analoghe voci di cui al punto A.

Le voci 30 e 43 accolgono gli importi pagati a titolo di spese di liquidazione, relative ai sinistri CARD, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, così come definite alle analoghe voci di cui al punto A. Le spese di liquidazione relative ai sinistri CARD comprendono anche le spese sostenute dall'impresa in qualità di debitrice per cooperare con le imprese gestinarie (ad esempio per fornire riscontro alla segnalazione sulla verifica delle responsabilità).

Riserva sinistri

Le voci 31, 37 e 44 accolgono gli importi a riserva per il pagamento dei risarcimenti e delle spese dirette relative ai sinistri CARD.

Le voci 54, 59 e 63 accolgono i forfait gestionario dovuti all'impresa in base alle regole previste dalla CARD applicate agli importi dei risarcimenti di cui alle rispettive voci 31, 37 e 44. In deroga al principio generale, tali rimborsi possono pertanto essere iscritti, nei predetti limiti, anche ove non sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono.

Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Le voci 32, 38 e 45 accolgono gli importi a riserva per il pagamento delle spese di liquidazione relative ai sinistri CARD. Le spese di liquidazione relative ai sinistri CARD comprendono anche le spese sostenute dall'impresa in qualità di debitrice per cooperare con le imprese gestinarie (ad esempio per fornire riscontro alla segnalazione sulla verifica delle responsabilità).

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 33 e 48 accolgono gli importi recuperati a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno pagate mediante la procedura di risarcimento diretto e rimborsate dalla Stanza di

Compensazione o dalle imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Le voci comprendono altresì le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualità di gestionaria e rimborsate dalla debitrice per erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi recuperati all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD e le rivalse di competenza della gestionaria recuperate dagli assicurati o dai terzi.

Le voci accolgono anche gli importi recuperati a titolo di franchigia e surrogazione per sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Qualora tali sinistri presentino contemporaneamente partite di danno NO CARD e partite di danno CARD, le voci 33 e 48 accolgono l'importo della franchigia recuperata eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Le voci 55 e 66 accolgono i forfait gestionaria per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto e recuperati a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 34, 47 e 49 accolgono gli importi da recuperare a titolo di riscatto del sinistro relativi a partite di danno regolate mediante la procedura di risarcimento diretto. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e la Stanza di Compensazione o le imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione, abbiano comunicato la richiesta di riscatto. Le voci comprendono altresì le spese di resistenza sostenute dall'impresa in qualità di gestionaria e da recuperare dalla debitrice per accertata erronea interruzione della procedura di risarcimento diretto, gli importi da recuperare all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD, le rivalse di competenza della gestionaria da recuperare da assicurati o da terzi.

Le voci accolgono anche gli importi da recuperare a titolo di franchigia e surrogazione per sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono. Qualora tali sinistri presentino contemporaneamente partite di danno NO CARD e partite di danno CARD, le voci 34, 47 e 49 accolgono l'importo della franchigia da recuperare eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Le voci 56, 65 e 67 accolgono i forfait gestionaria, per importi relativi a sinistri pagati dall'impresa mediante la procedura di risarcimento diretto, da recuperare a titolo di riscatto del sinistro o all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 39 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alla modifica della procedura di regolazione dei sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata). La riserva in entrata relativa a sinistri e/o partite di danno NO CARD deve essere interamente attribuita alla voce 39; nessun importo deve essere attribuito alla voce 60.

La voce 60 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestionario relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione (v. voce 39).

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 40 accoglie il saldo delle variazioni derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio relative ai sinistri CARD, come modificate dai movimenti di cui alla voce 39, ai cambi alla chiusura dell'esercizio.

La voce 61 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait gestionario, come modificati dai movimenti di cui alla voce 60, relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio espressi in valuta estera per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio (v. voce 40).

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 35 e 46 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio relativi ai sinistri CARD diversi da quelli di cui alla voce 39.

Le voci 57 e 64 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait gestionario relativi ai sinistri di cui alle voci 35 e 46.

Altre partite tecniche

La voce 52 accoglie i contributi relativi al funzionamento della CARD di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254.

La voce 87 accoglie, se positiva, la somma dei seguenti importi:

- il saldo dei diritti di gestione, relativo a sinistri in cui sono coinvolti veicoli assicurati con altra impresa, determinato dal gestore della Stanza di Compensazione, con riferimento all'anno di bilancio, per le partite di danno regolate attraverso la Stanza stessa;
- il saldo dei diritti di gestione pagati e riscossi direttamente dalle altre imprese, con riferimento all'anno di bilancio per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa e *gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID*¹.

La voce 88 accoglie, se negativa, la somma dei diritti di gestione previsti dalla CARD come definita alla voce 87. La voce accoglie altresì le svalutazioni dei crediti sorti per rimborsi, relativi ai risarcimenti pagati per sinistri regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che non sono stati ammessi alla Stanza di Compensazione; le penalità applicate in caso di soccombenza nella procedura arbitrale prevista dalla CARD; le altre penalità previste dalla CARD e *le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CIRD*¹.

C. Forfait Debitrice

Importi pagati

¹ Frasi aggiunte con Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 (art. 8).

Le voci 70 e 79 accolgono i forfait debitrice pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese gestionarie, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Riserva sinistri

Le voci 71, 76 e 80 accolgono i forfait debitrice relativi a sinistri che non risultino, alla data di chiusura dell'esercizio, posti senza seguito, secondo quanto comunicato dalle imprese gestionarie, o pagati dall'impresa alla Stanza di Compensazione o alle imprese gestionarie, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione.

Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Somme recuperate da assicurati e da terzi

Le voci 72 e 83 accolgono gli importi recuperati a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto con esclusione delle partite relative a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 72 e 83 accolgono l'importo della franchigia recuperato eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Somme da recuperare da assicurati e da terzi

Le voci 73, 82 e 84 accolgono gli importi da recuperare a titolo di franchigia, surrogazione e riscatto del sinistro per la quota di risarcimento relativa a partite di danno pagate dalle imprese gestionarie mediante la procedura di risarcimento diretto con esclusione delle partite relative a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.. Detti importi possono essere iscritti solo ove sia stato pagato dalle gestionarie il risarcimento relativo al sinistro cui si riferiscono e l'impresa abbia proceduto al relativo pagamento del forfait debitrice. Qualora un sinistro presenti contemporaneamente partite di danno regolate attraverso il regime ordinario e partite di danno regolate dalla CARD (forfait debitrice), le voci 73, 82 e 84 accolgono l'importo della franchigia da recuperare eccedente il risarcimento pagato per le partite di danno NO CARD.

Saldo dei movimenti di portafoglio per la modifica della procedura di regolazione dei sinistri

La voce 77 accoglie il saldo dei movimenti di portafoglio dei forfait debitrice relativi ai sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuta la modifica della procedura di regolazione. In particolare la voce accoglie i trasferimenti di riserve di forfait relative a sinistri o a partite di danno che alla chiusura dell'esercizio precedente erano regolati mediante la CARD e che sono stati regolati nel corso dell'esercizio o risultano da pagare alla chiusura dello stesso mediante la procedura ordinaria (movimenti in uscita) e viceversa (movimenti in entrata).

Saldo delle variazioni per differenza cambi

La voce 78 accoglie il saldo delle variazioni per differenza cambi dei forfait debitrice espressi in valuta estera a riserva all'inizio dell'esercizio per i quali sia intervenuto un allineamento del cambio.

Saldo dei movimenti di portafoglio

Le voci 74 e 81 accolgono il saldo dei movimenti di portafoglio delle riserve per forfait debitrice diversi da quelli di cui alla voce 77.

La voce 89 coincide con la voce 7 del modulo 17 r.c.a.

La voce 90 coincide con la voce 8 del modulo 17 r.c.a.

La voce 91 coincide con la voce 9 del modulo 17 r.c.a.

La voce 92 coincide con la voce 11 del modulo 17 r.c.a.

La voce 93 coincide con la voce 12 del modulo 17 r.c.a.

La voce 94 coincide con la voce 14 del modulo 17 r.c.a.

La voce 95 coincide con la voce 15 del modulo 17 r.c.a.

La voce 96 coincide con la voce 17 del modulo 17 r.c.a.

La voce 98 coincide con la voce 19 del modulo 17 r.c.a.

La voce 99 coincide con la voce 20 del modulo 17 r.c.a.

La voce 100, pari alla somma algebrica delle voci 12, 39, 60 e 77, deve risultare nulla

La voce 101 coincide con la voce 22 del modulo 17 r.c.a.

La voce 102 coincide con la voce 23 del modulo 17 r.c.a.

La voce 103 coincide con la voce 24 del modulo 17 r.c.a.

La voce 104 coincide con la voce 25 del modulo 17 r.c.a.

La voce 105 coincide con la voce 27 del modulo 17 r.c.a.

La voce 106 coincide con la voce 28 del modulo 17 r.c.a.

La voce 107 coincide con la voce 30 del modulo 17 r.c.a.

La voce 108 coincide con la voce 31 del modulo 17 r.c.a.

La voce 109 coincide con la voce 32 del modulo 17 r.c.a.

La voce 110 coincide con la voce 33 del modulo 17 r.c.a.

La voce 113 coincide con la voce 38 del modulo 17 r.c.a.

La voce 114 coincide con la voce 39 del modulo 17 r.c.a.

La voce 115 coincide con la voce 40 del modulo 17 r.c.a.

La somma delle voci 10, 11 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 19 e 20 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne R0 e R5 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.

La voce 12 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 coincide con il saldo tra gli importi indicati nella colonna R6 e quelli indicati nella colonna R4 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD.

La somma delle voci 1, 2, 3, 14, 15 e 16 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 7, 8, 9, 23, 24 e 25 del modulo 17 ramo 12 coincide, sottraendo il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e nella voce 7 del modulo 17, con la somma della colonna J del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD

La somma delle voci 4, 5, 17 e 18 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10 e delle voci 11, 12, 27 e 28 del modulo 17 ramo 12 coincidono con la somma delle colonne R14 e R15 del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD

Moduli 20 e 21: Conto tecnico dei rami vita - portafoglio italiano

Per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione ed utilizzano, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il conto tecnico dei rami danni per la totalità delle loro operazioni, sono tenute, qualora esercitino anche la riassicurazione nei rami vita, alla separata compilazione, a fini di vigilanza, dei conti di ramo e riepilogativi previsti per la gestione vita.

I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.

Nella poste relative ai "capitali e rendite maturati" sono incluse le cedole corrisposte o da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza.

La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche", le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" e le "riserve per partecipazione agli utili e ristorni". Gli importi pagati nell'esercizio per partecipazione agli utili e ristorni figurano nelle "altre partite tecniche" alla voce propria.

Modulo 27: Conto economico – Portafoglio estero

Il modulo riporta i dati afferenti il portafoglio estero dell'impresa sia per le assicurazioni dirette sia per le assicurazioni indirette secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere pp) e qq), del Codice.

Moduli 28, 29, 29A, 29B e relativi allegati.

I moduli 28, 29, 29A, 29B e relativi allegati sono redatti secondo le seguenti istruzioni di carattere generale:

- 1) sono riportati tutti i sinistri del portafoglio diretto italiano così come definito dall'articolo 1, lettera pp), del Codice;
- 2) gli importi iscritti, concernenti sia i pagamenti che la riserva, sono comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione;
- 3) la riserva sinistri iniziale coincide con la riserva sinistri finale dell'esercizio precedente;
- 4) i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione devono essere iscritti a riserva fino a quando non siano state pagate le spese dirette; sono comprese tra le spese dirette le spese sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio. Pertanto i sinistri o le partite di danno facenti capo ad una stessa tipologia di gestione che alla chiusura dell'esercizio risultano definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo, ma rispetto ai quali rimane aperta la sola componente delle spese dirette, devono essere indicati tra i sinistri aperti, riportando le somme pagate a titolo di risarcimento nei pagati parziali, mentre a riserva alla fine dell'esercizio deve essere indicato il costo relativo alle spese dirette;
- 5) i sinistri già definiti con riferimento alla componente dell'indennizzo e delle spese dirette non sono più iscritti a riserva. Eventuali residue spese di liquidazione ancora da pagare sono comunque appostate tra gli importi a riserva;

- 6) i sinistri accaduti nell'anno di bilancio (N) e precedenti denunciati dopo il 31.12.(N) (sinistri tardivi) figurano nella riserva finale stimata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 8, del Regolamento di cui agli allegati 1 ai moduli 28 e 29 (colonna (c)) e ai moduli 29A e 29B (colonna (10));
- 7) per i sinistri in coassicurazione deve essere indicato pro quota sia il numero che l'importo per ogni stato del sinistro (denunciato, riaperto, pagato a titolo parziale o definitivo, senza seguito e riservato). Per ogni generazione i dati relativi a ciascuna colonna sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5, mantenendo comunque la quadratura per riga;
- 8) per i moduli nei quali deve essere inserito il numero e l'importo dei sinistri in causa pagati nel corso dell'esercizio e di quelli riservati alla fine del medesimo esercizio, il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo. Nel caso di un sinistro con più cause iscritte a ruolo deve essere conteggiato per numero un solo sinistro e per importo il totale degli ammontari pagati o riservati relativi alle sole parti in causa. Devono essere inseriti anche i pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell'esercizio (N) solo se il pagamento è avvenuto successivamente all'instaurarsi della causa;
- 9) per i moduli nei quali deve essere indicato il numero delle unità di rischio, sono considerate:
 - la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice. Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, essa va considerata come unità di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi;
 - il numero di teste/cose coperte nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonché in generale di polizze che per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice coprano una pluralità di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse. Qualora la polizza copra per una pluralità di teste/cose una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, per ciascun ramo sono da considerarsi unità di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo. In particolare, per il ramo "credito", in caso di polizze che prevedono la preventiva autorizzazione dei debitori potenziali o effettivi del singolo creditore assicurato, le unità di rischio sono rappresentate rispettivamente dal numero dei debitori affidati e di quelli effettivi;

Le unità di rischio, come sopra individuate, andranno considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al pro-rata effettuato sui giorni dell'anno. Per le polizze in coassicurazione il numero delle unità di rischio deve essere indicato pro quota/anno.

I numeri totalizzati sono arrotondati per eccesso, se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5.

Modulo 28: Sviluppo sinistri dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18.

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.

- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) di ciascun ramo occorre sommare il totale precedenti della colonna (R0) con il totale precedenti della colonna (3) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva iniziale stimata al 31.12.(N-1) per sinistri tardivi. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 di ciascun ramo, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) e a quella totale precedenti della colonna (R7) e della colonna (12) dell'allegato 1 al modulo 28 relativa alla riserva finale stimata al 31.12.(N) per sinistri tardivi.
- (3) I sinistri denunciati nell'esercizio (N) e il relativo sviluppo sono inseriti per anno di accadimento. I sinistri avvenuti negli esercizi precedenti e denunciati nell'esercizio (N) ed il relativo sviluppo nel medesimo esercizio sono riportati anche nell'allegato 1 al modulo 28 (sezione a - dati effettivi dell'esercizio (N) per anno di accadimento).
- (4) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (A), (C), (F) e (G)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 di ciascun ramo. La somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 di ciascun ramo deve coincidere con l'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (G) del modulo 28.
I pagamenti parziali figurano per numero nelle colonne (r2), (c2) e (f2) e per importo nelle colonne (A), (C) ed (F) (rispettivamente per sinistri già a riserva, denunciati e riaperti nell'esercizio), mentre non figurano come numero nelle colonne (r1), (c1) e (f1).
- (5) Per i sinistri pagati a titolo definitivo è indicato l'importo a riserva all'inizio dell'esercizio; per i sinistri pagati a titolo parziale è indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.
- (6) Per la riserva finale in numero (colonna r7) deve essere indicato il numero effettivo di sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (7) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (g), (G), (r7) e (R7). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (h), ma solo come importo nella colonna (H); essi figurano invece come numero nella colonna (r8).
- (8) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso.
In particolare nella voce 991 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nella voce 992 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nella voce 991. Per il ramo "credito" si segnala

che nelle voci 991 e 992 deve essere riportato il numero complessivo delle unità di rischio.

Allegato 1 al modulo 28: Sviluppo sinistri tardivi dei rami danni diversi dai rami 10, 12, 13 e 18

L'allegato è compilato distintamente per i rami per i quali è compilato il modulo 28.

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (6), (14), (20) e (26)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi.

I sinistri tardivi pagati parzialmente non figurano come numero delle colonne (5), (13), (19) e (25) ma solo come importo nelle rispettive colonne. Gli stessi sinistri figurano invece come numero nelle colonne (8), (15), (22) e (27).

Sezione a: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) (avvenuti in esercizi precedenti)

- (a) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (b) I dati effettivi rappresentano lo sviluppo nell'anno dei sinistri denunciati tardivamente nell'esercizio (N) distinti per anno di accadimento.
- (c) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (d) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (5), (6), (8) e (9).

Sezione b: sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1) o riaperti nell'esercizio (N).

- (e) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N-1) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N-1).
- (f) Per ciascun anno di accadimento, deve essere riportato lo sviluppo nell'esercizio (N) dei sinistri tardivi a riserva (analitica) all'inizio dell'esercizio e dei sinistri tardivi riaperti nell'esercizio.
- (g) Per ciascun anno di accadimento vanno riportati numero ed importo dei sinistri denunciati tardivamente negli esercizi (N) e precedenti a riserva (analitica) al 31.12.(N).

Modulo 29: Sviluppo sinistri del ramo r.c. generale (ramo 13)

Il modulo è compilato per il ramo 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.
Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni - portafoglio italiano) del ramo 13 occorre sommare il totale precedenti della colonna (R0) con il totale precedenti della colonna (3) dell'allegato 1 al modulo 29 relativa alla riserva iniziale stimata al 31.12.(N-1) per sinistri tardivi. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 del ramo 13 occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) e a quella totale precedenti della colonna (R11) e della colonna (12) dell'allegato 1 al modulo 29 relativa alla riserva finale stimata al 31.12.(N) per sinistri tardivi.
- (2) I sinistri denunciati nell'esercizio (N) e il relativo sviluppo sono inseriti per anno di accadimento. I sinistri avvenuti negli esercizi precedenti e denunciati nell'esercizio (N) ed il relativo sviluppo nel medesimo esercizio sono riportati anche nell'allegato 1 al modulo 29 (sezione a - dati effettivi dell'esercizio (N) per anno di accadimento).
- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio (colonne (A), (B), (D), (E), (H), (I) e (J)) possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad esempio erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 del ramo 13. La somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 ramo 13 deve coincidere con l'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J) del modulo 29.
I pagamenti parziali figurano per numero nelle colonne (r2), (e) e (i) e per importo nelle colonne (B), (E) e (I) (rispettivamente per sinistri già a riserva, denunciati e riaperti nell'esercizio) mentre non figurano come numero nelle colonne (r1), (d) e (h).
- (4) Per i sinistri pagati a titolo definitivo è indicato l'importo a riserva all'inizio dell'esercizio; per i sinistri pagati a titolo parziale è indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.
- (5) Per la riserva finale in numero (colonna r11) deve essere indicato il numero effettivo di sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (6) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r11) e (R11). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r12).
- (7) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso.

In particolare nella voce 993 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nella voce 994 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nella voce 993.

Allegato 1 al modulo 29: Sviluppo sinistri tardivi del ramo r.c. generale (ramo 13)

L'allegato deve essere compilato per il ramo 13 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice secondo le istruzioni fornite per l'allegato 1 al modulo 28.

Modulo 29A: Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Devono essere compilati quattro moduli distinti, ognuno riferito ad una delle seguenti tipologie di gestione dei sinistri relativi ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice:

- A.1 SINISTRI NO CARD - SVILUPPO SINISTRI DEI RAMI 10 E 12 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI, VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI).** Nel modulo sono riportati i sinistri del ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ivi compresi quelli relativi al rischio responsabilità del vettore e quelli accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID, e i sinistri del ramo 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali). In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove sono indicate le sole spese sostenute per tali sinistri, con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID. Sono compresi anche i sinistri del ramo 10, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa e con data di accadimento fino al 31 dicembre 2008;
- A.2 SINISTRI CARD - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- A.3 FORFAIT GESTIONARIA - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Non sono iscritti forfait gestionario relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;
- A.4 FORFAIT DEBITRICE - SVILUPPO SINISTRI DEL RAMO 10 (R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI).** Non sono iscritti forfait debitrice relativi a sinistri avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa.

Per l'insieme delle partite di danno riferite alla medesima tipologia di gestione del sinistro, come sopra definite, deve essere conteggiato per numero un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione) e per importo la somma relativa a tutte le partite di danno (danni al veicolo, alle cose trasportate, al conducente, ai terzi trasportati etc.).

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro è determinato detraendo dalla somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionaria ed aggiungendo i forfait debitrice.

Le partite di danno relative al conducente o a terzi trasportati, regolate attraverso la procedura del risarcimento diretto, di importo inferiore alla franchigia stabilita dal Comitato tecnico, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, devono essere riportate nei moduli dei forfait solo come numero mentre l'importo deve essere indicato pari a zero.

Le informazioni relative ai forfait gestionaria sono riportate tra i sinistri pagati sulla base delle regole previste dalla CARD a prescindere dall'effettivo accredito del rimborso da parte della Stanza di Compensazione o dalle imprese debtrici, per le partite di danno rientranti nella CARD-CTT regolate al di fuori della Stanza di Compensazione. Pertanto il forfait gestionaria deve essere inserito tra i pagati non appena, per la relativa partita di danno, sia pagato un risarcimento, anche se a titolo parziale.

Le informazioni relative ai sinistri riaperti nel corso dell'esercizio in tipologie di gestione diverse da quelle con le quali erano stati chiusi in precedenza, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i sinistri riaperti.

- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni – portafoglio italiano) del ramo 12 occorre sommare il totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12. Per i sinistri del ramo 10 la somma totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 10+11, 37+38, 59 e 76 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD relativi ai soli rischi del ramo 12; per il ramo 10 i predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 4+5, 31+32, 54, 71, 17+18, 44+45, 63, e 80 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10.
- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 del ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 55+56, 72+73, 20+21+22, 47+48+49, 65+66+67 e 82+83+84 dell'allegato 1 al modulo 17 del ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17 del ramo 12, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J) del modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD dei soli rischi relativi al ramo 12, il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 il totale generale della colonna (J) corrisponde, per le rispettive tipologie di gestione, con le voci 1+2+3+14+15+16, 28+29+30+41+42+43, 53+62 e 70+79 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10, al netto del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 1 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA i sinistri devono essere inseriti nei pagamenti a titolo definitivo quando per tutte le partite di danno non restino forfait a riserva alla chiusura dell'esercizio (N). In caso contrario i sinistri devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo l'ammontare dei forfait relativi alle partite di danno per le quali sia stato effettuato un pagamento, anche se a titolo parziale, in conseguenza del quale è sorto il diritto a ricevere il relativo forfait.

Nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE i sinistri devono essere riportati nei pagati a titolo definitivo quando alla chiusura dell'esercizio non restino partite di danno per le quali devono ancora essere pagati i relativi forfait. In caso contrario devono essere inseriti tra i pagati parziali, indicando nell'importo i forfait rimborsati nell'esercizio.

- (4) È indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta. Nei moduli relativi ai forfait la riserva caduta è pari alla riserva costituita a fronte della relativa partita di danno.
- (5) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) per i quali nel corso dell'esercizio (N) si sia verificato un passaggio di tipologia di gestione (e di conseguenza di modulo) per modifiche nella procedura di regolazione del sinistro e che non siano stati successivamente eliminati nel corso del medesimo esercizio. In quest'ultimo caso il sinistro deve essere indicato direttamente nel modulo di origine tra gli eliminati come senza seguito, qualora per lo stesso non siano stati corrisposti risarcimenti entro il 31.12.(N-1), o tra i pagati definitivi per un importo nullo, in caso contrario.
- Nella colonna (R4) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1). Qualora la modifica di tipologia di gestione del sinistro riguardi solo alcune partite di danno dovranno essere riportate solo le riserve relative alle partite di danno oggetto della modifica.
- (6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (7) Devono essere riportati i sinistri a riserva al 31.12.(N-1) in un modulo relativo ad una diversa tipologia di gestione, entrati nel modulo in esame nel corso dell'esercizio (N) a seguito della modifica della tipologia di gestione (ad esempio da sinistro CARD a sinistro NO CARD) e per i quali non sia stata verificata nel corso dell'esercizio l'insussistenza del sinistro stesso. Lo sviluppo dei predetti sinistri deve essere riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13)
- Nella colonna (R6) deve essere indicata la riserva al 31.12.(N-1) corretta al fine di considerare, ove necessario, l'effetto dei forfait e rimborsi di cui alla CARD. Pertanto in caso di movimenti di sinistri da CARD a NO CARD la riserva in entrata sarà pari alla riserva del sinistro CARD al netto dei relativi forfait gestonaria. In caso di movimenti di sinistri da NO CARD a CARD la riserva in entrata nel modulo 29A.2-SINISTRI CARD sarà pari all'intera riserva in uscita dal modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD mentre nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA deve essere riportato tra i movimenti in entrata un sinistro come numero nella colonna (r6) con un importo di riserva nullo nella colonna (R6).
- Le informazioni relative a partite di danno, che si aprono nell'esercizio ma che si riferiscono a sinistri a riserva al 31.12.(N-1) in altre tipologie di gestione, devono essere inserite tra i sinistri denunciati nell'anno e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri

- (8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri già a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (j).
- (9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.

Allegato 1 al Modulo 29A.2: Sviluppo sinistri del ramo r.c. autoveicoli terrestri (ramo 10) – Sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa

L'allegato costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nel modulo 29A.2 e riporta le informazioni relative ai soli sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa, verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Per la compilazione si rinvia alle istruzioni fornite per il modulo 29A.

Modulo 29B: Sviluppo sinistri dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12) – Sinistri gestiti

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) Devono essere riportate le informazioni riguardanti i sinistri relativi ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice gestiti direttamente dall'impresa. In particolare con riferimento al ramo 10 devono essere riportate le informazioni relative a:
- SINISTRI NO CARD. Sono compresi anche i sinistri accaduti entro il 31 gennaio 2007 e rientranti nell'ambito di applicazione della CID. In particolare i numeri e gli importi iscritti devono essere al netto dei CID mandatari con l'eccezione delle colonne (D) ed (E) dove sono indicate le sole spese sostenute per tali sinistri con esclusione delle eventuali penali derivanti dall'applicazione della CID. In calce al modulo è indicato il numero dei sinistri CID mandatari denunciati (campo 991);
 - SINISTRI CARD. Per tali sinistri gli importi devono essere indicati senza considerare l'effetto dei relativi forfait gestionaria.

I sinistri che presentano contemporaneamente partite di danno regolate dalla CARD e partite di danno regolate attraverso il regime ordinario devono essere conteggiati come un solo sinistro (pro quota se in coassicurazione), indicando negli importi la somma relativa a tutte le partite di danno.

Il sinistro e il relativo sviluppo sono indicati in base all'anno di accadimento.

I sinistri relativi a rischi assunti in coassicurazione con delega altrui, possono essere indicati tra i sinistri NO CARD, senza distinzione di tutte le informazioni per tipologia di gestione. In tale caso l'importo del sinistro deve essere determinato detraendo dalla

somma delle partite di danno gestite direttamente dall'impresa (NO CARD e CARD) i forfait gestionaria ed aggiungendo i forfait debitrice.

Nel modulo sono compresi anche i sinistri relativi al ramo r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e al rischio responsabilità del vettore.

- (2) Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di inizio esercizio di cui alla voce 21 del modulo 17 (conto tecnico dei rami danni – portafoglio italiano) occorre sommare il totale precedenti delle colonne (R0) e (R5) dei rischi relativi ai singoli rami di appartenenza (rami 10 e 12); per i sinistri del ramo 10 occorre inoltre detrarre dal predetto totale i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
Per ottenere la corrispondenza con le riserve sinistri di fine esercizio di cui alle voci 13 e 29 del modulo 17, occorre sommare rispettivamente gli importi indicati alla riga (N) ed a quella totale precedenti delle colonne (R14) ed (R15); per il ramo 10 dai predetti totali delle colonne (R14) ed (R15) occorre inoltre detrarre i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
- (3) Dai pagamenti effettuati nell'esercizio possono essere detratti gli storni amministrativi collegati al buon esito del pagamento all'assicurato o al danneggiato (ad es. erronea indicazione del beneficiario dell'assegno) mentre non devono essere detratti gli importi delle somme recuperate e da recuperare da assicurati e da terzi, di cui alle voci 16 e 34 del modulo 17 relativo al ramo 12 ed alle voci 6+7, 33+34, 20+21+22 e 47+48+49 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10. Per ottenere la corrispondenza con la somma degli importi di cui alle voci 10 e 26 del modulo 17, occorre sommare all'importo complessivo dei pagamenti relativi a tutte le generazioni di sinistro, di cui al totale generale della colonna (J), il contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada incluso nella voce 7 del modulo 17; per il ramo 10 occorre, inoltre, detrarre dal totale generale della colonna (J) i corrispondenti valori riportati nel modulo 29A.3-FORFAIT GESTIONARIA ed aggiungere quelli riportati nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE.
- (4) È indicato l'importo pagato fino a concorrenza dell'importo a riserva all'inizio dell'esercizio. Pertanto se il pagamento parziale effettuato è superiore all'importo della riserva iniziale, quest'ultima dovrà essere indicata come riserva caduta.
- (5) Devono essere riportati i sinistri e/o le partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) che nel corso dell'esercizio sono eliminati per il totale passaggio della loro gestione ad altra impresa (forfait debitrice).
- (6) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N-1) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (7) Devono essere riportati i sinistri e/o partite di danno a riserva al 31.12.(N-1) nel solo modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE, cioè sinistri e/o partite di danno gestiti interamente nell'ambito della CARD da altre imprese, che nel corso dell'esercizio sono gestiti nel regime ordinario o in qualità di impresa gestionaria. La riserva in entrata è pari a quella in uscita nel modulo 29A.4-FORFAIT DEBITRICE per le relative partite di danno.
Qualora la partita di danno che deve essere gestita direttamente dall'impresa non comporti la contemporanea eliminazione del forfait debitrice con il trasferimento della relativa riserva, le informazioni della partita di danno devono essere inserite nel

presente modulo tra i sinistri denunciati nell'esercizio e non tra i movimenti in entrata per modifica della procedura di regolazione dei sinistri

Lo sviluppo dei predetti sinistri è riportato nelle colonne (h), (H), (i), (I), (r13) ed (R13).

- (8) I pagamenti parziali figurano per importo nella colonna (J), come somma della colonna (B) (per sinistri già a riserva), della colonna (E) (per sinistri denunciati nell'esercizio) e della colonna (I) (per sinistri entrati nell'esercizio a seguito di riaperture o movimenti per modifica della tipologia di gestione), mentre non figurano come numero nella colonna (j).
- (9) Deve essere indicato il numero effettivo dei sinistri a riserva (arrotondato per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5, o per difetto, se è minore di 0,5), anziché il risultato della somma algebrica indicata nell'intestazione di colonna che può divergere per effetto degli arrotondamenti nei singoli elementi che la compongono.
- (10) Deve essere riportata la stima al 31.12.(N) della riserva per sinistri tardivi per ciascun anno di accadimento.
- (11) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
- (12) Deve essere indicato il numero delle unità di rischio dell'esercizio (N) ed il numero delle unità di rischio sinistrate almeno una volta nel corso dell'esercizio stesso. In particolare nel campo 992 dovrà essere riportato il numero delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse nell'esercizio (N) e nel campo 993 quello delle unità di rischio/anno relative a polizze emesse negli esercizi precedenti che hanno originato la riserva premi al 31.12.(N-1), con esclusione delle unità di rischio relative alle rate a scadere, contabilizzate nell'esercizio (N) e relative a polizze emesse nell'esercizio (N-1) e precedenti, che devono essere inserite nel campo 992. Nel campo 994 devono essere riportate le unità che nel corso dell'esercizio (N) hanno dato luogo a sinistri e/o partite di danno regolate nel regime ordinario o per le quali siano stati addebitati forfait debitrice. Le unità che nel corso dell'esercizio abbiano dato luogo ad entrambe le tipologie di gestione del sinistro devono essere considerate come 1 unità. Nel campo 995 devono essere indicate le unità sinistrate almeno una volta nell'esercizio (N) con sinistri e/o partite di danno gestiti in tutto o in parte per conto di altre imprese (sinistri CARD).
- (13) Nel campo 996 è indicato il numero 1 se le informazioni relative ai sinistri di generazione (N) in coassicurazione con delega altrui sono in ogni caso riportate nei moduli di vigilanza tra i sinistri NO CARD e il numero 2 se sono distinte per tipologia di gestione. Nei campi 997 e 998 sono indicati, per i suddetti sinistri, gli importi pagati nell'esercizio (N) e a riserva alla chiusura del medesimo esercizio, riportati nelle colonne (J) e (R14).

Allegato 1 al Modulo 29B: Spese di liquidazione dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

L'allegato deve essere integrato con una nota illustrativa dei criteri di imputazione al ramo ed alle diverse generazioni sinistri delle spese di liquidazione (esterne ed interne) pagate e

riservate, distinte tra sinistri NO CARD e sinistri CARD. Per le spese di liquidazione riservate dovranno inoltre essere specificati nella predetta nota i criteri utilizzati e le valutazioni operate per la determinazione della posta.

Spese esterne di liquidazione

Nelle spese esterne di liquidazione sono tra l'altro ricomprese:

- parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa ad esclusione dei costi sostenuti per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile e le eventuali spese di salvataggio, che devono essere ricompresi tra le spese dirette;
- spese e rimborsi spese per liquidazione sinistri in coassicurazione.

Spese interne di liquidazione

Nelle spese interne di liquidazione rientrano altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonché le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

Saldo iniziale per diritti di gestione

Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria – debitrice) in essere al 31.12.(N-1) in base alle regole previste dalla CARD.

Saldo finale per diritti di gestione

Deve essere indicato, il saldo tra i diritti di gestione da ricevere e quelli da corrispondere sulla base del numero delle gestioni (gestionaria – debitrice) in essere al 31.12.(N) in base alle regole previste dalla CARD.

Riserva iniziale per spese di liquidazione

La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), coincide con il valore di cui alla voce 20 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 tali importi coincidono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 11 e 38 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Spese di liquidazione pagate nell'esercizio

La somma degli importi delle spese di liquidazione pagate nell'esercizio, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicata alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincide rispettivamente con i valori di cui alle voci 9 e 25 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 3 e 30, 16 e 43 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Riserva finale per spese di liquidazione

La somma degli importi delle riserve per spese di liquidazione, relativi alle due tipologie di gestione (NO CARD/CARD), indicata alla riga (N) ed a quella totale precedenti coincide rispettivamente con i valori di cui alle voci 12 e 28 dei moduli 17 relativi ai rami 10 e 12. Per il ramo 10 i predetti importi corrispondono, per le rispettive tipologie di gestione dei sinistri, con le voci 5 e 32, 18 e 45 dell'allegato 1 al modulo 17 ramo 10.

Allegato 2 al Modulo 29B: Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami r.c. autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)

Le istruzioni si riferiscono alle note riportate nel modulo.

- (1) L'allegato rappresenta un dettaglio dei sinistri riportati nel modulo 29B e contiene le informazioni relative ai sinistri misti, per i quali è considerato sia l'importo del danno a cose che del danno a persone, e ai sinistri con soli danni a persone. I sinistri misti permangono nello sviluppo riportato nell'allegato fino alla completa estinzione delle diverse tipologie di danni che lo compongono; pertanto anche un sinistro riaperto per soli danni a cose derivante da un sinistro misto deve essere inserito nello sviluppo dell'allegato. I sinistri misti a riserva al 31.12.(N-1) per il solo danno (residuo) a persone, per i quali nel corso dell'esercizio si verifichi l'insussistenza dell'ulteriore risarcimento devono essere inclusi nella riserva iniziale ed eliminati come pagati definitivi con importo dei pagamenti nullo.
Per l'iscrizione dei numeri e degli importi si rimanda alle istruzioni del modulo 29B. A tal fine per le colonne si riporta la medesima numerazione del modulo 29B.
- (2) La riserva iniziale e quella alla fine dell'esercizio sono al netto delle rispettive stime per sinistri tardivi.
- (3) La sezione "sinistri in causa" costituisce un dettaglio dei dati già ricompresi nelle colonne (j), (J), (r14) e (R14). I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (k), ma solo come importo nella colonna (K); essi figurano invece come numero nella colonna (r16).
- (4) Sono inseriti esclusivamente i sinistri con soli danni alle persone e la parte dei sinistri misti relativa a danni a persone. I pagamenti parziali non figurano per numero nella colonna (l), ma solo come importo nella colonna (L); essi figurano invece come numero nella colonna (r17). Tuttavia se per un sinistro misto viene risarcito interamente nel corso dell'esercizio (N) il danno a persone, il pagamento, che nelle colonne precedenti dell'allegato figura tra i pagati parziali, deve essere comunque riportato per numero intero (pro quota se in coassicurazione) nella colonna (l) e non nella colonna (r17).

Modulo 31: Analisi della riserva premi per ramo

Il modulo deve essere compilato distintamente per i rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+12, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice.

Per il calcolo della riserva per frazioni di premi di cui al punto 1.1 del modulo si deve tener conto, ai fini delle deduzioni da effettuare nel calcolo ai sensi del paragrafo 5 dell'Allegato 15 al Regolamento, delle sole spese di natura acquisitiva determinate secondo le disposizioni in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti di cui all'allegato 9 al regolamento - Piano dei conti e istruzioni sul contenuto - punto I.7. del Conto economico.

Per il ramo 14 (Credito) il punto 1.1.1 va compilato per i soli contratti stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 1991. Relativamente ai contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991 l'importo della relativa riserva premi è inserito al punto 1.1.3 ove calcolata con il metodo pro-rata secondo il paragrafo 4.4 dell'Allegato 15 al Regolamento.

Per il ramo 15 (Cauzione) sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva stessa calcolata con il metodo pro-rata temporis. Qualora il calcolo della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in misura forfetaria il relativo importo è indicato al punto 1.1.2 del medesimo modulo. Al punto 1.1.3 è indicato l'ammontare della riserva integrativa della riserva per frazioni di premi.

Per i rischi di cui all'articolo 23-ter, comma 6, del Regolamento è indicato al punto 1.1.3 l'importo dell'integrazione nel modulo relativo al ramo di pertinenza.

Nel caso di contratti pluriennali che prevedano pagamenti di premi annuali costanti, nella voce 10 non devono essere indicati i premi annuali da emettere successivamente al 31.12 dell'anno (N). Analogamente non deve essere inclusa nella voce 8 la stima per i corrispondenti sinistri. Le medesime indicazioni valgono anche per le voci 63, 64 e 65 con riferimento ai contratti per i quali era stata costituita la riserva premi alla fine dell'esercizio (N-1).

Per i rischi che prevedono la costituzione di riserve integrative della riserva per frazioni di premi, deve essere allegato ai rispettivi moduli 31 un prospetto illustrativo delle modalità di calcolo seguite per la determinazione della riserva per rischi in corso relativa a tali affari separatamente rispetto alla globalità dei rischi acquisiti nel ramo di pertinenza.

Moduli 34 e 35. Istruzioni di carattere generale

Al fine di consentire la quadratura delle somme assicurate a fine esercizio, così come esposte nella tavola 1 "Movimenti del portafoglio diretto italiano" dei moduli relativi al portafoglio delle polizze vita dei rami I e V di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese dovranno riportare le rivalutazioni delle somme assicurate o qualsiasi altra forma di partecipazione agli utili integrativa delle prestazioni all'inizio dell'esercizio tra le "entrate derivanti da altre cause" (colonna 12 per il modulo 34; colonne 12 e 22 per il modulo 35) considerando nullo il numero di polizze corrispondenti (colonna 11 per il modulo 34; colonne 11 e 21 per il modulo 35).

Modulo 34: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti individuali

Nel modulo 34 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti individuali rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli assunti in regime di stabilimento.

Gli importi inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione in bilancio dei relativi valori.

I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento o per recesso.

Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come "Emissioni" e, conseguentemente, inseriti nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate daranno luogo pertanto a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.
2. Nella colonna "Entrate derivanti da riattivazione" sono riportati i dati relativi ai contratti precedentemente risolti o ridotti per mancato pagamento di rate di premio scadute, successivamente riattivati in conseguenza dell'avvenuto saldo delle suddette poste debitorie.

3. Le "Entrate derivanti da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento, le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali nonché i differimenti automatici di scadenza. Sono altresì ricompresi i contratti collegati ad una specifica o idonea provvista di attivi annoverati, in sede di emissione, nei moduli 34/B e 34/C, per i quali la conclusione del periodo di garanzia finanziaria determina l'iscrizione del relativo contratto in altri moduli.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.
2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali. In tale colonna vanno altresì ricompresi quei contratti per i quali, alla scadenza prevista in polizza, l'assicurato abbia richiesto il differimento della liquidazione della prestazione maturata.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente ed annullate nell'esercizio in questione in quanto non perfezionate.
5. Tra i recessi del contraente sono ricompresi i dati afferenti quei contratti emessi nell'esercizio precedente ed annullati, ai sensi dell'articolo 177 del Codice, nell'esercizio in questione.
6. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti le uscite per trasferimenti di portafoglio e per trasformazioni diverse da quelle indicate nel precedente punto 3, i passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento nonché i trasferimenti di contratti dai moduli 34/B e 34/C ad altri moduli allorquando si è concluso il periodo di garanzia di tasso di interesse.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata, da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali e da trasferimenti di contratti originariamente emessi come collettivi e poi allocati nell'ambito delle assicurazioni individuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno. Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico comprensivi di eventuali sovrappremi e interessi di frazionamento. I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.

3. Nella colonna "Altre riserve" deve essere indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti individuali rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".

Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 35: Portafoglio polizze dei rami I e V – Contratti collettivi

Nel modulo 35 sono riportati tutti i dati concernenti i contratti collettivi rientranti nei rami I e V, facenti parte del portafoglio diretto italiano, ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 41 del Codice e di quelli assunti in regime di stabilimento.

I dati relativi alle emissioni non considerano i contratti emessi e stornati nel corso dell'esercizio in questione per mancato perfezionamento.

Le tavole 1 e 2 risultano suddivise in due sezioni, la prima riferita ai contratti assunti interamente dall'impresa o in coassicurazione in cui l'impresa è delegataria e la seconda riferita ai contratti in coassicurazione senza delega.

Per le assicurazioni in coassicurazione per le quali l'impresa è delegataria sono registrate le somme assicurate per la sola quota riservata all'impresa e il numero complessivo delle teste assicurate.

Per le assicurazioni in coassicurazione senza delega sono registrate unicamente le somme assicurate per la quota riservata all'impresa.

Fra le "Somme assicurate" relative ai contratti eliminati di cui alle tavole 1 e 2 è indicato l'importo della prestazione assicurata all'ultima ricorrenza contrattuale che precede la data di eliminazione dal portafoglio per ogni causa prevista.

Tavola 1: Movimenti del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nei casi di trasformazioni di polizza che avvengano nell'ambito di uno stesso ramo, i nuovi contratti emessi sono considerati come emissioni e, conseguentemente, inseriti nell'apposita colonna della tavola 1. Le polizze trasformate dovranno pertanto dar luogo a "Eliminazioni" dal portafoglio per una somma assicurata pari a quella in vigore all'inizio dell'esercizio.
2. Tra le emissioni per "Aumenti di assicurazioni esistenti" sono ricompresi gli incrementi di somme assicurate per convenzioni in essere all'inizio dell'esercizio nonché il numero delle teste e le somme assicurate relative agli ingressi di nuovi assicurati facenti parte di convenzioni già in vigore all'inizio dell'esercizio.
3. Le "Entrate da altre cause" riguardano, in particolare, le entrate conseguenti alle acquisizioni di portafoglio, alle emissioni di contratti derivanti da trasformazioni non ricomprese nel precedente punto 1, ai passaggi di "status" da rendita differita a rendita in godimento e le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
4. Per le assicurazioni di rendita, l'importo iscritto nella voce "Somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio. Tra le rendite immediate vanno considerate tutte quelle in corso di godimento.

Tavola 2: Eliminazioni del portafoglio diretto italiano (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nelle "Riserve matematiche a inizio esercizio" presenti nella tavola 2 sono indicati gli importi inerenti le sole riserve matematiche calcolate in base ai premi puri.

2. Tra le "Scadenze" sono ricompresi i contratti per i quali è intervenuta la conversione in capitale delle rendite assicurate nonché le conversioni in rendita dei capitali in vigore alle scadenze contrattuali.
3. Tra le "Trasformazioni" sono ricomprese le polizze oggetto di trasformazione nell'ambito di uno stesso ramo.
4. Tra i "Mancati perfezionamenti" sono ricomprese tutte le polizze emesse nell'esercizio precedente e non perfezionate nell'esercizio.
5. Tra le "Altre cause" sono iscritti, in particolare, i dati riguardanti i riscatti di convenzione, le uscite per trasferimenti di portafoglio o le trasformazioni diverse da quelle ricomprese nel precedente punto 3 nonché il passaggio di "status" da rendita differita a rendita in godimento.

Tavola 3: Costituzione del portafoglio e importo delle riserve matematiche a fine esercizio (al lordo della riassicurazione passiva)

1. Nella colonna "Riserve matematiche acquisite nell'esercizio" è indicato l'importo delle riserve matematiche derivanti, in particolare, da acquisizioni di portafoglio da altre imprese, da trasformazioni di polizze precedentemente emesse in forme contrattuali rientranti in rami diversi da quello della polizza trasformata e da conversioni in rendita dei capitali assicurati alle scadenze contrattuali.
2. Nelle colonne premi puri e di tariffa sono iscritti, con riferimento ai contratti in vigore alla fine dell'esercizio, gli importi di premio relativi all'intera annualità; per quanto riguarda i premi unici, i relativi importi sono riferiti alle emissioni dell'anno. Nella colonna "Premi lordi contabilizzati" è indicato l'importo dei premi iscritti nel conto economico. I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui.
3. Nelle colonne "Altre riserve" è indicato l'importo delle riserve aggiuntive, della riserva per sovrappremi professionali e sanitari nonché di ogni altro accantonamento riferito ai contratti collettivi rientranti nei rami I e V presenti nella voce di bilancio "Riserva matematica".
Nel caso in cui l'importo per categoria assicurativa di tali riserve non risultasse disponibile, è consentita l'esposizione dell'ammontare delle riserve complessivamente accantonate.

Modulo 41: Confronto tra le basi tecniche impiegate e i risultati dell'esperienza diretta

Nel modulo sono riportati tutti i dati concernenti i contratti facenti parte del portafoglio diretto italiano relativi al ramo I, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, ad eccezione di quelli assunti in regime di stabilimento. I dati inerenti i contratti con prestazioni espresse in valuta sono rappresentati sulla base del controvalore in euro utilizzato per l'esposizione a bilancio dei relativi valori.

Tavola 1/1: Statistiche sulla mortalità

Per numero di polizze probabili e per somme assicurate probabili si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio moltiplicate per le probabilità annue di decesso o sopravvivenza determinate con le basi tecniche utilizzate per il calcolo delle relative riserve.

Per numero di polizze effettive e per somme assicurate effettive si intendono il numero delle polizze e le rispettive somme assicurate all'inizio dell'esercizio relative ai contratti per i quali si sia verificato nell'anno l'evento considerato nei diversi casi (decesso o sopravvivenza).

Per le assicurazioni in forma di rendita, l'importo iscritto nella voce "somme assicurate" riguarda l'ammontare annuo della rendita assicurata.

Tavole 1/2 e 1/3: Statistiche sul ricorso alla prestazione in forma di rendita

Nelle tavole 1/2 e 1/3 sono riportati i dati concernenti le polizze, giunte al termine del periodo di differimento nell'anno, che prevedono contrattualmente la possibilità di convertire le prestazioni da capitale in rendita o viceversa. In particolare tra i contratti in forma di capitale scaduti devono essere ricompresi anche quelli a vita intera riscattati nell'anno ove sia prevista contrattualmente la possibilità di convertire il valore di riscatto in rendita. Per questi ultimi deve essere indicato il relativo valore di riscatto.

Per i contratti di rendita differita devono essere indicati i corrispondenti capitali costitutivi delle rendite.

Tavole 2/1, 2/2 e 2/3: Statistiche sulle spese

La misura delle spese teoriche deve essere riportata su base annua tenendo conto delle basi demografiche e finanziarie utilizzate per la determinazione delle riserve e della durata residua dei contratti. A tal fine per le commissioni di gestione gravanti sui fondi interni assicurativi e per la parte di rendimento degli attivi trattenuta dall'impresa per far fronte ai costi di gestione andranno considerati gli importi realizzati nel corso dell'anno.

I costi relativi ai premi aggiuntivi sono considerati tra i premi unici.

La misura delle spese effettive indica il fabbisogno sostenuto nell'anno per la gestione dei contratti appartenenti alla medesima tipologia tariffaria. In assenza di informazioni dettagliate sulla suddivisione dei costi di gestione tra le diverse tipologie di contratti e/o di premi, i costi potranno essere suddivisi in proporzione ai premi di ciascuna classe.

ALLEGATO E

Società

.....

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

RELAZIONE SEMESTRALE

AL.....

(Valori in migliaia di euro)

IMPRESA:

CONTO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	1	57	113
2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III. 6)	2	58	114
3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	3	59	115
4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione	4	60	116
5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione	5	61	117
6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	6	62	118
7. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	7	63	119
b) Spese di amministrazione	8	64	120
Totale	9	65	121
8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	10	66	122
9. Variazione delle riserve di perequazione	11	67	123
10. Risultato del conto tecnico dei rami danni	12	68	124
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	13	69	125
2. Proventi da investimenti			
a) Proventi derivanti da investimenti	14	70	126
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	15	71	127
c) Profitti sul realizzo di investimenti	16	72	128
Totale	17	73	129
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	18	74	130
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	19	75	131
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione	20	76	132
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione			
a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre riserve tecniche	21	77	133
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	22	78	134
Totale	23	79	135
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	24	80	136
8. Spese di gestione			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	25	81	137
b) Spese di amministrazione	26	82	138
Totale	27	83	139

ECONOMICO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
9. Oneri patrimoniali e finanziari			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	28	84	140
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	29	85	141
c) Perdite sul realizzo di investimenti	30	86	142
Totale	31	87	143
10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	32	88	144
11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	33	89	145
12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (voce III.4)	34	90	146
13. Risultato del conto tecnico dei rami vita	35	91	147
III. CONTO NON TECNICO			
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10)	36	92	148
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13)	37	93	149
3. Proventi da investimenti dei rami danni			
a) Proventi derivanti da investimenti	38	94	150
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	39	95	151
c) Profitti sul realizzo di investimenti	40	96	152
Totale	41	97	153
4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita (voce II. 12)	42	98	154
5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	43	99	155
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	44	100	156
c) Perdite sul realizzo di investimenti	45	101	157
Totale	46	102	158
6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni (voce I. 2)	47	103	159
7. Altri proventi	48	104	160
8. Altri oneri	49	105	161
9. Risultato della attività ordinaria	50	106	162
10. Proventi straordinari	51	107	163
11. Oneri straordinari	52	108	164
12. Risultato dell'attività straordinaria	53	109	165
13. Risultato prima delle imposte	54	110	166
14. Imposte sul risultato di periodo	55	111	167
15. Utile (perdita) di periodo	56	112	168

I rappresentanti legali della Società (*)

..... (**)

..... (**)

..... (**)

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

ALLEGATO F

Commento alla relazione semestrale**PREMESSA**

Il commento si compone di un'unica sezione ("Informazioni sulla gestione") in cui si illustrano informazioni sulla gestione semestrale, focalizzandosi sull'andamento economico.

Oltre a quanto espressamente previsto nelle "Informazioni sulla gestione", le imprese forniscono nel commento ogni altra informazione complementare necessaria alla valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa e del risultato economico di periodo.

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

La presente parte contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- a) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
- b) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
- c) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
- d) l'andamento dell'attività assicurativa esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie nei paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo e nei paesi terzi;
- e) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
- f) le attività di ricerca e di sviluppo e i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;
- g) la redditività conseguita;
- h) qualora, in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, è data espressa indicazione degli effetti sulla rappresentazione del risultato economico;
- i) l'illustrazione dei più significativi rapporti patrimoniali ed economici con le imprese del gruppo e altre partecipate. È altresì indicato il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni della controllante detenute dall'impresa;
- j) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;

- k) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
 - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria;
- l) separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;
- m) relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;
- n) relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;
- o) l'indicazione dei proventi e degli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate e altri investimenti finanziari;
- p) l'indicazione delle principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo;
- q) l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione economica delle operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto (durevole o non durevole) all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà;
- r) l'illustrazione dei risultati conseguiti nel semestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, in riferimento alle varie categorie di prodotti e con indicazione delle operazioni chiuse e di quelle in corso di svolgimento;
- s) le informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;
- t) l'indicazione degli eventuali acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale qualora di importo significativo nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

Le informazioni contenute nella presente parte devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

ALLEGATO G

Allegato 7

Società

.....

Capitale sociale sottoscritto euro Versato euro

Sede in

Informazioni aggiuntive alla relazione semestrale

Al.....

Numero prospetto	DESCRIZIONE	Danni *	Vita *	Danni e Vita *
4	Premi lordi contabilizzati			
5	Informazioni tecniche relative ai rami danni			
5A	Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano			
6	Informazioni tecniche relative ai rami vita			

* Indicare il numero degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l'allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato.

Il rappresentante legale dell'impresa (*)

..... (**)

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

IMPRESA:

Premi lordi contabilizzati

Dati riferiti al primo semestre dell'anno

I - Gestione danni

(Importi in migliaia di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:				
Infortunati (ramo 1)	1	35		69
Malattia (ramo 2)	2	36		70
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	3	37		71
Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4)	4	38		72
Corpi di veicoli aerei (ramo 5)	5	39		73
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 6)	6	40		74
Merci trasportate (ramo 7)	7	41		75
Incendio ed elementi naturali (ramo 8)	8	42		76
Altri danni ai beni (ramo 9)	9	43		77
RC autoveicoli terrestri (ramo 10)	10	44		78
RC aeromobili (ramo 11)	11	45		79
RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 12)	12	46		80
RC generale (ramo 13)	13	47		81
Credito (ramo 14)	14	48		82
Cauzione (ramo 15)	15	49		83
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	16	50		84
Tutela legale (ramo 17)	17	51		85
Assistenza (ramo 18)	18	52		86
Totale	19	53		87
Assicurazioni indirette	20	54		88
Totale portafoglio italiano	21	55		89
Portafoglio estero	22	56		90
Totale generale	23	57		91

II - Gestione vita

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Var. %	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:				
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana	24	58		92
II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità	25	59		93
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	26	60		94
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	27	61		95
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95	28	62		96
VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione	29	63		97
Totale	30	64		98
Assicurazioni indirette	31	65		99
Totale portafoglio italiano	32	66		100
Portafoglio estero	33	67		101
Totale generale	34	68		102

IMPRESA:

Informazioni tecniche relative ai rami danni

Dati riferiti al primo semestre dell'anno

(Importi in migliaia di euro)

	Premi lordi di competenza	Sinistri pagati					Sinistri riservati				
		Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale
		Numero	Importo	Numero	Importo		Numero	Importo	Numero	Importo	
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:											
Infortunati (ramo 1)	1	26	45	64	83	102	127	146	165	184	203
Malattia (ramo 2)	2	27	46	65	84	103	128	147	166	185	204
Corpi di veicoli terrestri (ramo 3)	3	28	47	66	85	104	129	148	167	186	205
Corpi di veicoli ferroviari (ramo 4)	4	29	48	67	86	105	130	149	168	187	206
Corpi di veicoli aerei (ramo 5)	5	30	49	68	87	106	131	150	169	188	207
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 6)	6	31	50	69	88	107	132	151	170	189	208
Merci trasportate (ramo 7)	7	32	51	70	89	108	133	152	171	190	209
Incendio ed elementi naturali (ramo 8)	8	33	52	71	90	109	134	153	172	191	210
Altri danni ai beni (ramo 9)	9	34	53	72	91	110	135	154	173	192	211
RC autoveicoli terrestri (ramo 10)	10	35	54	73	92	111	136	155	174	193	212
RC aeromobili (ramo 11)	11	36	55	74	93	112	137	156	175	194	213
RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 12)	12	37	56	75	94	113	138	157	176	195	214
RC generale (ramo 13)	13	38	57	76	95	114	139	158	177	196	215
Credito (ramo 14)	14	39	58	77	96	115	140	159	178	197	216
Cauzione (ramo 15)	15	40	59	78	97	116	141	160	179	198	217
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16)	16	41	60	79	98	117	142	161	180	199	218
Tutela legale (ramo 17)	17	42	61	80	99	118	143	162	181	200	219
Assistenza (ramo 18)	18	43	62	81	100	119	144	163	182	201	220
Totale.....	19	44	63	82	101	120	145	164	183	202	221
Totale rischi ceduti	20					121					222
Assicurazioni indirette	21					122					223
Totale rischi retroceduti.....	22					123					224
Totale portafoglio italiano.....	23					124					225
Portafoglio estero.....	24					125					226
Totale generale.....	25					126					227

Assicurazioni dirette - portafoglio italiano: RC autoveicoli terrestri e RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10 e 12)	Spese di gestione	228	Risultato tecnico	229
	Ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada: Ramo 10	230	Ramo 12	231

IMPRESA:

Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano

Dati riferiti al primo semestre dell'anno

(Importi in migliaia di euro)

	Sinistri pagati					Sinistri riservati				
	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale	Generazione N		Generazioni N-1 e precedenti		Importo totale
	Numero	Importo	Numero	Importo		Numero	Importo	Numero	Importo	
Sinistri No Card	1	5	10	14	19	24	28	33	37	42
Sinistri Card	2	6	11	15	20	25	29	34	38	43
Forfait gestionaria	3	7	12	16	21	26	30	35	39	44
Forfait debitrice	4	8	13	17	22	27	31	36	40	45
Totale.....		9		18	23		32		41	46

voce 9 = voci (5+6-7+8)

voce 18 = voci (14+15-16+17)

voce 32 = voci (28+29-30+31)

voce 41 = voci (37+38-39+40)

IMPRESA:

Informazioni tecniche relative ai rami vita

Dati riferiti al primo semestre dell'anno

(Importi in migliaia di euro)

	Premi lordi contabilizzati		Spese di acquisizione	Oneri relativi ai sinistri	
	Totale	di cui: premi di prima annualità e premi unici		Totale	di cui: riscatti pagati
Assicurazioni dirette - portafoglio italiano:					
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana	1	14	22	30	43
II - Le assicurazioni di nuzialità e natalità	2	15	23	31	44
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento	3	16	24	32	45
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, n. 1 lettera d) dir. CEE 79/267	4	17	25	33	46
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 d.lgs. 174/95	5	18	26	34	47
VI - Le operazioni di gestione dei fondi pensione	6	19	27	35	48
Totale	7	20	28	36	49
Totale rischi ceduti	8	21	29	37	
Assicurazioni indirette	9			38	
Totale rischi retroceduti.....	10			39	
Totale portafoglio italiano.....	11			40	
Portafoglio estero.....	12			41	
Totale generale.....	13			42	

ALLEGATO H

Istruzioni per la compilazione delle informazioni aggiuntive alla relazione semestrale**Prospetto 3: Indicazione delle componenti della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita**

Nella sezione 2 del prospetto sono iscritte:

- a) alla voce “Riserva per rischio di mortalità” le riserve aggiuntive eventualmente costituite, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione;
- b) alla voce “Riserve di integrazione” le riserve aggiuntive per rischio finanziario, le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario e le riserve aggiuntive per rischio demografico.

Il “Totale riserve tecniche lavoro diretto italiano” dei rami danni e dei rami vita comprende, oltre alle riserve indicate nel prospetto, le altre riserve tecniche obbligatorie del lavoro diretto italiano.

Prospetto 5: Informazioni tecniche relative ai rami danni

La riga relativa al ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10) deve essere compilata, con riferimento ai sinistri pagati e riservati, sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall’impresa, sinistri NO CARD e sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni del modulo 29B.

In particolare devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14) e (R14) riferiti al primo semestre dell’anno.

L’ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere compreso nell’importo dei sinistri pagati relativi ai rami 10 (r.c.auto) e 12 (r.c.natanti) ma va riportato in calce al prospetto 5 (voci 230 e 231 rispettivamente).

Ai fini delle totalizzazioni relative all’importo dei sinistri pagati, di cui alla voce 120, in luogo della voce 111 deve essere considerata la voce 23 del prospetto 5A. Analogamente ai fini delle totalizzazioni relative all’importo dei sinistri a riserva, di cui alla voce 221, in luogo della voce 212 deve essere considerata la voce 46 del prospetto 5A.

I dati relativi ai sinistri riservati sono indicati senza considerare la stima per sinistri tardivi.

Prospetto 5A: Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10

Il prospetto deve essere compilato sulla base dei sinistri, distinti per tipologia di gestione, così come indicato nelle istruzioni dei moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 riferiti al solo ramo 10.

In particolare devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14) e (R14) riferiti al primo semestre dell’anno e con riferimento al modulo 29A.1-SINISTRI NO CARD al solo ramo 10.

L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere compreso nell'importo dei sinistri pagati.

I dati relativi ai sinistri riservati sono indicati senza considerare la stima per sinistri tardivi.

ALLEGATO I

Piano dei conti e istruzioni sul contenuto

Il piano dei conti ha come primaria finalità quella di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel Regolamento, con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale.

Al fine di facilitare la ricerca del conto che corrisponde ad una specifica voce dello stato patrimoniale (tabella 1) e del conto economico (tabella 2), a ciascun conto è stato assegnato il codice corrispondente alla voce, con indicazione del numero di riferimento dei valori relativi all'esercizio e all'esercizio precedente. Il medesimo codice identifica anche le istruzioni riguardanti i singoli conti. E' altresì indicato il numero identificativo degli altri allegati alla nota integrativa correlati a specifiche macroclassi (lettera maiuscola), classi (numero romano), voci (numero arabo) e sottovoci (lettera minuscola) di stato patrimoniale nonché a specifiche sezioni (numero romano), classi (numero arabo), voci (lettera minuscola) e sottovoci (lettere minuscole) di conto economico.

Le istruzioni che seguono disciplinano esclusivamente il contenuto dei conti mentre per quanto attiene ai criteri di contabilizzazione e valutazione devono essere osservate le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Le istruzioni dettate per le macroclassi e le classi dello stato patrimoniale e per le classi del conto economico devono applicarsi anche alle eventuali voci e sottovoci ricomprese nelle stesse.

Le imprese devono altresì accendere specifici sottoconti al fine di fornire le informazioni e/o classificazioni (ad esempio attivo ad utilizzo durevole e attivo ad utilizzo non durevole) richieste dalla nota integrativa e dai relativi allegati, fermi restando i sottoconti espressamente richiesti nelle istruzioni seguenti nei quali possono essere riportati anche i soli saldi periodici originati da movimentazioni registrate nella contabilità sezionale.

E' comunque data facoltà alle imprese di aggiungere altri conti o sottoconti per soddisfare esigenze informative interne e per fornire le informazioni di vigilanza di cui all'articolo 6 del Regolamento (allegato 3).

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato**

Il conto accoglie i crediti verso soci per capitale sottoscritto ai sensi degli articoli 2439 e 2444 del codice civile e comprende sia la parte di capitale non richiamata che la parte richiamata ma non ancora versata. Di quest'ultima è data evidenza separata mediante apposito sottoconto. La ripartizione tra le gestioni danni e vita va effettuata sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale, dalla delibera di aumento del capitale o, altrimenti, proporzionalmente ai capitali attribuiti a ciascuna gestione.

B. Attivi immateriali

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo immateriale sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

B.1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

a) rami vita

b) rami danni

Il conto accoglie la parte residua da ammortizzare delle provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione di contratti pluriennali, con riferimento all'intera durata degli stessi.

Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels costituenti oneri ad utilità pluriennale, imputabili ai richiamati contratti, che vengono riconosciute esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di produttività. Qualora le suddette provvigioni vengano riconosciute in modo indistinto sulla produzione annuale o pluriennale devono essere utilizzati criteri di proporzionalità.

Nella determinazione delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare le imprese si attengono ai seguenti principi:

- 1) l'importo delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare per ogni singola polizza deve essere riferito unicamente alle provvigioni in forma precontata relative a polizze a premio annuo in portafoglio al 31 dicembre, comprensive eventualmente di garanzia complementare, nonché alle sovrapprovvigioni e ai rappels riferiti alla nuova produzione, imputabili a dette polizze, con esclusione pertanto di ogni altro onere di acquisizione;
- 2) ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa. Nel caso di prodotti a premio unico che non presentano un caricamento frontale per spese di acquisizione ma che prevedono oneri anticipati alla rete di vendita recuperati, ad esempio, attraverso commissioni di gestione ovvero penali applicate in caso di riscatto, le relative provvigioni di acquisizione non possono essere ammortizzate ma devono essere imputate interamente all'esercizio;
- 3) l'importo delle provvigioni da ammortizzare così calcolato è poi ridotto per tenere conto di quelle addebitate al riassicuratore.
La diversa natura tecnico-economica delle provvigioni dirette e di quelle addebitate ai riassicuratori, non consente tuttavia di detrarre dalle provvigioni tutte quelle addebitate ai riassicuratori. Queste ultime comprendono, infatti, oltre al costo di acquisto, sia un contributo del riassicuratore ai costi di struttura dell'impresa sia un'anticipazione degli utili futuri; elementi questi che non risultano scindibili in quanto non esplicitati nei trattati di riassicurazione.
Per i motivi suesposti il valore delle provvigioni da ammortizzare dovrà essere determinato effettuando l'ammortamento delle sole provvigioni precontate ridotte applicando ad esse l'aliquota che si ottiene dal rapporto tra i corrispondenti premi conservati e quelli emessi.
Nell'ipotesi in cui il riassicuratore non riconosca provvigioni precontate, i corrispondenti premi ceduti vanno sommati ai predetti premi conservati al fine della determinazione della citata aliquota;
- 4) per ogni polizza è determinato il periodo di ammortamento che non può in ogni caso essere superiore alla durata contrattuale;
- 5) per ogni polizza l'ammontare delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare al termine di ciascun esercizio è determinato moltiplicando il valore delle corrispondenti provvigioni, ottenuto secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), per il coefficiente $(n-t)/n$, ove n e t sono rispettivamente il periodo di ammortamento, ricavato secondo i criteri descritti al punto 4), e la durata trascorsa.

B.2. Altre spese di acquisizione - il conto accoglie i costi ad utilizzazione pluriennale direttamente e indirettamente imputabili alla conclusione dei contratti di assicurazione per la parte residua da ammortizzare. Della suddivisione tra costi diretti e indiretti è data evidenza in appositi sottoconti. In particolare, tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese le spese per l'emissione delle polizze assicurative o per l'assunzione del contratto in portafoglio, se pluriennali. Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze. Le altre spese di acquisizione da ammortizzare sono iscritte nell'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2426, n. 5), del codice civile.

B.3. Costi di impianto e di ampliamento - il conto accoglie le spese di impianto e di ampliamento ad utilizzazione pluriennale per la parte residua da ammortizzare quali, ad esempio, i costi di costituzione della società e di modificazione dello statuto sociale.

B.4. Avviamento - il conto accoglie il costo sostenuto a titolo di avviamento per la parte residua da ammortizzare secondo le previsioni di cui all'art. 16, comma 12, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

B.5. Altri costi pluriennali - il conto comprende gli altri oneri ad utilizzazione pluriennale quali, ad esempio i costi di sviluppo diversi da quelli inclusi nelle "Altre spese di acquisizione", i diritti di brevetto, i marchi e diritti simili, le spese incrementative su beni di terzi, per la parte residua da ammortizzare. Il conto accoglie altresì le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti versati per l'acquisizione di beni immateriali, sebbene non ammortizzabili. Per ciascuna delle voci sopraindicate sono accessi appositi sottoconti.

C. Investimenti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

C.1 Terreni e fabbricati

Le unità immobiliari utilizzate promiscuamente dall'impresa e da terzi sono attribuite pro quota alle singole categorie interessate secondo i rispettivi valori o corretti metodi di ripartizione. La classe comprende:

C.1.1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa - il conto accoglie gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa, quali, ad esempio, fabbricati, appartamenti, locali, terreni e le relative pertinenze destinati a sedi, direzioni, ispettorati, agenzie in gestione diretta, archivi dell'impresa.

C.1.2. Immobili ad uso di terzi - il conto comprende, tra l'altro, i fabbricati, gli appartamenti, i locali destinati ad essere posti al servizio di terzi nelle varie possibili forme quali, ad esempio, locazioni e leasing. Per gli immobili concessi in leasing l'iscrizione nell'attivo patrimoniale permane fino al trasferimento della proprietà del bene.

C.1.3. Altri immobili - il conto accoglie, tra l'altro, le tenute agricole, il cui oggetto è il capitale fondiario costituito dalla terra nuda e da capitali permanentemente in essa investiti. Non rientra nel conto "il capitale agrario" e cioè macchine e attrezzi, scorte vive o morte.

C.I.4. Altri diritti reali - il conto accoglie, in particolare, i costi relativi all'acquisto dei diritti reali di godimento su beni altrui.

C.I.5. Immobilizzazioni in corso e acconti - il conto accoglie i fabbricati in corso di costruzione e gli acconti versati per l'acquisto degli immobili di cui alle voci C.I.1., C.I.2. e C.I.3.

C.II Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

L'inserimento nella classe "Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate" deriva esclusivamente dalla sussistenza della relazione di gruppo (controllanti, controllate, consociate) o partecipativa (collegate o altre partecipate), a prescindere dal carattere durevole o non durevole o da qualsiasi altro criterio di classificazione.

L'attribuzione alle singole voci è effettuata sulla base della situazione che tali investimenti presentano a fine esercizio. E' data specifica evidenza dei titoli quotati e non quotati mediante appositi sottoconti.

C.II.1. Azioni e quote di imprese:

- a) *Controllanti* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllanti l'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
- b) *Controllate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in società controllate dall'impresa sia direttamente che indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
- c) *Consociate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Qualora l'investimento in imprese consociate concretizzi, altresì, un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa tiene anche conto delle disposizioni relative al rapporto di collegamento (ad esempio applicazione dei criteri di valutazione).
- d) *Collegate* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale nelle società collegate di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, che non rappresentino investimenti in imprese consociate.
- e) *Altre* - il conto accoglie gli investimenti a titolo di capitale in altre imprese, diverse da quelle precedenti, che concretizzano una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

C.II.2. Obbligazioni emesse da imprese:

- a) *controllanti*
- b) *controllate*
- c) *consociate*
- d) *collegate*
- e) *altre*

I conti accolgono gli investimenti in obbligazioni e in altri titoli similari quali, tra l'altro, certificati di deposito, le accettazioni bancarie e le cambiali finanziarie, emessi rispettivamente da imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e da altre imprese partecipate.

C.II.3. Finanziamenti ad imprese:

- a) *controllanti*
- b) *controllate*
- c) *consociate*
- d) *collegate*
- e) *altre*

I conti accolgono i crediti per finanziamenti, assistiti o meno da garanzia, nei confronti, rispettivamente, di imprese controllanti, controllate, consociate, collegate e di altre imprese partecipate, per la parte ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, comprensiva delle quote capitale maturate e non pagate. I conti accolgono altresì gli interessi capitalizzati. Comprendono, inoltre, i crediti derivanti da operazioni di pronti contro termine. Nella sottovoce C.II.3.a) rientrano anche i finanziamenti erogati a persone fisiche controllanti.

C.III Altri investimenti finanziari

Negli "Altri investimenti finanziari" sono compresi gli investimenti diversi da quelli di cui alla classe C.II.

C.III.1. Azioni e quote

- a) *Azioni quotate*
- b) *Azioni non quotate*

I conti comprendono le azioni quotate e non quotate in mercati regolamentati.

- c) *Quote*

Il conto accoglie i valori rappresentativi del capitale sociale non costituiti da titoli azionari.

C.III.2. Quote di fondi comuni di investimento - sono ricomprese le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti, armonizzati e non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, e chiusi. Rientrano, fra l'altro, le quote in:

- fondi riservati;
- fondi speculativi;
- fondi immobiliari di diritto italiano, costituiti ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di diritto estero.

C.III.3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

- a) *quotati*
- b) *non quotati*

I conti accolgono le obbligazioni ed i titoli similari, quali ad esempio, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, le cambiali finanziarie e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato quali, ad esempio, i titoli strutturati. Il conto accoglie altresì i titoli di Stato definiti come titoli emessi o garantiti da Stati ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati o da Organizzazioni internazionali.

- c) *Obbligazioni convertibili*

Il conto accoglie le obbligazioni convertibili in azioni. Comprende altresì le obbligazioni parzialmente convertibili.

C.III.4. Finanziamenti

- a) *prestiti con garanzia reale* - comprende i finanziamenti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio;
- b) *prestiti su polizze* - comprende prestiti su polizze di assicurazione concessi in conformità ad apposite clausole previste nelle condizioni contrattuali;
- c) *altri prestiti* - il conto accoglie, tra l'altro, i prestiti garantiti da fidejussione assicurativa o bancaria o da altra garanzia personale, i prestiti concessi agli assicurati diversi dai prestiti su polizze, i prestiti concessi ad intermediari diversi da quelli derivanti da operazioni di assicurazione diretta. Per i prestiti garantiti e non garantiti sono accesi appositi sottoconti.

C.III.5 Quote in investimenti comuni - comprende le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi.

C.III.6. Depositi presso enti creditizi - il conto accoglie i depositi bancari il cui prelevamento è soggetto a vincoli temporali superiori a 15 giorni nonché i depositi postali soggetti ai medesimi vincoli temporali.

C.III.7. Investimenti finanziari diversi - il conto accoglie gli investimenti non ricompresi nelle precedenti voci quali, ad esempio, gli investimenti in pronti contro termine. Include altresì i premi dovuti per l'acquisto di opzioni ancora da esercitare, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

C.IV Depositi presso imprese cedenti

Comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi in relazione a rischi assunti in riassicurazione, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse sulla base delle condizioni contrattuali. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi e crediti e debiti di conto corrente neppure nei riguardi del medesimo contraente.

Il conto evidenzia mediante appositi sottoconti i depositi presso ciascuna impresa cedente. Nel caso di rinvio all'esercizio successivo delle operazioni di accettazione e retrocessione avvenute nell'esercizio mediante l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione, occorre ugualmente iscrivere nella voce in oggetto le risultanze degli ultimi documenti pervenuti, non essendo ammesso il rinvio della contabilizzazione delle poste patrimoniali.

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

In considerazione della indicazione a bilancio del valore degli investimenti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun investimento sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

D.1 Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie gli investimenti relativi a riserve tecniche dei contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice distintamente per ciascun prodotto.

D.II Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione - la voce comprende gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione a contribuzione definita con garanzia di restituzione del capitale distinti, mediante appositi sottoconti, per singolo fondo gestito. Sono invece esclusi gli investimenti relativi alle forme pensionistiche in regime di prestazione definita.

D bis. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

Comprende gli importi delle riserve tecniche cedute ai riassicuratori, determinate sulla base degli importi lordi delle riserve tecniche del lavoro diretto, conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione.

Analogamente sono ricomprese le riserve a carico dei retrocessionari derivanti dalla cessione di rischi assunti in riassicurazione.

Appositi sottoconti evidenziano gli importi delle singole riserve tecniche cedute e retrocedute.

E. Crediti

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore dei crediti al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascuna tipologia di credito sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

E.I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:

E.I.1. Assicurati

- a) per premi dell'esercizio***
- b) per premi degli esercizi precedenti***

Per i rami danni i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, purché effettivamente dovuti dagli assicurati e di sicura esigibilità. I conti accolgono inoltre i premi frazionati a scadere dei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei e r.c. aeromobili. Detti crediti sono esposti al netto dell'imposta a carico degli assicurati e degli altri oneri parafiscali, quale il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che divengono applicabili nella misura in cui sia riscosso o altrimenti soddisfatto il premio.

Per i rami vita i conti accolgono i premi scaduti non ancora riscossi, ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. L'iscrizione di tali crediti, se riferiti a premi di annualità successive, è comunque consentita nel limite massimo di dodici mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, per la corretta determinazione del presumibile valore di realizzazione dei crediti verso assicurati, che deve comunque essere ispirata al principio di prudenza atteso anche il possibile utilizzo della posta a copertura delle riserve tecniche, l'impresa può tener conto dei trend storici di incasso osservati negli esercizi precedenti con riguardo a categorie omogenee di crediti che per natura, caratteristiche tecniche e, quindi, sostanziale identità delle prospettive di recupero, si prestano ad essere trattate unitariamente. Tali condizioni possono ritenersi soddisfatte laddove l'analisi dei crediti e delle relative svalutazioni sia effettuata almeno con riferimento ai singoli rami. Ne consegue che anche la facoltà concessa dall'articolo 16 di operare svalutazioni in modo forfetario deve intendersi riferita almeno a ciascuno dei rami esercitati dall'impresa.

***E.I.2. Intermediari di assicurazione* - il conto accoglie i crediti verso:**

- agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers ed altri intermediari di assicurazione, risultanti dai saldi di rendiconto derivanti da operazioni di assicurazione diretta;

- agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati;
- agenti per contributi al Fondo pensione agenti professionisti e alla Cassa di previdenza agenti.

E.I.3. Compagnie conti correnti - il conto comprende, tra l'altro, i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti per:

- rapporti di coassicurazione;
- rapporti derivanti dalla partecipazione alla CID e alla CARD;
- rapporti posti in essere con altre imprese di assicurazione per prestazioni di servizi.

Tutti i crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.I.4. Assicurati e terzi per somme da recuperare - il conto accoglie i recuperi da effettuarsi, sulla base delle condizioni contrattuali, nei confronti di assicurati o di terzi relativamente a sinistri per i quali sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo.

E' data evidenza separata in appositi sottoconti dei crediti derivanti da salvataggio o surrogazione.

E.II Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:

E.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione - Il conto accoglie i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti accesi nei confronti di imprese di assicurazione e riassicurazione. I relativi sottoconti sono intestati alla singola compagnia di assicurazione e riassicurazione, anche nel caso in cui i rapporti siano gestiti tramite un intermediario.

Detti sottoconti sono altresì distinti tra riassicurazione attiva e passiva.

I crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono compensati. Il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti in relazione al segno.

E.II.2. Intermediari di riassicurazione - il conto accoglie i crediti nei confronti degli intermediari derivanti dal rapporto diretto con i medesimi. In un apposito sottoconto possono temporaneamente essere iscritti i crediti verso le imprese cedenti nel caso in cui le stesse non siano ancora conosciute.

E.III Altri crediti

Il conto accoglie i crediti già definiti nel loro importo non rientranti nei conti sopra indicati quali, ad esempio, i crediti tributari e per imposte anticipate ed i crediti verso i fondi di garanzia. Eventuali partite di ammontare stimato sono iscritte nel conto attività diverse.

F. Altri elementi dell'attivo

In considerazione della rappresentazione in bilancio del valore degli attivi al netto di eventuali fondi rettificativi, per ciascun attivo sono costituiti appositi sottoconti per ognuno di tali fondi.

F.I Attivi materiali e scorte

Per le voci contenute in tale classe è data specifica evidenza in appositi sottoconti dei beni strumentali e non strumentali all'esercizio dell'impresa.

F.I.1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno - il conto comprende:

- i mobili e gli arredamenti di proprietà dell'impresa ovunque ubicati (sede, direzioni, agenzie in gestione diretta e in appalto, ispettorati, compartimenti, distretti, aziende agricole, circoli ricreativi, ecc...);
- le macchine d'ufficio di proprietà dell'impresa, ovunque ubicate, compresi gli impianti di elaborazione elettronica, nonché i carrelli, i mezzi di trasporto interno, con esclusione di quelli utilizzati dalle aziende agricole.

F.I.2. Beni mobili iscritti in pubblici registri - il conto comprende i beni mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dell'impresa, quali ad esempio autovetture, autocarri, furgoni, macchine agricole targate, natanti, aeromobili.

F.I.3. Impianti e attrezzature - il conto comprende, tra l'altro, impianti, attrezzi e macchine agricole non targate delle aziende agricole, impianti e attrezzature delle foresterie, delle mense aziendali e dei circoli ricreativi.

F.I.4. Scorte e beni diversi - il conto comprende, tra l'altro, stampati, cancelleria, materiali di consumo nonché, per le tenute agricole, le scorte vive e morte.

F.II Disponibilità liquide

F.II.1. Depositi bancari e c/c postali - il conto accoglie i depositi a vista nonché i depositi che prevedono prelievi soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni.

F.II.2. Assegni e consistenze di cassa - il conto accoglie assegni bancari e circolari, denaro contante e valori bollati.

F.IV Altre attività

F.IV.1. Conti transitori attivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali negativi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

F.IV.2. Attività diverse - il conto accoglie gli elementi dell'attivo non inclusi nei conti sopraindicati, quali, ad esempio, le polizze di assicurazione indennità anzianità e gli indennizzi pagati ad agenti cessati, non ancora addebitati per rivalsa, purché presentino possibilità di effettivo realizzo.

Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.

Accoglie altresì in apposito sottoconto, la contropartita delle plusvalenze da valutazione su opzioni e swaps di copertura iscritte alle voci II.2.c) e III.3.c) del conto economico (Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti).

Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere il margine iniziale ed i margini giornalieri negativi di variazione su contratti futures.

Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "dare" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

G. Ratei e risconti

- G.1. Per interessi
- G.2. Per canoni di locazione
- G.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti attivi sono iscritti i ricavi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

A.I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente - il conto comprende gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa, costituiscono il capitale sociale, il fondo di garanzia o il fondo di dotazione della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo. Per capitale sociale sottoscritto deve intendersi il capitale deliberato e sottoscritto dai soci.

A.II Riserva da sovrapprezzo di emissione - il conto comprende i versamenti effettuati dagli azionisti, a titolo di sovrapprezzo azioni, in relazione ad aumenti di capitale a pagamento.

A.III Riserve di rivalutazione - il conto accoglie le riserve di rivalutazione obbligatorie e volontarie di elementi dell'attivo costituite ai sensi di disposizioni normative. Il conto comprende, tra l'altro, il fondo di integrazione, già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa, ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 2, del codice civile, della facoltà di derogare ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità.

A.IV Riserva legale - il conto accoglie gli importi accantonati ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile.

A.V Riserve statutarie - il conto comprende gli accantonamenti di utili effettuati in dipendenza di disposizioni statutarie.

A.VI Riserva per azioni della controllante - il conto comprende gli importi accantonati a fronte dell'acquisizione delle azioni della controllante di cui all'articolo 2359 *bis* del codice civile.

A.VII Altre riserve - il conto comprende tutte le riserve patrimoniali non iscritte nelle altre voci del patrimonio netto, per ciascuna delle quali è acceso un apposito sottoconto. Il conto accoglie, tra l'altro, le riserve facoltative, le riserve costituite dai versamenti dei soci diversi dagli aumenti di capitale ma che ne abbiano la natura (ad esempio versamenti in conto capitale), le riserve derivanti da ristrutturazioni societarie (ad esempio avanzo di fusione e di scissione), la riserva per plusvalenze da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il conto comprende altresì le riserve di utili derivanti dalle deroghe di cui all'articolo 2423, comma 4, del codice civile, il fondo a copertura delle spese di impianto costituito in sede di autorizzazione all'attività assicurativa o di estensione ad altri rami e la riserva da costituirsi a fronte del trasferimento di attivi dalla macroclasse C alla macroclasse D, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo - il conto accoglie gli utili e/o le perdite degli esercizi precedenti che l'assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo.

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio - il conto accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - il conto comprende gli importi relativi all'acquisto di azioni proprie che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2357 *ter* del codice civile, sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.

B. Passività subordinate

Il conto comprende i debiti, rappresentati o meno da titoli, il cui diritto al rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

C. Riserve tecniche

La macroclasse accoglie le riserve tecniche costituite in conformità agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* (lavoro diretto) e 23-*quater* (lavoro indiretto) del Regolamento.

Le riserve relative al lavoro diretto e indiretto sono distinte mediante appositi sottoconti.

C.I Rami danni

C.I.1. Riserva premi - il conto accoglie la riserva premi, costituita dalle due componenti riserva per frazioni di premi e riserva per rischi in corso nonché le riserve integrative della riserva per frazioni di premi, di cui all'articolo 23-*ter*, comma 6, del Regolamento e ai paragrafi da 2 a 20 dell'Allegato n. 15 al Regolamento.

C.I.2. Riserva sinistri - il conto accoglie la riserva per sinistri avvenuti e denunciati e la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 23-*ter*, commi 7 e 8, del Regolamento e ai paragrafi da 21 a 36 dell'Allegato n. 15 al Regolamento. Non possono essere dedotte le somme da recuperare nei confronti di assicurati e terzi per sinistri riservati (rivalse, franchigie, ecc.).

C.I.3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi previsti dall'articolo 23-*ter*, comma 11, del Regolamento e dal paragrafo 45 dell'Allegato n. 15.

C.I.4. Altre riserve tecniche - il conto accoglie le riserve tecniche, diverse da quelle precedentemente indicate, costituite in conformità a specifiche norme di legge o regolamentari quali le riserve di senescenza di cui all'articolo 23-*ter*, comma 10, del Regolamento e dai paragrafi da 42 a 44 dell'Allegato n. 15 al Regolamento.

C.I.5. Riserve di perequazione - il conto accoglie le riserve accantonate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari secondo le modalità di determinazione di cui all'articolo 23-*ter*, comma 9, del Regolamento .

C.II Rami Vita

C.II.1. Riserve matematiche - il conto accoglie le riserve matematiche di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del Regolamento. Le riserve matematiche comprendono inoltre il riporto premi, la partecipazione agli utili già acquisita, dichiarata o assegnata all'assicurato, la riserva per sovrappremi sanitari e professionali, le riserve aggiuntive per rischio finanziario (paragrafi da 21 a 34 dell'Allegato n. 14 al Regolamento) e le riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (paragrafi da 35 a 38 dell'Allegato n. 14 al Regolamento).

Sono altresì ricomprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le riserve aggiuntive da costituirsi in riferimento a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati e a contratti di gestione dei fondi pensione, per coprire i rischi di mortalità, spese o altri rischi a carico dell'impresa quali le prestazioni garantite alla scadenza (ad esempio il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati), i valori di riscatto garantiti o fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

In appositi sottoconti sono indicate le differenti componenti delle riserve matematiche.

C.II.2. Riserva premi delle assicurazioni complementari - il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva premi come definita dall'articolo 23-ter, comma 6, del Regolamento.

C.II.3. Riserva per somme da pagare - il conto accoglie le somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri da pagare, di cui all'articolo 23-bis, comma 5, del Regolamento. Il conto comprende, in relazione alle assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, la riserva sinistri come definita dall'articolo 23-ter, commi 7 e 8, del Regolamento. Per ciascuna di dette componenti è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

C.II.4. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni - il conto comprende gli importi di riserva per partecipazione agli utili e ristorni non considerati nella riserva matematica.

C.II.5. Altre riserve tecniche - Il conto accoglie le riserve tecniche diverse da quelle precedenti, quali le riserve per spese future che si prevedono di sostenere, di cui ai paragrafi 17 e 20 dell'Allegato n. 14 al Regolamento, e le riserve supplementari per rischi generali, di cui al paragrafo 12.2 del predetto Allegato.

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

La voce comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni determinati in funzione di investimenti o di indici relativi ai prodotti aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice e derivanti dalla gestione dei fondi pensione, indipendentemente dal ramo di classificazione o dalla sussistenza o meno di eventuali profili di rischio che possono gravare sull'impresa (ad esempio, il rilascio di una garanzia di capitale minimo e la fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati).

Per le classi sottoindicate devono essere accesi appositi sottoconti relativi al lavoro diretto e indiretto.

D.I Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato - il conto accoglie le riserve di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto

legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distintamente per ciascun prodotto.

D.11 Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione - il conto comprende gli impegni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti per ogni fondo pensione gestito.

E. Fondi per rischi e oneri

La macroclasse accoglie gli accantonamenti destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Non comprende i fondi che rappresentano poste correttive o rettifiche di valori di voci iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.

E.1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili - il conto accoglie i fondi di previdenza del personale diversi dal trattamento di fine rapporto ed i fondi per obblighi simili quali, ad esempio, i fondi per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto, i fondi per la corresponsione di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia per la parte non soggetta a rivalsa, gli eventuali fondi pensione interni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

E.2. Fondi per imposte - Il conto accoglie gli accantonamenti per debiti probabili o indeterminati quali, ad esempio, l'accantonamento relativo a prevedibili imposte derivanti da accertamenti tributari nonché l'accantonamento per imposte societarie non ancora certe e/o determinate.

Accoglie altresì gli accantonamenti relativi all'eventuale differimento di imposte.

E.3. Altri accantonamenti - Il conto comprende i fondi per rischi e oneri diversi da quelli indicati in precedenza quali, ad esempio, i fondi rischi su cambi a copertura di eventuali perdite su cambi, i fondi rischi per crediti di firma nonché gli altri fondi accantonati in conformità a norme di legge o, facoltativamente, da parte dell'impresa.

Per ciascuna delle componenti del conto è data evidenza separata mediante appositi sottoconti.

F. Depositi ricevuti da riassicuratori

Il conto accoglie i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.

Non è consentita la compensazione tra debiti e crediti di conto deposito nonché tra questi ed i debiti e crediti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, il conto comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.

G. Debiti e altre passività

G.1 Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

G.1.1. Intermediari di assicurazione - il conto accoglie i debiti certi verso agenti (compresi quelli cessati dall'incarico), brokers e altri intermediari di assicurazione, nonché i debiti verso agenti per indennizzi.

G.I.2. Compagnie conti correnti - per tale conto valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni indicate alla voce E.I.3. "Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di compagnie conti correnti".

G.I.3. Assicurati per depositi cauzionali e premi - il conto comprende i depositi cauzionali effettuati da assicurati in relazione a particolari garanzie assicurative (quali, ad esempio, le polizze flottanti dei rischi industriali incendio). Comprende altresì i debiti per eventuali versamenti anticipati di premi non ancora scaduti ed i premi da rimborsare.

G.I.4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati - il conto accoglie i debiti verso i fondi di garanzia a favore degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative quali, ad esempio, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada e il Fondo vittime della caccia.

G.II Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

G.II.1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione

G.II.2. Intermediari di riassicurazione

Per tali conti valgono, con gli opportuni adattamenti, le istruzioni dettate per le corrispondenti voci dell'attivo (E.II.1 e E.II.2).

G.III Prestiti obbligazionari - il conto comprende tutte le tipologie di prestiti obbligazionari emessi dall'impresa, per la quota capitale residua.

G.IV Debiti verso banche e istituti finanziari - il conto comprende i debiti verso banche e istituti finanziari non assistiti da garanzia reale.

G.V Debiti con garanzia reale - il conto comprende i debiti assistiti da garanzia reale per l'importo residuo alla chiusura dell'esercizio.

G.VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari - il conto accoglie i debiti per prestiti e gli altri debiti finanziari contratti dall'impresa e non inclusi nelle voci precedenti. Sono compresi, ad esempio, i debiti per finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione in capo alla società, le cambiali finanziarie emesse dall'impresa, gli altri debiti rappresentati da titoli di credito. Il conto accoglie altresì i premi su opzioni vendute non ancora esercitate, specificando in apposito sottoconto quelle di copertura.

G.VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - il conto accoglie l'ammontare delle quote accantonate dall'impresa a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto in conformità alle disposizioni normative e contrattuali.

G.VIII Altri debiti

G.VIII.1. Per imposte a carico degli assicurati - il conto comprende l'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria per imposte sulle assicurazioni, al netto delle rate di acconto pagate nel corso dell'esercizio. Comprende altresì il debito per il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale e per altri oneri tributari a carico degli assicurati.

G.VIII.2. Per oneri tributari diversi - il conto comprende i debiti definiti per oneri tributari a carico dell'impresa e il debito per il contributo di vigilanza. In un apposito sottoconto è data

evidenza dei debiti tributari di cui l'impresa è sostituto d'imposta.

G.VIII.3. Verso enti assistenziali e previdenziali - il conto accoglie debiti maturati verso enti assistenziali e previdenziali per oneri sociali a carico dell'impresa e per ritenute effettuate nei confronti del personale.

G.VIII.4. Debiti diversi - il conto accoglie i debiti già definiti nel loro importo non rientranti nelle voci precedenti, quali, tra l'altro, debiti verso azionisti per dividendi, debiti verso amministratori o sindaci o revisori per emolumenti o altri compensi, debiti verso finanziatori per interessi maturati, debiti verso il personale per arretrati di retribuzione.

Eventuali partite debitorie di ammontare stimato vanno iscritte nel conto "Passività diverse".

G.IX Altre passività

G.IX.1. Conti transitori passivi di riassicurazione - il conto accoglie i valori reddituali positivi di natura tecnica per il lavoro indiretto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all'esercizio successivo.

G.IX.2. Provvigioni per premi in corso di riscossione - il conto comprende le provvigioni da liquidare su premi in corso di riscossione alla chiusura dell'esercizio.

G.IX.3. Passività diverse - il conto accoglie gli elementi del passivo non inclusi nei conti precedenti, quali ad esempio i premi incassati in sospeso per mancata individuazione del corrispondente titolo scaduto.

Il conto accoglie la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi dello Stato Patrimoniale.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, la contropartita delle minusvalenze da valutazione su swaps iscritte nelle voci II.9.b) e III.5.b) del conto economico (Rettifiche di valore sugli investimenti).

Include inoltre uno specifico sottoconto intestato alla "clearing house" destinato ad accogliere i margini giornalieri positivi di variazione su contratti futures.

Le imprese che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e vita iscrivono in tale voce il saldo "avere" del "conto di collegamento" tra le due gestioni.

H. Ratei e risconti

H.1. Per interessi

H.2. Per canoni di locazione

H.3. Altri ratei e risconti

Tra i ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i ricavi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte soltanto quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

CONTO ECONOMICO

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1.1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

1.1.a) Premi lordi contabilizzati - il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45, non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ne consegue che ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio possono essere portati in detrazione diretta dai premi medesimi soltanto gli annullamenti motivati da storni aventi natura tecnica di singoli titoli emessi nell'esercizio stesso, con esclusione pertanto degli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.

In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti tecnici dei singoli titoli effettuati nell'esercizio e delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, con l'indicazione delle relative causali.

I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano e al portafoglio estero. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi tra lavoro diretto e lavoro indiretto.

1.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

1.1.c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi

1.1.d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori

Il conto 1.1.c) accoglie la variazione al lordo delle cessioni in riassicurazione della riserva premi dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto, nonché le componenti della variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).

Il conto 1.1.d) accoglie la variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato nel paragrafo precedente.

I conti 1.1.c) e 1.1.d) accolgono altresì il saldo dei movimenti di portafoglio relativi alle seguenti operazioni:

- restituzione (per il lavoro indiretto) o ritiro (per il lavoro ceduto) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) e ripresa della nuova quota di riserva da uno stesso

- cedente (o da uno stesso riassicuratore), con o senza cambio della quota di riassicurazione;
- accettazione (o cessione) di una quota di riserva da un nuovo cedente (o ad un nuovo riassicuratore);
 - restituzione (o ritiro) della riserva precedentemente accettata (o ceduta) per cessazione del rapporto di riassicurazione;
 - trasferimenti interni di rischi tra lavoro italiano e estero o da un ramo all'altro, che, ferme restando le riserve all'inizio dell'esercizio, possono effettuarsi soltanto con passaggio di portafoglio;
 - trasferimenti di aziende, di portafoglio o di parte di portafoglio da una ad un'altra società, incluse eventualmente le riassicurazioni in corso.

In appositi sottoconti sono distinti i costi e i ricavi derivanti dai citati movimenti di portafoglio.

I conti I.1.c) e I.1.d) accolgono infine il saldo delle variazioni per differenza cambi derivanti dall'allineamento delle riserve in valuta estera all'inizio dell'esercizio ai cambi dell'esercizio in chiusura.

1.2. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico, per un importo pari a quello iscritto nella voce III. 6, come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

1.3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative alla CID, alla CARD (incluso il saldo contabile delle compensazioni CARD, secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, nonché il rimborso all'impresa gestoria delle spese sostenute per l'attività di prevenzione frodi, nell'ambito della CARD, a seguito della quale il sinistro è stato posto senza seguito) e all'UCI. Il conto comprende altresì le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

1.4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

1.4.a) Importi pagati

1.4.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione e al netto dei forfait gestoria, gli importi pagati a titolo di risarcimenti e spese dirette nonché le spese di liquidazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, gli oneri per il contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada e i forfait debitrice.

Per il lavoro diretto sono evidenziati, in appositi sottoconti, i risarcimenti e le spese dirette nonché le spese di liquidazione. In particolare, le spese dirette sono quelle sostenute per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio.

Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli importi pagati relativi a sinistri dell'esercizio e a sinistri degli esercizi precedenti.

Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati, in appositi sottoconti, gli importi pagati per sinistri dell'esercizio e quelli per sinistri degli esercizi precedenti.

1.4.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi relativi ai sinistri pagati, ceduti o retroceduti, sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti nei quali è data altresì evidenza degli importi pagati per sinistri dell'esercizio e per sinistri degli esercizi precedenti.

1.4.b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

1.4.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, il saldo tra le somme da recuperare da assicurati e da terzi alla chiusura dell'esercizio precedente, le somme recuperate nell'esercizio e le somme ancora da recuperare alla chiusura dell'esercizio, relativamente a sinistri pagati.

I recuperi sono relativi, tra l'altro, a franchigia, surrogazione e riscatto per sinistri in bonus-malus.

E' data evidenza mediante appositi sottoconti dei valori relativi al lavoro diretto ed indiretto ed ai recuperi dell'esercizio e dell'esercizio precedente.

1.4.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle quote di competenza dei riassicuratori dell'importo dei recuperi come definiti al punto precedente.

1.4.c) Variazione della riserva sinistri

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto 1.1.c) e d).

1.4.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva sinistri dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto ed indiretto e, per il lavoro diretto, tra risarcimenti e spese dirette nonché spese di liquidazione. E' data evidenza delle componenti della variazione (riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva sinistri alla chiusura dell'esercizio).

1.4.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

1.5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto comprende la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Nel conto è inclusa, tra l'altro, la variazione

della riserva di senescenza e il saldo per movimenti di portafoglio e delle variazioni per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d). E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, della variazione delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono altresì indicate le componenti della variazione.

1.6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati nell'esercizio per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

1.7. Spese di gestione

Le imprese imputano le spese di gestione per destinazione:

- alle provvigioni di acquisizione e di incasso e alle altre spese di acquisizione,
- alle spese di liquidazione relative ai sinistri,
- agli oneri di gestione degli investimenti.

Le spese non imputabili (direttamente o indirettamente) all'acquisizione dei premi e dei contratti, alla liquidazione dei sinistri o alla gestione degli investimenti costituiscono le altre spese di amministrazione che dovranno pertanto assumere carattere residuale nell'ambito della gestione tecnica.

Nella voce I.7 sono comprese le sole spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti e le altre spese di amministrazione. È data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

La ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi e dei contratti tra provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione e provvigioni di incasso deve essere effettuata nell'osservanza delle disposizioni dettate dagli articoli da 51 a 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sulla base di quanto previsto dai mandati agenziali e dagli accordi contrattuali stipulati con gli intermediari. Qualora si rinvenissero nella formulazione delle fonti contrattuali di riferimento definizioni non esattamente riconducibili a quelle contenute nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 o che prevedono compensi provvigionali unitari nei quali sono presenti, in modo indistinto, le due componenti di acquisizione e di incasso (ad esempio per le c.d. provvigioni ricorrenti), ciascuna impresa valuta autonomamente, ai fini della corretta allocazione in bilancio delle spese di gestione, il peso di ciascuna delle tipologie di provvigione all'interno dell'indiviso compenso.

Tale individuazione dovrà avvenire sulla base di parametri chiaramente definiti avuto riguardo all'incidenza delle provvigioni di incasso sulla provvigione unitariamente considerata. L'impresa predispone evidenze statistico-gestionali interne che consentano di operare la suddivisione in argomento, di ricostruire il processo di ripartizione seguito e di verificare la correttezza del relativo calcolo.

1.7.a) Provvigioni di acquisizione - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti rapporti di coassicurazione.

Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Comprende altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

1.7.b) Altre spese di acquisizione - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto accoglie sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.

Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.

Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze, ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono inclusi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

1.7.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

1.7.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

1.7.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.

Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.

Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

1.7.f) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

1.8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le componenti negative di reddito relative alla CID, alla CARD (incluso il saldo contabile delle compensazioni CARD, secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, nonché il pagamento effettuato dall'impresa debitrice delle spese sostenute per l'attività di prevenzione frodi, nell'ambito della CARD, a seguito della quale il sinistro è stato posto senza seguito dall'impresa gestoria) e all'UCI. Comprende, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

1.9. Variazione delle riserve di perequazione

Il conto accoglie la variazione delle riserve di perequazione di cui all'articolo 23-ter, comma 9, del Regolamento. Sono indicate in appositi sottoconti le riserve obbligatoriamente costituite ai sensi di norme di legge o regolamentari. E' data indicazione delle componenti che concorrono alla variazione di dette voci.

1.10. Risultato del conto tecnico dei rami danni

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami danni, al netto delle cessioni in riassicurazione.

II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

II.1. Premi dell'esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione

II.1.a) Premi lordi contabilizzati - Il conto accoglie i premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, i premi debbono essere attribuiti all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45 non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ai fini della corretta determinazione dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio non possono in ogni caso essere portati in detrazione diretta dai premi medesimi, per la prima annualità, gli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio operate tramite appendici o sostituzioni nonché le cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.

In apposite evidenze contabili è conservato il dettaglio, distinto per ramo, degli annullamenti

tecniche dei singoli titoli effettuati nell'esercizio, delle variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, nonché delle cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti, con l'indicazione delle relative causali. Il conto accoglie altresì i premi derivanti dalla gestione delle risorse dei fondi pensione.

I premi lordi contabilizzati sono suddivisi in appositi sottoconti relativi al portafoglio italiano e al portafoglio estero. I premi del portafoglio italiano sono altresì suddivisi, per sottoconti, tra lavoro diretto e lavoro indiretto. Sono inoltre evidenziati i premi di prima annualità, di annualità successive e i premi unici.

II.1.b) Premi ceduti in riassicurazione - Il conto accoglie i premi ceduti e retroceduti in riassicurazione risultanti dai documenti contabili compilati in conformità agli accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall'impresa.

I premi ceduti delle assicurazioni dirette e i premi retroceduti delle assicurazioni indirette sono distinti in appositi sottoconti.

II.2. Proventi da investimenti

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

II.2.a) Proventi derivanti da azioni e quote - Il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

II.2.b) Proventi derivanti da altri investimenti

II.2.b) aa) da terreni e fabbricati - Il conto accoglie:

- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

II.2.b) bb) da altri investimenti - Il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:

- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
 - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli similari, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
 - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;
- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

II.2.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopracitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.

Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.2.d) Profitti sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

II.3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dello stato patrimoniale, i relativi proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le plusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione di attività denominate in valuta.

In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, i proventi, i profitti su realizzo e le plusvalenze non realizzate derivanti da singoli prodotti.

In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, dei proventi, dei profitti su realizzo e delle plusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di prima annualità precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di prima annualità svalutati o annullati, gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione nonché le commissioni prelevate dai fondi interni assicurativi e dai fondi pensione gestiti dall'impresa. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente dei proventi tecnici lordi e di quelle relative alle cessioni in riassicurazione nonché dei proventi tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione

II.5.a) Somme pagate

II.5.a) aa) Importo lordo - Il conto accoglie, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le somme pagate nell'esercizio a titolo di capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole corrisposte sulla base delle condizioni di polizza), riscatti e sinistri, nonché le spese sostenute per la liquidazione delle stesse. Comprende, altresì, le somme pagate per sinistri delle assicurazioni complementari, sulla base delle istruzioni di cui al precedente punto I.4.a) aa).

Per il lavoro diretto, sono evidenziati in appositi sottoconti, i risarcimenti nonché le spese di liquidazione interne ed esterne. Per ciascuno di detti sottoconti è data evidenza separata degli

importi pagati relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.

Relativamente ai rischi assunti in riassicurazione sono indicati in appositi sottoconti gli importi pagati, relativi all'esercizio e agli esercizi precedenti.

II.5.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie gli importi dei sinistri pagati, ceduti o retroceduti sulla base degli accordi contrattuali di riassicurazione, distinti in appositi sottoconti.

È data evidenza degli importi pagati per sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

II.5.b) Variazione della riserva per somme da pagare

I conti sottoindicati, dettagliati tramite sottoconti tra esercizio e esercizi precedenti, accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

II.5.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva per somme da pagare dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È data distinzione, mediante appositi sottoconti, tra lavoro diretto e indiretto e, per il lavoro diretto, tra sinistri, capitali e rendite maturati (ivi incluse le cedole da corrispondere sulla base delle condizioni di polizza) e riscatti. Il conto include inoltre le spese di liquidazione. È data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione (riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva per somme da pagare alla chiusura dell'esercizio).

II.5.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. È distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva per somme da pagare a carico dei riassicuratori e dei retrocessionari, con evidenza delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione.

I conti sottoindicati accolgono, tra l'altro, il saldo delle variazioni per movimenti di portafoglio e per differenza cambi di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d); nei movimenti di portafoglio sono altresì ricompresi i trasferimenti di posizioni previdenziali.

II.6.a) Riserve matematiche

II.6.a) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle riserve matematiche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. Sono evidenziate in appositi sottoconti le riserve matematiche relative al lavoro diretto ed indiretto.

È altresì specificata la variazione delle diverse componenti che concorrono alla variazione (riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserve matematiche alla chiusura dell'esercizio).

II.6.a) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle riserve matematiche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. Sono distinte in specifici sottoconti le riserve matematiche del lavoro diretto cedute ai riassicuratori e quelle del lavoro indiretto cedute ai retrocessionari. È data evidenza

delle componenti che concorrono alla variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.b) Riserva premi delle assicurazioni complementari

II.6.b) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari dell'esercizio rispetto a quella costituita alla chiusura dell'esercizio precedente. E' iscritta in appositi sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto, con evidenza della riserva per frazioni di premio e della riserva per rischi in corso, e quella del lavoro indiretto nonché le componenti che concorrono alla variazione (riserva premi alla chiusura dell'esercizio precedente, movimenti di portafoglio, variazioni per differenza cambi e riserva premi alla chiusura dell'esercizio).

II.6.b) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione della riserva premi delle assicurazioni complementari a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quella dell'esercizio precedente. E' distinta in specifici sottoconti la variazione della riserva premi del lavoro diretto ceduta ai riassicuratori e quella del lavoro indiretto ceduta ai retrocessionari, evidenziando altresì le componenti della variazione, analogamente a quanto indicato al punto precedente.

II.6.c) Altre riserve tecniche

II.6.c) aa) Importo lordo - il conto accoglie, al lordo delle cessioni in riassicurazione, la variazione delle altre riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle altre riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.c) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie la variazione delle altre riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle dell'esercizio precedente. E' data evidenza in appositi sottoconti delle altre riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

II.6.d) aa) Importo lordo - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente, al lordo delle cessioni in riassicurazione. E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle riserve del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

In relazione alle riserve tecniche della classe D.I è data evidenza in appositi sottoconti delle riserve per ciascun prodotto e delle componenti che concorrono alla variazione. Per le riserve di cui alla classe D.II è data evidenza, distintamente per singolo fondo gestito, delle componenti che concorrono alla variazione.

II.6.d) bb) Quote a carico dei riassicuratori - il conto accoglie, distintamente per le classi D.I. e D.II dello stato patrimoniale, la variazione delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori dell'esercizio rispetto a quelle costituite alla chiusura dell'esercizio precedente. È data evidenza delle riserve a carico dei riassicuratori del lavoro diretto e del lavoro indiretto. Sono indicate, altresì, le componenti che concorrono alla variazione.

II.7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati per partecipazioni agli utili nonché la variazione della riserva per gli importi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, incluse le variazioni per differenza cambi e per movimenti di portafoglio di cui alle istruzioni dettate al precedente punto I.1.c) e d).

È indicata in specifici sottoconti, distinti tra importi lordi e quote a carico dei riassicuratori, la variazione della riserva per partecipazione agli utili del lavoro diretto e quella del lavoro indiretto. E' data evidenza delle componenti che concorrono alla variazione.

II.8. Spese di gestione

Si applicano le istruzioni di cui al precedente punto I.7. in materia di imputazione per destinazione delle spese di gestione e di ripartizione delle spese inerenti all'acquisizione dei premi.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, delle spese di gestione del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.8.a) Provvigioni di acquisizione - il conto accoglie i compensi spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti inclusi quelli inerenti i rapporti di coassicurazione. Comprende inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Include altresì le sovrapprovvigioni e/o i rappels commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.

II.8.b) Altre spese di acquisizione - il conto accoglie le spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione di cui al punto precedente. In particolare, il conto comprende sia i costi direttamente che indirettamente imputabili, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, distinti in appositi sottoconti.

Tra i costi direttamente imputabili sono ricomprese, tra l'altro, le spese per le visite mediche, se a carico dell'impresa.

Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i rappels non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra, addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono compresi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.

II.8.c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare - il conto accoglie la variazione nell'esercizio delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. E' data separata evidenza, in appositi sottoconti, delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione.

II.8.d) Provvigioni di incasso - il conto accoglie la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi.

II.8.e) Altre spese di amministrazione - il conto accoglie le spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso, come definite all'articolo 53 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, sono ricomprese tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti.

Il conto include, altresì, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti.

Il conto accoglie inoltre gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

II.8.f) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - il conto accoglie le provvigioni su cessioni e retrocessioni nonché le partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori. E' data evidenza separata, mediante appositi sottoconti, delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili.

II.9. Oneri patrimoniali e finanziari

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

II.9.a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti per le quali è acceso apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.

Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.

Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

II.9.b) Rettifiche di valore sugli investimenti - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

II.9.c) Perdite sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

II.10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Il conto accoglie, distintamente per gli investimenti di cui alle classi D.I e D.II dell'attivo dello stato patrimoniale, i relativi oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì le minusvalenze non realizzate derivanti dalla conversione delle attività denominate in valuta.

In particolare, in relazione agli investimenti relativi a contratti con prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato, il conto comprende, in appositi sottoconti, gli oneri patrimoniali e finanziari, le perdite su realizzo e le minusvalenze non realizzate derivanti dai singoli prodotti.

In relazione agli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione è data evidenza in appositi sottoconti, distintamente per ogni fondo gestito, degli oneri patrimoniali e finanziari, delle perdite su realizzo e delle minusvalenze non realizzate derivanti dalle singole tipologie di investimento.

II.11. Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione

Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. Include, tra l'altro, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi di prima annualità, lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati, le commissioni corrisposte ai soggetti gestori dei fondi interni assicurativi e dei fondi pensione nonché le commissioni riconosciute agli intermediari per il mantenimento del portafoglio.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, di ciascuna componente degli oneri tecnici lordi e di quelli relativi alle cessioni in riassicurazione nonché degli oneri tecnici del lavoro diretto e del lavoro indiretto.

II.12. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e determinata secondo i criteri di cui all'articolo 23 del Regolamento.

II.13. Risultato del conto tecnico dei rami vita

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica dei rami vita, al netto delle cessioni in riassicurazione.

III. CONTO NON TECNICO

L'impresa che esercita congiuntamente le assicurazioni nei rami danni e nei rami vita deve dare evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali afferenti le due gestioni.

III. 1. Risultato del conto tecnico dei rami danni**III. 2. Risultato del conto tecnico dei rami vita****III. 3. Proventi da investimenti dei rami danni**

E' data apposita evidenza per ciascuna delle voci sotto riportate, mediante specifici sottoconti, dei proventi derivanti da investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate.

III.3.a) Proventi derivanti da azioni e quote - il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote.

III.3.b) Proventi derivanti da altri investimenti

III.3.b) aa) da terreni e fabbricati - il conto accoglie:

- affitti reali (e non figurativi) maturati nell'esercizio, compresi eventuali subaffitti;
- spese recuperate da affittuari in dipendenza di norme di legge o di pattuizioni contrattuali quali, tra l'altro, rimborsi per servizi generali, riscaldamento, condizionamento, portierato;
- altri ricavi quali, tra l'altro, introiti aventi natura risarcitoria, penalità per risoluzione anticipata di affittanze, corrispettivi di concessioni precarie per targhe, insegne, antenne;
- immobilizzazioni in corso.

III.3.b) bb) da altri investimenti - il conto accoglie i proventi da investimenti diversi da quelli precedenti, quali:

- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che comprendono:
 - gli interessi lordi maturati. Per i titoli zero coupon e per i titoli similari, la quota di competenza dell'esercizio è calcolata sulla base della differenza tra il valore di rimborso o il prezzo di avvenuto realizzo e il costo di acquisto;
 - gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole) di cui all'articolo 16, comma 16, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento;
- i proventi su quote di investimenti comuni;
- gli interessi su depositi presso enti creditizi;
- i proventi su investimenti finanziari diversi, tra cui sono inclusi i differenziali positivi su contratti swaps;
- gli interessi attivi sui conti di deposito trattenuti dalle cedenti per affari relativi al lavoro indiretto.

III.3.c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti - il conto include le rivalutazioni degli investimenti sopracitati dovute all'annullamento di precedenti svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti.

Accoglie altresì le plusvalenze da valutazione delle opzioni, futures e swaps di copertura in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.3.d) Profitti sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le plusvalenze derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli. Include, altresì, le plusvalenze su opzioni e futures nonché i premi incassati su opzioni vendute non esercitate alla scadenza.

III. 4. Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita per un importo pari a quello iscritto nella voce II.12, come stabilito all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

III. 5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni

I conti accolgono gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli investimenti della classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

E' data evidenza, mediante appositi sottoconti, per ciascuna delle voci sotto riportate, degli oneri derivanti da investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate.

III.5.a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi - il conto accoglie, tra l'altro, le imposte, le quote di ammortamento degli investimenti, diversi da terreni e fabbricati, nonché le spese inerenti il personale addetto alla gestione degli investimenti, per le quali è acceso apposito sottoconto; tali spese, in sede di redazione del bilancio, sono attribuite con criteri di proporzionalità alle voci che compongono gli oneri di gestione degli investimenti di cui all'allegato 23 alla nota integrativa. Per quanto attiene agli immobili sono altresì ricomprese le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli immobili nonché le spese condominiali.

Relativamente agli investimenti finanziari sono, tra l'altro, ricompresi i differenziali negativi su contratti swaps, i costi di custodia ed amministrazione nonché le spese derivanti da estrazioni o rimborso per scadenza.

Il conto accoglie altresì gli interessi passivi sui depositi trattenuti dall'impresa ai riassicuratori per rischi ceduti.

III.5.b) Rettifiche di valore sugli investimenti - il conto accoglie le svalutazioni degli investimenti effettuate in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 dettagliate, mediante appositi sottoconti, per tipologie di investimenti di cui alla classe "C" dell'attivo dello stato patrimoniale.

Include, inoltre, le quote di ammortamento dei terreni e fabbricati, le minusvalenze da valutazione di opzioni, futures e swaps in portafoglio alla chiusura dell'esercizio.

III.5.c) Perdite sul realizzo di investimenti - il conto accoglie le perdite derivanti dall'alienazione di investimenti non durevoli.

Accoglie, altresì, in apposito sottoconto, le minusvalenze su opzioni e futures nonché i premi su opzioni acquistate non esercitate alla scadenza.

III. 6. Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni

Il conto accoglie la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni, come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 del Regolamento.

III. 7. Altri proventi

Il conto accoglie i proventi delle attività diverse dagli investimenti, quali i proventi relativi alle macroclassi E "Crediti" e F "Altri elementi dell'attivo".

Il conto accoglie altresì le quote prelevate nell'esercizio dai fondi per rischi e oneri, tra le quali è ricompresa la quota da prelevare dal fondo rischi su cambi.

Accoglie inoltre i recuperi da terzi di oneri amministrativi e spese e le sopravvenienze su crediti precedentemente annullati o svalutati, diversi dai crediti verso assicurati per premi arretrati.

III. 8. Altri oneri

Il conto accoglie tra l'altro gli accantonamenti relativi alla macroclasse E "Fondi per rischi e oneri" quali gli accantonamenti ai fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili e ai fondi per imposte e gli altri accantonamenti tra cui sono inclusi quelli al fondo rischi su cambi.

Il conto include altresì gli oneri relativi alla macroclasse G "Debiti e altre passività" e, tra l'altro, gli oneri amministrativi e le spese per conto terzi, le quote di ammortamento degli attivi immateriali diversi dalle provvigioni di acquisizione e dalle altre spese di acquisizione, le perdite sui crediti, diversi dai crediti verso assicurati per premi, e gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti medesimi.

III. 9. Risultato della attività ordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione tecnica e patrimoniale ordinaria.

III.10. Proventi straordinari

Il conto accoglie i proventi estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, i profitti derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" di cui alla macroclasse "F" dello stato patrimoniale, le plusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le riprese di rettifiche di valore degli attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze attive diverse da quelle di cui alle istruzioni dettate al punto III.7 e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.

III.11. Oneri straordinari

Il conto accoglie gli oneri estranei alla gestione ordinaria dell'impresa. Comprende, tra l'altro, gli oneri derivanti da alienazione di "Altri elementi dell'attivo" dello stato patrimoniale, le imposte pagate nell'esercizio ma relative ad esercizi precedenti che non trovano copertura nel preconstituito fondo imposte, le minusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli, le rettifiche di valore su attivi immateriali di cui alla macroclasse "B", le sopravvenienze passive e la somma algebrica delle differenze derivanti dall'arrotondamento degli addendi del Conto Economico.

Il conto accoglie inoltre le minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda.

III.12. Risultato della attività straordinaria

Accoglie il risultato economico della gestione straordinaria.

III.13. Risultato prima delle imposte

III.14. Imposte sul reddito dell'esercizio

Il conto accoglie le imposte che gravano sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate.

III.15. Utile (perdita) d'esercizio

Accoglie il risultato positivo o negativo della gestione attribuibile al periodo amministrativo in chiusura.

ALLEGATO J

Allegato 13 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Si riporta lo schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale in base agli esiti della verifica effettuata sulle voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa sottoposto a verifica.

Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio all'interno di una sezione separata della Relazione di Revisione sul bilancio d'esercizio, rubricata GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

Per le imprese multiramo devono essere presentati due distinti giudizi, rispettivamente per la gestione vita e quella danni.

GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

In esecuzione dell'incarico conferitomi/ci da (*nome impresa*), ho/abbiamo sottoposto a verifica - ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 - le riserve tecniche (*per le sole imprese multiramo aggiungere "dei rami vita/danni" a seconda della gestione oggetto di verifica*), iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio de (*nome impresa*) chiuso al 31 dicembre N.

1. Giudizio positivo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 22/2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre N della (*nome impresa*), sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 22/2008.

2. Giudizio negativo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione.
(DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE).

Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 22/2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre N della (*nome impresa*), non sono sufficienti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 22/2008.

3. Impossibilità di esprimere un giudizio

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione.
(DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte in precedenza non siamo in grado di esprimere il giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre N della (*nome impresa*), in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 22/2008.

ALLEGATO K

Allegato n. 14 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'articolo 23-bis del Regolamento

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.

1. Principi generali

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

Tasso annuo di riferimento per i contratti espressi in euro da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

2. Principi generali sul tasso annuo di riferimento

1. Il tasso annuo di riferimento o TAR è determinato sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati al paragrafo 3, e denominato TMO.

3. Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO

1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.
2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:
 - a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al punto 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
 - b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al punto 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

4. Contratti con generica provvista di attivi

1. Il TAR, da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui al

paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del quattro per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TAR entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Assicurazioni di puro rischio

1. In deroga a quanto disposto al paragrafo 4, il TAR da applicare per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

6. Contratti con idonea provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui al paragrafo 3, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TAR si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TAR in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TAR applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al punto 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TAR non può superare la misura del sei per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TAR entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il TAR è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti al paragrafo 4.
6. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi rappresentativi delle riserve.

7. Contratti con specifica provvista di attivi

1. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TAR, in deroga a quanto disposto al paragrafo 4, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati di cui ai paragrafi 8 e 9, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.

8. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione

1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati risulta:
 - a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
 - b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

9. Rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati ai contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto

1. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7.1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi collegati tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TAR di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.
2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi collegati per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

10. Disposizioni per particolari tipologie di contratti

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 non si applicano per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TAR è determinato in base alle disposizioni di cui al paragrafo 4.
2. Per il calcolo delle riserve tecniche dei contratti a premio unico di cui al paragrafo 8, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione

dei corrispondenti attivi collegati.

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

11. Principi generali sulle riserve tecniche

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 16 e le riserve per spese future di cui al paragrafo 17, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate al paragrafo 12.1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.
3. Oltre alle riserve di cui ai punti 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 23-bis, comma 5, del Regolamento ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito al paragrafo 18.
4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.
5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto è in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.
6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai punti 1, 2 e 3.

12. Metodi di calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:
 - a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
 - b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
 - c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
 - d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.
2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le

imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dalle imprese non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

13. Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'IVASS può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui al paragrafo 15, o da altri elementi di giudizio.
3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

14. Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente TAR stabilito in base a quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10.
2. In deroga al principio indicato al punto 1, fermo restando quanto previsto al paragrafo 11.5, l'IVASS può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

15. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi sono presentati all'IVASS secondo gli schemi e le modalità definiti dal presente Regolamento.

16. Riserva matematica

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.
2. Tra le riserve matematiche di cui al punto 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrappremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrappremi dell'esercizio.

17. Riserva per spese future

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui al paragrafo 12.1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.
2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva rispetta il vincolo di cui al paragrafo 11.5.
3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

18. Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

Disposizioni generali

19. Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti ai paragrafi da 11 a 18, nel caso in cui le imprese valutino, ai fini della redazione del bilancio di cui al Titolo VIII, Capi I, II e III, del Codice, le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni del paragrafo 12.6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate al paragrafo 12.1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.
2. La metodologia di cui al punto 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del Codice.

20. Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite al paragrafo 19.1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui al paragrafo 17, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto al paragrafo 35.
2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al punto 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

21. Ambito operativo

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

22. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 19.1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TAR, calcolato ai sensi dei paragrafi da 2 a 10, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.
2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi a cui erano originariamente collegati i contratti siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il rating assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TAR di cui al paragrafo 4, determinato all'epoca di emissione dei contratti.
4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in base ai principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al punto 2.
5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 24 a 32 ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui ai paragrafi 45 e 46.

23. Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.
2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al punto 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a cui sono collegati i contratti.

Rendimento attuale e prevedibile

24. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale di cui al paragrafo 27.
2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.
3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai punti 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischio delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione è estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e riguarda intere gestioni separate.
4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al punto 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai punti 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.
5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati nei paragrafi 29 e 30 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

25. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale di cui al paragrafo 27, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui al paragrafo 24.4.
2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nei paragrafi da 24 a 32.

26. Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi

delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 7.

27. Orizzonte temporale

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto, le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.
2. L'orizzonte temporale di cui al punto 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.
3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.
4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al punto 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.
5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

28. Criteri di organizzazione e di analisi dei dati

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.
2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

29. Portafoglio delle attività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, tengono conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
 - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di

- capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
- c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
- d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
- e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
- f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
- g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
- h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
- i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

30. Portafoglio delle passività

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui al paragrafo 24, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.
2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
 - a) la struttura dell'impegno finanziario;
 - b) la misura della garanzia finanziaria;
 - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
 - d) la forma contrattuale;
 - e) la tipologia tariffaria;
 - f) la tipologia del premio;
 - g) la periodicità del premio;
 - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
 - i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
 - l) le opzioni contrattuali;
 - m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
 - n) il canale di acquisizione;
 - o) le frequenze di eliminazione per singola causa;
 - p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

31. Redditi attesi

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui al paragrafo 24.1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.
2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
 - a. i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi *forward* derivata dai tassi *swap*, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
 - b. i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività è stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
 - c. le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del

prezzo *forward* determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al punto 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
 - a. derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
 - b. essere inseriti nel calcolo di cui al punto 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.
4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.
5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'IVASS una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

32. Relazione sul rendimento attuale e prevedibile

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dal responsabile della funzione attuariale.
2. Nella relazione di cui al punto 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui al paragrafo 31.4.
3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.
4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al punto 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al punto 3.

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

33. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dal paragrafo 22, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.
2. Lo stesso criterio di cui al punto 1 è applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi del paragrafo 24.4.
3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui al paragrafo 25.
4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti al paragrafo 27.

34. Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui al paragrafo 22.1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.
2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al punto 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui al paragrafo 36 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.
3. Per i contratti di cui al paragrafo 22.3 e 22.4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.
4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 14-*bis* al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nell'allegato 14 *bis*.
5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Disposizioni generali

35. Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dal paragrafo 15.2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui ai paragrafi 22 e 23, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi del paragrafo 19.1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.
2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del punto 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

36. Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 35.1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.
2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

37. Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.
2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

38. Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.
2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al punto 1. Il coefficiente per l'attualizzazione tiene conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.
3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al punto 2, coefficienti di propensione

a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione sono comunque valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.

4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.
5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

39. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 11 a 18.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente allegato, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 14.1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

40. Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nei paragrafi da 11 a 18.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al punto 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente allegato, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui al paragrafo 14.1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al punto 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità.
5. Ai fini del punto 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni è ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi collegati rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.

41. Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI

1. Per i contratti di cui ai paragrafi 39 e 40, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.
2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai punti 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

Adempimenti della funzione attuariale sulle riserve tecniche

42. Compiti della funzione attuariale sulle riserve tecniche

1. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente allegato.
2. La funzione attuariale svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine la funzione attuariale reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.
3. Per i contratti di cui ai paragrafi 39 e 40, la funzione attuariale verifica che la tipologia e la composizione degli attivi collegati alle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.
4. La funzione attuariale verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui al paragrafo 15.2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

43. Relazione tecnica al bilancio

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui all'articolo 23-bis, comma 3, del Regolamento, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 14-ter del presente Regolamento.

44. Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile

1. Il responsabile della funzione attuariale sottoscrive la relazione di cui al paragrafo 32.1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 24 a 32 ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

45. Controlli sul rendimento attuale e prevedibile

1. La funzione attuariale verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui ai paragrafi da 24 a 32 e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui al paragrafo 30.2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.
2. La funzione attuariale controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami vita

46. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'IVASS, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.
2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al punto 1, con riferimento alle riserve tecniche.

47. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione attuariale

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 23-bis del Regolamento, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS,

rimettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 43.1, corredata delle specifiche motivazioni.

2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui al paragrafo 42, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, lo segnala all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Altri obblighi di informativa

48. Libero accesso ai dati aziendali

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati.

ALLEGATO L

Allegato n. 14-bis – Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive si definisce:

- 1) "**rendimento realizzabile**" il vettore dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui al paragrafo 22.1 dell'allegato 14 e di eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari. Per i contratti di cui al paragrafo 22.3 e 22.4 dell'allegato 14, non è previsto l'abbattimento di un quinto, ma è possibile introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
- 2) "**rendimento realizzabile retrocesso**" il vettore dei rendimenti realizzabili ai quali è applicata, con riferimento alle condizioni contrattuali, un'aliquota media di retrocessione. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni, gravanti direttamente sulla gestione, o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
- 3) "**riserva necessaria**", la riserva che l'impresa deve accantonare per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente;
- 4) "**riserva disponibile**", la riserva a disposizione dell'impresa calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 3) e 4) possono essere stimate, per gli anni che cadono nell'orizzonte temporale considerato, sulla base di dati aggregati utilizzando un metodo di tipo **ricorrente contabile**. La riserva matematica in base ai premi puri, appostata all'inizio del periodo di osservazione, deve essere comprensiva delle riserve eventualmente costituite ai sensi del paragrafo 36 dell'allegato 14 e al lordo della riassicurazione.

Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

$$V_t = V_{t-1} * (1+i) + (P-L) * (1+i)^{0,5}$$

Dove:

i = tasso di interesse,

V_{t-1} = la riserva all'inizio dell'anno

P = stima dei premi puri dell'anno

L = stima delle liquidazioni di competenza dell'anno.

Nel seguito vengono descritti alcuni metodi per il calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Il primo metodo (Metodo A) consente di stimare le esigenze di integrazione senza effettuare alcuna forma di compensazione tra le differenze di segno opposto di cui al paragrafo 34.1 dell'Allegato 14.

Atteso che l'impresa può valutare se la propria situazione finanziaria consenta di utilizzare altri metodi basati su una **compensazione** di risultati parziali (di ciascun livello di garanzia finanziaria, di singoli esercizi, etc.), sono illustrati anche ulteriori metodologie di calcolo.

METODO A: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – senza compensazioni

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere e l'ammontare delle relative riserve matematiche appostate alla data di valutazione.

Per ciascun livello di garanzia finanziaria delle polizze in portafoglio si deve determinare:

- il **rendimento realizzabile**;
- il **rendimento realizzabile retrocesso**;
- il **rendimento garantito** con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile, tenuto conto della stima dei movimenti di portafoglio previsti, si determinano per ciascun anno dell'orizzonte temporale preso a riferimento per le stime:

- la **riserva necessaria**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
- la **riserva disponibile**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'integrazione di riserva.

Per il calcolo della riserva disponibile alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere sempre posta pari a quella necessaria riferita alla stessa epoca (t-1).

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dall'allegato 14 costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per ciascun livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al minore tra il rendimento realizzabile ed il maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la **riserva disponibile**, senza effettuare il suddetto riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando, quale tasso di interesse (i) da applicare nel ricorrente contabile, il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della **riserva aggiuntiva**, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria, senza considerare, pertanto, alcun tipo di compensazione.

METODO B: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria - compensazione tra periodi annuali

La metodologia è analoga al "METODO A" con l'unica variante che per il calcolo della **riserva disponibile** alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva disponibile di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere posta pari a quella necessaria riferita allo stesso anno ($t-1$) se, e solo se, risulta inferiore a quest'ultima. Pertanto, nello sviluppo dei calcoli, può verificarsi che la riserva disponibile e quella necessaria di inizio periodo non coincidano.

Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.

La somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti dallo sviluppo delle riserve sull'intero orizzonte temporale previsto dall'allegato 14 costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per singolo livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di **riserva aggiuntiva** determinando la **riserva disponibile** senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando quale tasso di interesse sempre il rendimento realizzabile. Il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi attualizzati, calcolati sull'intero orizzonte temporale, costituisce l'integrazione di riserva per singolo livello di garanzia finanziaria.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria.

METODO C: Riserva aggiuntiva - compensazione tra livelli di garanzia finanziaria e tra periodi annuali

Per ciascun livello di garanzia finanziaria dei contratti in portafoglio si deve determinare la **riserva necessaria**, utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento e la **riserva disponibile**, utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile senza effettuare il riallineamento con la riserva necessaria

L'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata con il tasso di rendimento realizzabile.

Una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sui singoli livelli di garanzia finanziaria, l'importo della riserva aggiuntiva è pari, per l'intera gestione separata, al più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nell'orizzonte temporale esaminato.

Tale metodo prevede la possibilità di compensazione, per singola gestione separata, tra saldi di segno opposto riferiti ai diversi livelli di garanzia finanziaria nonché ai diversi periodi annuali.

In ogni caso la valutazione della riserva disponibile deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse realizzabile che risulti il più prudente tra quelli applicabili alla luce degli eventuali abbattimenti e dei margini di prudenzialità di cui al paragrafo 34 dell'allegato 14.

Pertanto, nel caso di gestioni separate in cui sono presenti anche le riserve di contratti emessi in data antecedente al 19 maggio 1995, le valutazioni della riserva disponibile dovranno essere comunque operate tenendo conto dell'abbattimento di un quinto dei tassi prevedibili ovvero degli ulteriori eventuali margini di prudenzialità adottati con riferimento alle riserve degli altri contratti della gestione separata.

ALTRI METODI

Qualora esistano gestioni patrimoniali separate con composizione e regole di gestione simili, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva, si può valutare, a seguito di necessarie verifiche esplicitamente documentate, il ricorso a forme di compensazione tra diverse gestioni separate. Il ricorso a tale metodologia è consentito nel rispetto dei principi di prudenza ed è vincolato ai seguenti requisiti:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro **omogenee** quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve essere effettuata tra fondi che presentano uno o più livelli di garanzia finanziaria per i quali la costituzione della riserva aggiuntiva dovesse risultare necessaria anche nel caso in cui si assumessero come rendimenti realizzabili il cento per cento dei rendimenti prevedibili. Infatti per tali livelli l'impresa, pur in presenza di effetti di compensazione, deve comunque fare ricorso a mezzi propri.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra gestioni separate il calcolo dei saldi annui attualizzati, per singola gestione, verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".

I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.

Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

ALLEGATO M

Allegato n. 14-ter – Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale.

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, nella quale è riportata la valutazione della funzione attuariale, è preceduta dalla seguente intestazione:

"RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 23-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008 PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO (ANNO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE)".

1. CONTROLLI SULLA VERIFICA DEL PORTAFOGLIO

Il responsabile della funzione attuariale descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico dell'intero portafoglio ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicità degli stessi.

Il responsabile della funzione attuariale evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

2. METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

2.1 METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA

Il responsabile della funzione attuariale riporta la descrizione dettagliata dei criteri di calcolo e delle basi tecniche adottati dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche, dando evidenza dell'eventuale ricorso, da parte dell'impresa, ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, di cui al paragrafo 12.2 dell'allegato 14.

a) Riserve matematiche

Il responsabile della funzione attuariale descrive i criteri di calcolo delle riserve matematiche, ivi comprese le riserve per sovrappremi sanitari e professionali, riportate nella classe C.II.1 di bilancio, al netto delle poste indicate ai successivi punti b), c) ed e) del presente paragrafo.

b) Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario (riserva per rischio di tasso di interesse garantito e riserve per sfasamento temporale), il responsabile della funzione attuariale illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati, sia con riferimento ai contratti collegati alle gestioni separate che agli altri contratti con garanzia.

In tal caso, il responsabile della funzione attuariale indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

Il responsabile della funzione attuariale rinvia all'allegato a) nel quale indica i vettori dei tassi di rendimento attuali e prevedibili impiegati nella valutazione delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito e all'allegato b) nel quale fornisce l'evidenza, per ogni gestione separata, degli importi di riserva, distinti per tasso garantito e per struttura delle garanzie offerte (consolidamento annuale, garanzia a scadenza...). Nell'allegato b) viene resa analoga informativa, anche con riferimento ai contratti che, pur non essendo legati alle gestioni separate, contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario o non le abbia costituite per alcune gestioni separate o per alcune tipologie di contratti, il responsabile della funzione attuariale ne illustra le ragioni tecniche.

c) Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (riserva per rischio demografico e altre riserve aggiuntive), il responsabile della funzione attuariale illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati.

In tal caso, il responsabile della funzione attuariale indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

Per le rendite in godimento presenti in portafoglio, qualora l'impresa abbia ritenuto di adottare nel calcolo delle riserve aggiuntive per rischio demografico, basi tecniche meno prudenti rispetto a quelle impiegate per la determinazione di nuovi prodotti, il responsabile della funzione attuariale riferisce le giustificazioni adottate dall'impresa e le condizioni particolari che hanno determinato tale scelta.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario, il responsabile della funzione attuariale ne illustra le ragioni tecniche.

d) Riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

Il responsabile della funzione attuariale descrive i criteri di calcolo delle riserve tecniche, riportate nella classe D di bilancio, costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio finanziario nonché costituite per coprire gli impegni derivanti dai contratti di ramo VI.

e) Riserve aggiuntive dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

Il responsabile della funzione attuariale evidenzia, in modo analitico, le motivazioni tecniche che hanno reso necessario l'accantonamento a riserva nella classe C.II.1 del bilancio nonché i criteri adottati per il calcolo della stessa.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive, il responsabile della funzione attuariale ne illustra le ragioni tecniche.

f) Riserve per spese future

Il responsabile della funzione attuariale descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati per la determinazione della riserva per spese future riportate nella classe C.II.5 di bilancio indicando, in particolare, le basi tecniche utilizzate per il calcolo della riserva stessa.

g) Riserve supplementari per rischi generali e altre riserve tecniche.

Il responsabile della funzione attuariale descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva supplementare per rischi generali e di altre riserve tecniche riportate nella classe C.II.5 di bilancio.

h) Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni

Il responsabile della funzione attuariale descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva per partecipazione agli utili e ristorni riportata nella classe C.II.4 di bilancio.

i) Riserve per somme da pagare

Il responsabile della funzione attuariale riferisce in ordine alla conformità ai criteri di calcolo di cui all'articolo 23-bis, comma 5, del presente Regolamento utilizzati dall'impresa per la costituzione delle riserve per somme da pagare riportata nella classe C.II.3 di bilancio.

j) Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

Il responsabile della funzione attuariale descrive i metodi adottati per il calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari riportate nella classe C.II.2 di bilancio.

2.2 VALUTAZIONI TECNICHE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE

Il responsabile della funzione attuariale fornisce l'indicazione dei controlli da lui effettuati, nel corso dell'esercizio, sulle procedure di calcolo adottate dall'impresa. Inoltre descrive le analisi effettuate sulle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche e fa rinvio all'allegato c) nel quale riporta, per le principali tipologie tariffarie, le basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e quelle corrispondenti adottate per la costituzione delle riserve tecniche appostate nel bilancio di esercizio.

a) Ipotesi finanziarie

Il responsabile della funzione attuariale riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi finanziarie adottate nel calcolo delle riserve tecniche, tenendo conto anche dell'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, attuale e prospettica, a fronte degli impegni assunti.

Qualora il responsabile della funzione attuariale, nella relazione di cui al paragrafo 32.1 dell'allegato 14, abbia riportato eventuali osservazioni, di metodo e di merito, in relazione alla stima dei rendimenti attuali e prevedibili o abbia indicato la necessità di introdurre eventuali margini di prudenzialità ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per

rischio di tasso di interesse garantito, ne dà adeguata evidenza.

b) Ipotesi demografiche e altre basi tecniche

Il responsabile della funzione attuariale riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi demografiche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per rischio demografico, nonché su ogni altra base tecnica utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.

Al fine di evidenziare i margini di prudenzialità contenuti nelle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche di bilancio, il responsabile della funzione attuariale riporta le risultanze del confronto operato dall'impresa ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 9, del presente Regolamento.

c) Ipotesi per spese future

Il responsabile della funzione attuariale riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi adottate dall'impresa ai fini della determinazione della riserva per spese future, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per spese.

In particolare, qualora l'impresa abbia determinato le riserve per spese future secondo le disposizioni di cui al paragrafo 20 dell'allegato 14 e abbia costituito anche una riserva aggiuntiva per spese, ai sensi del paragrafo 35.2 del medesimo allegato, il responsabile della funzione attuariale riporta le proprie valutazioni con riguardo alle risultanze dell'analisi condotta dall'impresa sulle spese amministrative e le provvigioni che ritiene di dover sostenere.

Il responsabile della funzione attuariale evidenzia eventuali valutazioni implicite adottate dall'impresa nel calcolo della riserva per spese future ed esprime la propria opinione sulla presenza di eventuali margini contenuti nei premi nonché sull'adeguatezza delle metodologie adottate per la determinazione dell'accantonamento implicito.

d) Altre basi tecniche

Il responsabile della funzione attuariale riporta le risultanze delle valutazioni effettuate su altre basi tecniche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve.

e) Procedure di calcolo

Il responsabile della funzione attuariale descrive le proprie valutazioni ai fini della verifica della correttezza delle procedure impiegate dall'impresa per il calcolo delle singole voci di riserva e ne riporta gli esiti.

3. VALORI

Il responsabile della funzione attuariale rinvia all'allegato d) nel quale fornisce l'evidenza degli importi delle riserve tecniche afferenti ad ogni singolo ramo, ripartite secondo le voci richiamate al precedente punto 2.1.

4. OSSERVAZIONI

a) Osservazioni di carattere generale

Nel presente paragrafo il responsabile della funzione attuariale riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

b) Osservazioni critiche

Il responsabile della funzione attuariale illustra gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel corso delle verifiche, segnalando, anche nel caso in cui ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulla sufficienza delle riserve tecniche, eventuali dissensi rispetto all'interpretazione, da parte dell'impresa, delle norme di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche nonché possibili inadeguatezze amministrative e contabili.

5. RILIEVI

Qualora le procedure amministrative e contabili non diano una sufficiente affidabilità o qualora ricorrano altri motivi che non consentono di esprimere un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche o rendono impossibile il rilascio del giudizio stesso, il responsabile della funzione attuariale illustra analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio, ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

6. GIUDIZIO SULLE RISERVE TECNICHE

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione che deve essere rilasciata dal responsabile della funzione attuariale.

Il responsabile della funzione attuariale, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro, ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche:

"Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto b), attesto che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari

a.....euro, risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari”.

3) Rilascio di giudizio negativo:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro, non risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari”.

4) Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5, non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa né sulla sufficienza delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano, che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro”.

Data..... Firma del responsabile della funzione attuariale

Allegati alla relazione tecnica

- a) VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO
- b) EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE
- c) TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE
- d) EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO

Allegato a)

VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO	TASSO ANNO N	TASSO ANNO N+1	TASSO ANNO N+2	TASSO ANNO N+3	TASSO ANNO N+4
<i>gestione 1</i>						
<i>gestione 2</i>						
.....						

Allegato b)

EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE

(importi in migliaia di euro)

DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO	LINEE DI GARANZIA	STRUTTURA DELLE GARANZIE (consolidamento annuale, garantito a scadenza,...)	RISERVA MATEMATICA
<i>gestione 1</i>%%%%		
totale gestione 1			
<i>gestione 2</i>%%%%		
totale gestione 2			
.....%%%%		
totale.....			

Allegato c)

TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE PRINCIPALI TARIFFE E DELLE RISERVE

(SCHEMA LIBERO)

Allegato d)

EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO

(valori in migliaia di euro)

TIPOLOGIA DI RISERVA	RAMO I	RAMO II	RAMO III	RAMO IV	RAMO V	RAMO VI	TOTALE
LAVORO DIRETTO Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi) Riserva sovrappremi sanitari e professionali Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale Riserva aggiuntiva per rischio demografico Altre riserve aggiuntive Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 209/2005 Totale riserva matematica classe C.II.1 Riserva per spese future (classe C.II.5) Riserve supplementari per rischi generali (classe C.II.5) Altre riserve tecniche (classe C.II.5) Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (classe C.II.4) Riserva per somme da pagare (classe C.II.3) Riserva premi delle assicurazioni complementari (classe C.II.2) Totale riserve tecniche classe C Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 209/2005 Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. 209/2005 Totale riserve di classe D.I Totale riserve di classe D.II TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO DIRETTO							
TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO INDIRETTO							
TOTALE RISERVE TECNICHE							

ALLEGATO N

Allegato n. 15 – Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

Il presente allegato si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le imprese locali.

1. Principi generali

1. Le imprese che esercitano i rami danni hanno l'obbligo di costituire, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del Regolamento, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
2. Le imprese costituiscono le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.
3. Le imprese calcolano le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituiscono, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:
 - a) la riserva premi;
 - b) la riserva sinistri;
 - c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;
 - d) le riserve di perequazione;
 - e) la riserva di senescenza;
 - f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.
4. Le imprese si dotano di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese dispongono di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

Riserva premi

2. Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della

ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-ter, comma 6, del Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati ai paragrafi da 9 a 20.

3. Verifiche sulla riserva premi

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

4. Costituzione della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.
3. Le imprese, nell'ambito di ciascun ramo, calcolano la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati nel paragrafo 5.
4. In deroga alle disposizioni di cui al punto 3, le imprese, per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, applicano i criteri di calcolo della riserva per frazioni di premio definiti nell'allegato 15-bis.

5. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese determinano la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui al paragrafo 4.1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, le imprese possono determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo "pro rata

temporis” e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. Le imprese, qualora effettuino il calcolo con un metodo forfettario, conservano nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al punto 2.
4. Non è consentito nell’ambito dello stesso ramo l’utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai punti 1 e 2.

6. Costituzione della riserva per rischi in corso

1. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell’esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui ai paragrafi 12, 15 e 18, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.
2. Le imprese valutano e costituiscono la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 3.

7. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. Le imprese, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 6.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell’esercizio, definiscono un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell’esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. Le imprese, in alternativa a quanto disposto al punto 1, possono determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui al paragrafo 8.
3. Le imprese, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considerano gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti collegati alle riserve tecniche.

8. Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.
2. Il valore prospettico di cui al punto 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell’esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo

di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

3. Le imprese individuano l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.
4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza le imprese considerano l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione, e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
5. Le imprese calcolano il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti, in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al punto 1, e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.
6. Le imprese costituiscono la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al punto 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al punto 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

9. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integrano la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente Allegato.

10. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione

1. Le imprese, per le assicurazioni del ramo cauzione, costituiscono una riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa in base ai criteri definiti dal paragrafo 11.
3. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi delle assicurazioni del ramo cauzione.

11. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione

1. Le imprese, determinano la riserva integrativa di cui al paragrafo 10 separatamente per le seguenti tipologie di rischio:
 - a) Garanzie di contratto:
 - 1) Appalti
 - 2) Assimilate appalti
 - 3) Concessioni esattoriali
 - 4) Fedeltà

- 5) Appalti esteri
- b) Garanzie per obblighi di legge:
 - 1) Diritti doganali
 - 2) Assimilate doganali
 - 3) Diritti – Regolamenti UE
 - 4) Pagamenti e rimborsi imposte
 - 5) Garanzie giudiziali
- c) Altre garanzie

2. Per ciascuna delle tipologie di rischio di cui al punto 1, le imprese tengono conto del valore assunto al termine dell'esercizio dal rapporto tra la riserva per frazioni di premi, prima dell'integrazione, ed i premi lordi contabilizzati (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o inferiore al trentacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	35%
premi esercizio N-1	30%
premi esercizio N-2	25%
premi esercizio N-3	10%
premi esercizio N-4	5%

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al trentacinque per cento ed inferiore o uguale al settantacinque per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari al prodotto tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al punto 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:

$$1-0,5*(RP/P\%-35\%)/65\%$$

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia superiore al settantacinque per cento ed inferiore al cento per cento, le imprese determinano la riserva integrativa, di cui al paragrafo 10.1, in misura pari all'importo complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti percentuali:

premi esercizio N	100%-RP/P%
premi esercizio N-1	21%
premi esercizio N-2	17%
premi esercizio N-3	7%
premi esercizio N-4	3%

6. Nel caso in cui il rapporto di cui al punto 2 sia uguale o superiore al cento per cento le imprese non costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese calcolano comunque la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1, mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro esercizi precedenti delle percentuali di cui al punto 5. Qualora tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui al punto 6 le imprese non

costituiscono la riserva integrativa di cui al paragrafo 10.1.

12. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui punto 1, le imprese aggiungono alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti al paragrafo 13.
3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, le imprese cessano di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al punto 2.
4. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri del paragrafo 14. In tal caso le imprese non operano l'accantonamento aggiuntivo di cui al punto 2 e determinano la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi del paragrafo 14.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al punto 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

13. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali operano l'accantonamento integrativo, di cui al paragrafo 12.2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.
2. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al punto 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi	Aliquote di accantonamento
(%)	(%)
-	-
84	1,00
83	2,00
82	3,00
81	4,00
80	5,00
79	6,00
78	7,00
77	8,00
76	9,00
75 e rapporto inferiore	10,00

14. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

1. Le imprese possono utilizzare la riserva integrativa di cui al paragrafo 12, al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi, di cui al paragrafo 13 risulti pari o superiore al centosei per cento.
2. Le imprese determinano l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi	Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio
(%)	(%)
-	-
106	1,00
107	2,00
108	3,00
109	4,00
110	5,00
111	6,00
112	7,00
113	8,00
114	9,00
115 e rapporto superiore	10,00

15. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione

vulcanica e fenomeni connessi, costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 16.
3. La riserva integrativa, di cui al punto 1, non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.
4. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 17. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 17.
5. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

16. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1 in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.
2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, ai fini del calcolo di cui al punto 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 17, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

17. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

1. Le imprese utilizzano la riserva integrativa di cui al paragrafo 15, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

18. Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituiscono la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.
2. Ai fini dell'adempimento di cui al punto 1, le imprese determinano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 19.
3. Le imprese utilizzano la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti al paragrafo 20. In tal caso le imprese valutano la riserva integrativa di cui al punto 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi del paragrafo 20.
4. Le imprese operano le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

19. Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese determinano l'importo della riserva integrativa di cui al paragrafo 15.1 in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.
2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, ai fini del calcolo di cui al punto 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.
3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi del paragrafo 20, all'importo di cui al punto 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

20. Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese utilizzano la riserva di cui al paragrafo 19, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.
2. Le imprese imputano alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

Riserva sinistri

21. Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

22. Verifiche sulla riserva sinistri

1. Le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
2. Le imprese dispongono di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

23. Costituzione della riserva sinistri

1. Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.
2. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti sono comunque appostate tra le riserve sinistri.
3. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.
4. Le imprese nella determinazione delle riserve sinistri non possono considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri, né operare altre forme di deduzione o sconti.

24. Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.
2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 22.
3. Le imprese, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tengono in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.

4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al punto 1 non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affiancano alle valutazioni di cui al punto 1 metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.
5. In deroga a quanto disposto al punto 1, limitatamente alla generazione corrente, le imprese, eccetto che per i rami credito e cauzioni, possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 25.
6. Le imprese, nel caso di spese di liquidazione, non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvedono alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.
7. Qualora le imprese debbano pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valutano la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

25. Criterio del costo medio per la generazione corrente

1. Le imprese, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui al paragrafo 24.5, individuano preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.
2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, le imprese definiscono, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.
3. Le imprese, per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del punto 2, applicano il metodo dell'inventario.

26. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 24.4, le imprese applicano, ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo, adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.
2. Le imprese provvedono a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al punto 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, le imprese selezionano prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, le imprese considerano, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri, connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali di cui al punto 1, le imprese, sulla base del metodo dell'inventario, procedono ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

27. Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione.

28. Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. Le imprese costituiscono la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri di cui al punto 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

29. Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

1. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.
2. Le imprese, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'articolo 30, possono adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al punto 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.
3. Le imprese verificano che i valori stimati per la riserva di cui al paragrafo 27 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

Riserva sinistri del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

30. Costituzione della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

1. Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei "forfait gestionario" dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto.
2. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei "forfait debitrice".

31. Criteri di calcolo della riserva sinistri per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva sinistri del ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, applicano i criteri di cui ai paragrafi da 23 a 29.
2. Le imprese determinano l'importo complessivo della riserva sinistri da iscrivere in bilancio sulla base dell'importo determinato a partire dalle valutazioni analitiche dei sinistri definiti al paragrafo 30.1, aggiungendo i "forfait debitrice" relativi ai sinistri definiti al paragrafo 30.2 dovuti dall'impresa alla fine dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 2, le imprese considerano i "forfait gestionario" e i "forfait debitrice" individuati secondo i criteri per l'iscrizione nella riserva sinistri dettati dal presente Allegato.

Riserva sinistri dei rami credito e cauzioni

32. Costituzione della riserva sinistri per il ramo credito

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo credito di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui ai paragrafi da 23 a 29, costituiscono la riserva sinistri quando ricorra una delle seguenti fattispecie:
 - a) Insolvenza di diritto del debitore per:
 - 1) fallimento;
 - 2) liquidazione coatta amministrativa;
 - 3) concordato preventivo;
 - 4) amministrazione controllata;
 - 5) amministrazione straordinaria;
 - 6) procedure equivalenti all'estero.
 - b) Insolvenza di fatto del debitore per:
 - 1) procedura esecutiva;
 - 2) scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori (proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore e debitore purché previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali;
 - 3) concordato stragiudiziale;
 - 4) concorde constatazione, tenuto conto della situazione del debitore, della improbabilità di pagamenti anche parziali del debito e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
 - 5) accertato inadempimento dell'obbligazione nell'assicurazione dei rischi politici.

2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore, la riserva sinistri è in ogni caso costituita a seguito della comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la possibilità degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore, la riserva sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato, è in ogni caso costituita:
 - a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 1);
 - b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 2);
 - c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 3);
 - d) alla data della concorde constatazione da parte dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 4);
 - e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per il caso di cui al punto 1, lettera b, punto 5).
4. Le imprese nella costituzione della riserva sinistri tengono conto delle seguenti tipologie di rischio:
 - a) crediti commerciali all'interno;
 - b) crediti commerciali all'esportazione;
 - c) vendite rateali;
 - d) crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale;
 - e) crediti derivanti da contratti di leasing.

33. Criteri particolari di calcolo della riserva sinistri per il ramo credito

1. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 21.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero. Le eventuali anticipazioni sono considerate come pagamenti parziali di sinistri.
2. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del debitore di cui al paragrafo 32.1 lettera b, punto 2), nella valutazione della riserva sinistri le imprese possono tenere conto dell'evoluzione dei propri dati storici, riferiti alle singole tipologie di rischio di cui al paragrafo 32.4, alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di sinistri, purché affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente documentati.

34. Costituzione della riserva sinistri per il ramo cauzione e criteri particolari di calcolo

1. Le imprese per i contratti di assicurazione classificati nel ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, fatti salvi i principi generali di cui ai paragrafi da 23 a 29, costituiscono la riserva sinistri sia in caso di richiesta di incameramento della cauzione, sia comunque al verificarsi di atti o fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i presupposti della prestazione della garanzia.
2. Le imprese valutano la riserva sinistri in misura pari alla somma assicurata e possono, in deroga al paragrafo 23.4, ridurre l'importo solo in presenza di documentati elementi

oggettivi comprovanti l'esigibilità certa delle somme portate in deduzione e la capacità dell'impresa al relativo recupero.

Procedure e rilevazione dei dati

35. Procedure

1. Le imprese impartiscono adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui al paragrafo 23.1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo ai sensi dell'articolo 23-ter del Regolamento.

36. Organizzazione e conservazione dei dati

1. Le imprese dispongono di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.
2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al punto 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.
3. Le imprese conservano tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

Riserve di perequazione

37. Definizione di riserve di perequazione

1. Le imprese che esercitano l'attività assicurativa nei rami danni costituiscono, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

38. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. Le imprese, alla fine di ogni esercizio, aggiungono alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 39.
3. La riserva di perequazione di cui al punto 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque

esercizi precedenti a quello di valutazione.

4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, le imprese non operano l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determinano la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dal paragrafo 40.

39. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Le imprese determinano l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al paragrafo 38.2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione, relativo ai rischi delle assicurazioni dirette e indirette.

40. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese utilizzano, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

41. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituiscono, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate con decreto di cui all'articolo 23-ter, comma 9, del Regolamento, emanato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS

Riserva di senescenza

42. Definizione della riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice.

43. Costituzione della riserva di senescenza

1. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.
2. Le imprese costituiscono la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.
3. Le imprese determinano la riserva di senescenza in base ai criteri di cui al paragrafo 44.

44. Criteri di calcolo della riserva di senescenza

1. Le imprese valutano la riserva di senescenza di cui al paragrafo 42 in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.
2. Le imprese valutano la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.
3. In deroga a quanto disposto ai punti 1 e 2, le imprese per i contratti a premio annuo possono determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfetario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 43.1.
4. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui al punto 3.

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

45. Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

Adempimenti della funzione attuariale dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti

46. Funzioni in materia di riserve tecniche

1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, la funzione attuariale:

- a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;
 - b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
 - c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del punto 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni del paragrafo 47, nella quale il responsabile della funzione attuariale riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.

47. Relazione tecnica al bilancio

1. Il responsabile della funzione attuariale redige e sottoscrive la relazione tecnica sulle riserve dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio, prevista dall'articolo 23-ter del Regolamento.
2. La relazione tecnica sulle riserve, di cui al punto 1, è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 15-ter del Regolamento.

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

48. Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti

1. Qualora la funzione attuariale non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza di cui all'articolo 23-ter, comma 2 del Regolamento, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS, trasmettendo copia della relazione tecnica di cui al paragrafo 47 corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora la funzione attuariale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dai paragrafi 46 e 47, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, effettua apposita segnalazione all'organo di amministrazione e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, che ne informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

Altri obblighi di informativa

49. Libero accesso ai dati aziendali

1. Qualora l'impresa non garantisca alla funzione attuariale il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa, previo avviso scritto all'impresa di ottemperare

entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'IVASS il permanere degli impedimenti rilevati.

Disposizioni finali

50. Riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'articolo 23-*ter*, comma 9, del Regolamento, per il calcolo delle riserve di perequazione per i rischi di calamità naturali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale n.705 del 19 novembre 1996.

51. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

1. Alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice, si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO O

Allegato n. 15-bis - Disciplina particolare per la determinazione della riserva per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991

1.1 In relazione ai contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, l'impresa determina, alla fine di ciascun esercizio, le riserve per frazioni di premi secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi 2.1-2.2 e 3.1-3.3.

2.1 L'impresa calcola la riserva analiticamente contratto per contratto, determinando l'accantonamento sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione di cui agli articoli 51 e 52 del d.lgs.173/97, limitatamente ai costi direttamente imputabili.

2.2 Per ciascun contratto, l'importo della riserva non può essere inferiore:

- a) all'importo della quota di premio relativa all'ammontare del capitale esposto a rischio all'inizio dell'esercizio successivo, per le assicurazioni del credito nelle vendite rateali e, in generale, per tutte le assicurazioni del credito che coprono rischi decrescenti nel tempo;
- b) all'importo dell'intero premio dovuto fino alla cessazione della garanzia, per le assicurazioni del credito che coprono rischi relativi ad eventi verificabili ad una determinata scadenza;
- c) all'importo delle quote di premio di competenza degli esercizi successivi, maggiorato del 10%, per le assicurazioni del credito che coprono rischi costanti nel tempo.

3.1 In alternativa a quanto disposto ai paragrafi 2.1-2.2, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio in misura forfettaria, sulla base dei premi lordi contabilizzati. La riserva in questo caso non può essere inferiore:

- a) al 50% dei relativi premi lordi contabilizzati dell'esercizio, per le assicurazioni del credito commerciale;
- b) all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla seguente tabella ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio e degli esercizi precedenti, per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella tabella stessa:

	Vendite rateali di beni mobili	Vendite rateali di beni immobili. Rateazioni scarto cartelle Operazioni di credito ipotecario a favore di aziende industriali ed operazioni analoghe	Operazioni del credito fondiario ed edilizio	Assicurazione del titolo di proprietà
Premi dell'esercizio	63%	67%	70%	70%
Premi 1° esercizio precedente	49%	59%	65%	66%
Premi 2° esercizio precedente	35%	52%	61%	63%
Premi 3° esercizio precedente	19%	45%	56%	59%
Premi 4° esercizio precedente	3%	38%	51%	56%
Premi 5° esercizio precedente		31%	46%	52%
Premi 6° esercizio precedente		24%	41%	49%
Premi 7° esercizio precedente		16%	37%	45%
Premi 8° esercizio precedente		8%	32%	42%
Premi 9° esercizio precedente		1%	27%	38%
Premi 10° esercizio precedente			22%	35%
Premi 11° esercizio precedente			17%	31%
Premi 12° esercizio precedente			12%	28%
Premi 13° esercizio precedente			8%	24%
Premi 14° esercizio precedente			3%	21%
Premi 15° esercizio precedente			2%	17%
Premi 16° esercizio precedente			1%	14%
Premi 17° esercizio precedente			1%	10%
Premi 18° esercizio precedente			1%	7%
Premi 19° esercizio precedente			1%	4%
Premi 20° esercizio precedente			1%	1%
Premi dal 21° fino al 30° esercizio precedente				1%

3.2 Se per uno o più degli esercizi anteriori al 1982 non sono disponibili i dati sulla ripartizione dei premi tra le operazioni indicate nella tabella sopra riportata, la ripartizione stessa si effettua per ciascuno di tali esercizi applicando la stessa distribuzione dei premi tra le predette operazioni rilevata nel primo esercizio successivo a quelli di cui sopra per il quale i dati sono disponibili.

3.3 Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) del paragrafo

3.1, l'impresa determina la riserva per frazioni di premi in misura forfetaria applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera b), in ragione della durata massima della esposizione al rischio.

ALLEGATO P

Allegato n. 15-ter – Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti redatta dalla funzione attuariale.

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano le assicurazioni obbligatorie nei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, nella quale è riportata la valutazione della funzione attuariale, è preceduta dalla seguente intestazione:

"RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI E R.C. VEICOLI MARITTIMI, LACUSTRI E FLUVIALI (COMPRESA LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE) DI CUI ALL'ART. 23-TER, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO N. 22 DEL 4 APRILE 2008, PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO (ANNO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE)"

1. CONTROLLI SULLA VERIFICA DEL PORTAFOGLIO

Il responsabile della funzione attuariale descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicità degli stessi.

In tale ambito, il responsabile della funzione attuariale pone particolare attenzione alle modalità di gestione, da parte dell'impresa, dei dati relativi alla procedura di risarcimento diretto.

Il responsabile della funzione attuariale descrive, inoltre, le verifiche operate in relazione alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nelle informazioni aggiuntive al bilancio di esercizio.

Il responsabile della funzione attuariale evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

2. METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

Il responsabile della funzione attuariale si attiene allo schema di seguito definito, distinto in due sotto paragrafi.

Nel sottoparagrafo 2.1 il responsabile della funzione attuariale descrive il processo di formazione e i metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa.

Nel sottoparagrafo 2.2 il responsabile della funzione attuariale descrive le proprie verifiche condotte sulle riserve tecniche. In particolare illustra le metodologie impiegate per la verifica delle citate riserve e riporta le proprie valutazioni sui procedimenti e i metodi seguiti dall'impresa nonché le valutazioni sulla conformità delle relative stime alle norme di legge e regolamentari.

2.1 METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA

a. Riserva premi

Il responsabile della funzione attuariale descrive i criteri di calcolo della riserva premi, adottati dall'impresa, distinguendo le componenti di riserva per frazioni di premi e di riserva per rischi in corso.

a.1 Riserva per frazioni di premi

Il responsabile della funzione attuariale illustra il criterio di calcolo della riserva per frazioni di premio, adottato dall'impresa.

Laddove sia stato impiegato il metodo "pro rata temporis", il responsabile della funzione attuariale descrive le modalità seguite dall'impresa ai fini della definizione, per ciascun rischio, della frazione di anno di competenza dell'esercizio successivo, della corretta imputazione dei premi che saranno esigibili (c.d. rate a scadere) e degli oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi lordi contabilizzati.

Qualora sia stato utilizzato un metodo forfetario, il responsabile della funzione attuariale riporta gli esiti delle verifiche operate dall'impresa sulle condizioni di applicabilità di tale metodo alternativo, previste dal paragrafo 5 dell'Allegato n. 15 al presente Regolamento.

a.2 Riserva per rischi in corso

Il responsabile della funzione attuariale, anche qualora non ricorrano i presupposti tecnici per l'accantonamento di tale posta, descrive la metodologia impiegata dall'impresa per la valutazione dell'eventuale esigenza di appostazione della riserva per rischi in corso, con particolare riferimento alle tipologie di rischi per le quali la compagnia abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata.

Il responsabile della funzione attuariale, in relazione alla metodologia adottata dall'impresa ai sensi del paragrafo 7.1 o 7.2 dell'Allegato 15 al presente Regolamento, illustra il modello previsionale adottato per la stima del costo atteso dei sinistri nonché le relative ipotesi evolutive.

b. Riserva sinistri

Il responsabile della funzione attuariale descrive i criteri di calcolo della riserva sinistri adottati dall'impresa distinguendo le componenti di riserva per sinistri avvenuti e denunciati e di riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati.

b.1 Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

Il responsabile della funzione attuariale illustra il processo di determinazione della riserva sinistri attraverso la valutazione analitica separata di ciascun sinistro (metodo dell'inventario). Laddove impiegata, illustra inoltre la metodologia e le ipotesi adottate dall'impresa per la valutazione a costo medio della generazione di bilancio. Descrive infine i criteri ed i metodi di stima adottati dalla compagnia per la determinazione del costo ultimo dei sinistri nonché il procedimento di quantificazione ed attribuzione delle spese di liquidazione.

b.2. Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

Il responsabile della funzione attuariale descrive il metodo, adottato dall'impresa, per la stima della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio la descrizione delle singole fasi del procedimento di calcolo.

2.2 VALUTAZIONI TECNICHE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ATTUARIALE

a. Riserva premi

Il responsabile della funzione attuariale fornisce idonee informazioni in ordine alla "tenuta", nel corso dell'esercizio, della riserva premi iniziale.

a.1 Riserva per frazioni di premi

Il responsabile della funzione attuariale descrive le metodologie da lui adottate per il controllo del corretto accantonamento della riserva per frazioni di premi, fornendo l'indicazione dei dati utilizzati, delle ipotesi impiegate e dei risultati ottenuti.

a.2 Riserva per rischi in corso

Il responsabile della funzione attuariale descrive le singole fasi delle verifiche condotte nonché le risultanze della metodologia da lui impiegata per la valutazione della riserva per rischi in corso, anche nel caso in cui l'impresa non abbia costituito alcun accantonamento. Tale evidenza è peraltro fornita per ciascuna tipologia di rischi nei casi in cui il responsabile della funzione attuariale abbia ritenuto opportuno effettuare una valutazione separata, attese le diverse connotazioni che la sinistralità può assumere in relazione ai diversi rischi.

Qualora il responsabile della funzione attuariale abbia impiegato, in ragione di verifiche autonome, un metodo empirico di calcolo, avrà cura di illustrare il modello previsionale della sinistralità attesa da lui utilizzato nonché le ipotesi sottostanti, riportando le motivazioni che ne hanno suggerito l'adozione.

Laddove il responsabile della funzione attuariale abbia applicato, nelle proprie verifiche, un metodo analitico, basato sulla ricostruzione dei premi di tariffa dei contratti per i quali è stata costituita la riserva premi, descrive il procedimento adottato e indica i parametri, le ipotesi prese a riferimento ed i relativi risultati ottenuti.

b. Riserva Sinistri

b.1 Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

Il responsabile della funzione attuariale fornisce idonee informazioni in ordine alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale, sia per quanto concerne la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri, che per quanto attiene all'eventuale rivalutazione o svalutazione della riserva residua operata dalla società a chiusura dell'esercizio.

Il responsabile della funzione attuariale riferisce in ordine alle analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici dell'impresa, ponendo particolare attenzione ai dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto nonché dell'andamento dei relativi *forfait* gestoria/debitrice, avendo cura di segnalare eventuali mutamenti della struttura gestionale e/o liquidativa che hanno comportato o potrebbero comportare variazioni significative nelle statistiche aziendali, fornendo un giudizio sull'attendibilità delle medesime.

Descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate ed illustra il procedimento di calcolo, le ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate nonché i risultati ottenuti ai fini delle verifiche sulla riserva, fornendo evidenza anche di specifiche analisi effettuate per i sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto.

Il responsabile della funzione attuariale fornisce inoltre evidenza delle verifiche condotte in merito ai seguenti aspetti:

- condizioni di applicabilità delle metodologie adottate secondo la corretta tecnica attuariale;
- motivazioni relative alla scelta delle ipotesi;
- aderenza delle ipotesi impiegate alla realtà operativa dell'impresa;
- coerenza delle ipotesi impiegate all'interno del medesimo scenario di valutazione;
- analisi di sensibilità dei risultati al variare delle ipotesi nell'ambito di un metodo, ovvero al variare dei diversi metodi applicati.

Il responsabile della funzione attuariale tiene conto inoltre delle seguenti indicazioni:

- i dati utilizzati nelle valutazioni sono classificati per anno di avvenimento;
- le ipotesi relative all'orizzonte temporale di smontamento della riserva sinistri devono essere coerenti con le informazioni desumibili dai dati aziendali.

Qualora il responsabile della funzione attuariale, al fine di ottenere una maggiore significatività statistica della stima, abbia utilizzato un livello di dettaglio o di aggregazione dei dati non desumibile dalla modulistica di vigilanza, illustra le motivazioni tecniche che ne hanno suggerito l'adozione. In tal caso allega alla relazione i dati di dettaglio nonché i prospetti di riconciliazione con i dati della modulistica di vigilanza.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, il responsabile della funzione attuariale motiva le condizioni di inapplicabilità delle stesse e descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti (quali ad es. analisi per indicatori), avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo.

b.2.Riserva per sinistri denunciati tardivamente

Il responsabile della funzione attuariale fornisce le informazioni relative alla tenuta, nel corso dell'esercizio, della riserva stimata per sinistri denunciati tardivamente all'inizio dell'esercizio.

Il responsabile della funzione attuariale descrive il metodo da lui adottato per la verifica della riserva per sinistri denunciati tardivamente fornendo nel dettaglio le singole fasi del procedimento di calcolo, nonché le motivazioni alla base delle metodologie statistico-attuariali eventualmente applicate. In ogni caso illustra le analisi condotte sulla frequenza ed il costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, sul costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio e sulla determinazione dei *forfait* gestionario/debitrice.

3. VALORI

Il responsabile della funzione attuariale evidenzia nella relazione gli importi delle riserve tecniche che l'impresa intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio e quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente secondo il livello di dettaglio di cui al precedente punto 2.

4. OSSERVAZIONI

a) Osservazioni di carattere generale

Il responsabile della funzione attuariale riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e/o valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

b) Osservazioni critiche

Il responsabile della funzione attuariale illustra gli aspetti problematici riscontrati nel corso della verifica quali, ad esempio, anomalie e/o situazioni di criticità emerse nel corso dei controlli sulla corretta presa in carico del portafoglio, inadeguatezze amministrative e/o contabili del ciclo sinistri, anomalie nei procedimenti seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche o dissensi nell'interpretazione della normativa.

Il responsabile della funzione attuariale riporta, inoltre, le motivazioni per cui, pur in presenza di scostamenti tra gli importi che l'impresa intende iscrivere nel bilancio d'esercizio e le stime operate dal medesimo, ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche.

5. RILIEVI

Qualora i procedimenti e i metodi seguiti dall'impresa nella determinazione delle riserve tecniche non diano una sufficiente affidabilità, o qualora ricorrano altri motivi che non consentano di poter rilasciare una valutazione positiva sulla loro corretta determinazione o rendano impossibile esprimere un giudizio, il responsabile della funzione attuariale specifica analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

6. GIUDIZIO SULLE RISERVE

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione rilasciata dal responsabile della funzione attuariale.

Il responsabile della funzione attuariale, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, nonché la corretta determinazione delle relative stime che la società..... intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio..... per un importo pari a.....euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate

in materia."

2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche

"Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto b), attesto la corretta determinazione della stima delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, che la società..... intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio..... per un importo pari a.....euro ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia."

3) Rilascio di giudizio negativo

"Sulla base di quanto sopra esposto e a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, attesto che le riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, che la società..... intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio..... per un importo pari a.....euro, nel loro complesso, non risultano, a mio giudizio, sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia.

4) Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio

"Sulla base di quanto sopra esposto, attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5, non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti ed i metodi seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice, nonché sulla corretta determinazione delle relative stime che la societàintende iscrivere nel bilancio dell'esercizio..... per un importo pari a.....euro "

Data....

Firma del responsabile della funzione attuariale

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE

- a) tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva per rischi in corso separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, con indicazione delle ipotesi utilizzate e dei risultati della stima.
In particolare, laddove impiegata la metodologia empirica del rapporto sinistri a premi, sono indicate, con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio, le singole voci che concorrono alla formazione del suddetto rapporto (premi, sinistri e oneri di acquisizione direttamente imputabili ai premi), nonché il valore di sinistralità preso a riferimento per l'accantonamento;
- b) tabelle relative alle indagini statistiche operate dalla funzione attuariale (analisi sui dati storici aziendali, sugli indicatori tecnici, sullo smontamento dei sinistri);
- c) tabelle relative alle singole fasi del processo di stima della riserva sinistri, separatamente per ciascuna delle eventuali categorie di rischi individuate, comprensive dei dati posti alla base delle valutazioni, delle ipotesi utilizzate e dei risultati finali;
- d) tabelle di calcolo per la determinazione della stima della riserva dei sinistri accaduti ma non ancora denunciati;
- e) prospetti di raccordo tra i dati utilizzati nella proiezione della riserva sinistri ed i dati contenuti nelle informazioni aggiuntive al bilancio d'esercizio.

ALLEGATO Q

Allegato n. 16 – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'articolo 23-*quater* del Regolamento

RISERVE TECNICHE VITA E DANNI

Il presente allegato si applica alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonché alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, che esercitano congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione.

1. Determinazione delle riserve tecniche da parte dell'impresa

1. L'impresa determina le riserve tecniche, in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti, eseguendo valutazioni autonome al fine di effettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità, in conformità alle disposizioni del presente allegato.
2. Nei contratti di riassicurazione è prevista la possibilità per l'impresa di acquisire dalle imprese cedenti tutti i dati e le informazioni necessarie per poter effettuare le proprie valutazioni di congruità sulle riserve tecniche.

2. Procedure e rilevazione dei dati

1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa dispone di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.
3. L'impresa dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve tecniche.

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami vita

Principi tecnici

3. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui al paragrafo 8 e le riserve per spese future di cui

al paragrafo 9, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti.

2. Nell'ambito delle riserve tecniche di cui al punto 1, l'impresa costituisce la riserva per somme da pagare in misura pari alle somme di loro competenza che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
3. L'impresa costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in retrocessione.
4. Non è consentita all'impresa la costituzione di riserve tecniche negative.

4. Metodi di valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa di riassicurazione valuta la congruità delle riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite in ciascun contratto di riassicurazione, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui tutte le prestazioni garantite, ivi compresi eventuali valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere.
2. L'impresa valuta le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto di riassicurazione.
3. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al punto-1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. L'impresa può adottare, per la valutazione di congruità della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dall'impresa non cambia nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale.
6. Il metodo di valutazione scelto è prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve.

5. Basi tecniche per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve adottando ipotesi considerate maggiormente probabili e prevedendo un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'IVASS può imporre all'impresa l'integrazione delle riserve, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento, derivanti da uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche non finanziarie utilizzate per il calcolo delle riserve rispetto ai risultati dell'esperienza diretta o da altri elementi di giudizio.

6. Basi finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa, nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti di riassicurazione, applica un tasso di interesse determinato in base a criteri prudenziali. Tale tasso non può comunque superare il valore del corrispondente tasso di interesse utilizzato nella determinazione delle riserve tecniche dalle imprese cedenti ed è comunque fissato entro i limiti del tasso annuo di riferimento, stabilito sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14.
2. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'utilizzo di un tasso superiore al tasso annuo di riferimento di cui al punto 1, l'impresa ne fornisce evidenza motivata in nota integrativa.
3. Nel caso in cui il contratto riguardi la riassicurazione di contratti *unit linked* o *index linked* o di ramo VI, ai fini della determinazione delle riserve tecniche classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al presente Regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso annuo di riferimento di cui al punto 1.

7. Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per la valutazione delle riserve tecniche

1. L'impresa sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbidità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. L'impresa, alla chiusura dell'esercizio, verifica la prudenza delle ipotesi adottate anche mediante il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve alla chiusura dell'esercizio precedente ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio.

8. Riserva matematica

1. L'impresa valuta la congruità delle riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei contratti di riassicurazione nonché dei premi acquisiti in riassicurazione al netto dei caricamenti.

9. Riserva per spese future

1. L'impresa, sulla base di stime prudenti, valuta la congruità della riserva per spese future di cui al paragrafo 3.1, come valore attuale delle spese che l'impresa prevede di dover sostenere per la gestione dei contratti, al netto dei prevedibili ricavi destinati a finanziare le spese stesse.
2. Per la valutazione delle spese future l'impresa prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai diversi contratti.

10. Verifiche di congruità

1. L'impresa, per le verifiche di cui al paragrafo 1.1, può applicare metodi statistico-attuariali ritenuti adeguati ed effettuare appropriate analisi basate sui dati storici forniti dalle imprese cedenti o sulla propria esperienza.
2. L'impresa valuta l'esigenza di accantonamenti aggiuntivi nel caso in cui il rendimento prospettico delle attività rappresentative delle riserve tecniche, valutato in un orizzonte temporale sufficientemente ampio, risulti inferiore all'impegno finanziario assunto nei contratti.

11. Riserve tecniche della riassicurazione del lavoro diretto italiano

1. Nel caso di acquisizione in riassicurazione di portafoglio del lavoro diretto italiano, qualora l'impresa cedente abbia determinato le riserve tecniche secondo le regole di cui ai paragrafi da 19 a 38 dell'allegato 14, è consentita una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo che, nel considerare gli impegni derivanti dai contratti, faccia ricorso alle medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio e non tenga conto delle future partecipazioni agli utili.

12. Riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse, nel caso in cui il tasso annuo di riferimento, determinato sulla base di quanto previsto dai paragrafi da 2 a 10 dell'allegato 14, risulti inferiore all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione in termini di tasso di interesse ed i rendimenti prospettici delle attività rappresentative delle riserve tecniche, diminuiti di un quinto, risultino inferiori al suddetto impegno.
2. L'impresa è tenuta a costituire la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse anche nel caso in cui i rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve matematiche risultino inferiori all'impegno assunto nei contratti di riassicurazione.
3. I rendimenti prospettici degli attivi collegati alle riserve tecniche sono determinati dall'impresa sulla base di criteri prudenziali e con riferimento ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

13. Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio di tasso di interesse

1. L'impresa è tenuta a valutare l'esigenza di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi del paragrafo 11 mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate dalla impresa cedente.
2. L'impresa è tenuta a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita.

14. Relazione sulle riserve tecniche e conservazione dei dati

1. Alla relazione tecnica di cui all'articolo 23-*quater*, comma 3, del presente Regolamento è allegata un'analisi di redditività prospettica degli attivi collegati alle riserve tecniche.

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dell'attività di riassicurazione nei rami danni

15. Principi generali

1. L'impresa che esercita la riassicurazione nei rami danni costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di riassicurazione ed al lordo delle cessioni in retrocessione.
2. L'impresa costituisce le riserve tecniche, ivi comprese la riserva premi e la riserva sinistri, adottando metodi di valutazione prudenti e tenendo conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri.

16. Definizione di riserva premi

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione, sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati.
2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.
3. La riserva per frazioni di premi di cui al punto 2, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 23-*ter*, comma 6, del presente Regolamento, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo quanto disposto dal paragrafo 23.

17. Verifiche sulla riserva premi

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle eventuali rate di premio acquisite nell'esercizio dalle imprese cedenti relativamente a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che hanno interessato i contratti di riassicurazione che avevano dato luogo all'accantonamento.
2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1.

18. Costituzione della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati, di competenza degli esercizi successivi, tenuto altresì conto delle comunicazioni effettuate dalle cedenti.
2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base dei criteri indicati al paragrafo 19.

19. Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa determina la riserva per frazioni di premi con il metodo "pro rata temporis" sulla base dei premi lordi contabilizzati acquisiti in riassicurazione dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione limitatamente ai costi direttamente imputabili.
2. In alternativa a quanto disposto al punto 1, l'impresa può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario.

20. Costituzione della riserva per rischi in corso

1. L'impresa costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte all'onere per sinistri derivanti da contratti di riassicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui al paragrafo 23, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti di riassicurazione.
2. L'impresa valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui al paragrafo 17.

21. Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

1. L'impresa, al fine di stimare il costo atteso di cui al paragrafo 20.1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, tenuto conto dei contratti stipulati, la sinistralità attesa per ciascun ramo nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.
2. L'impresa, nel determinare la riserva per rischi in corso, tiene conto della proiezione della sinistralità attesa complessiva secondo i criteri di cui al paragrafo 22.
3. L'impresa, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti rappresentativi delle riserve tecniche.

22. Metodo di calcolo della riserva per rischi in corso

1. Il valore prospettico della sinistralità attesa è determinato dall'impresa, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.
2. L'impresa individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al punto 1, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

23. Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

1. L'impresa che esercita la riassicurazione delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dall'allegato 15 del presente Regolamento. Le medesime disposizioni di attuazione definiscono anche i criteri di utilizzo delle riserve integrative.

Riserva sinistri

24. Definizione di riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie in base ai contratti di riassicurazione per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ivi compresi i sinistri tardivamente denunciati alla cedente e non ancora pagati, nonché alle relative spese.

25. Principio generale del costo ultimo

1. L'impresa determina la riserva sinistri sulla base del costo ultimo, tenuto conto della specificità dei singoli rami, senza considerare in alcun modo il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

26. Verifiche sulla riserva sinistri

1. L'impresa verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento degli importi dovuti sulla base dei contratti di riassicurazione in relazione ai sinistri degli esercizi precedenti.
2. L'impresa dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al punto 1 e conserva, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

27. Criteri di calcolo della riserva sinistri

1. L'impresa determina la riserva sinistri a partire dalle comunicazioni di riserva effettuate dalle imprese cedenti eventualmente integrate sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche ed attuariali di propria pertinenza.
2. L'impresa richiede alle imprese cedenti eventuali informazioni e documentazione necessarie ad una attenta e prudente valutazione della riserva sinistri, provvedendo, se del caso, ad autonome valutazioni peritali.

28. Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

1. Al fine di determinare il costo ultimo dei sinistri di cui al paragrafo 25, l'impresa applica alle riserve comunicate dalle imprese cedenti adeguate metodologie statistico-attuariali basate sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili, tenendo altresì conto delle forme di riassicurazione stipulate.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al punto 1, l'impresa seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare i pagamenti in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute.

Riserve di perequazione

29. Definizione di riserve di perequazione

1. L'impresa che esercita l'attività riassicurativa nei rami danni costituisce riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

30. Costituzione della riserva di perequazione del ramo credito

1. L'impresa autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo, alla fine di ciascun esercizio.
2. L'impresa, alla fine di ogni esercizio, aggiunge alla riserva di perequazione dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti dal paragrafo 31.
3. La riserva di perequazione di cui al punto 1 non può essere superiore al centocinquanta per cento dell'ammontare più elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di valutazione.
4. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, l'impresa non opera l'accantonamento integrativo di cui al punto 2 e determina la riserva di perequazione di cui al punto 1 in misura pari alla eventuale eccedenza tra la riserva di perequazione dell'esercizio precedente e il saldo tecnico negativo nei limiti definiti dal paragrafo 32.

31. Criteri di calcolo della riserva di perequazione del ramo credito

1. L'impresa determina l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al paragrafo 30.2, applicando l'aliquota del settantacinque per cento al saldo tecnico positivo conservato dell'esercizio, realizzato nel ramo credito.
2. L'accantonamento di cui al punto 1 non può comunque essere superiore al dodici per cento dei premi conservati dell'esercizio.
3. Ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2, per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della retrocessione. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende il saldo del conto tecnico di ramo al netto della retrocessione.

32. Criteri di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito

1. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo, l'impresa utilizza, fino a concorrenza del medesimo, la riserva di perequazione costituita nell'esercizio precedente.

33. Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

1. L'impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione nei rami danni costituisce, salvo che nel ramo credito e cauzioni, una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.

Altre riserve tecniche

34. Riserva di senescenza

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del Codice.
2. L'impresa determina la riserva di senescenza in linea generale sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti procedendo alla integrazione della stessa sulla base delle proprie evidenze statistiche sull'andamento del rischio.

ALLEGATO R

Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209

Si riporta lo schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale in base agli esiti della verifica effettuata sulle voci relative alle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio dell'impresa sottoposto a verifica.

Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio all'interno di una sezione separata della Relazione di Revisione sul bilancio d'esercizio, rubricata GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

Per le imprese multiramo devono essere presentati due distinti giudizi, rispettivamente per la gestione vita e quella danni.

GIUDIZIO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

In esecuzione dell'incarico conferitomi/ci da (*nome impresa*), ho/abbiamo sottoposto a verifica - ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 – le riserve tecniche (*per le sole imprese multiramo aggiungere "dei rami (vita/danni)" a seconda della gestione oggetto di verifica*), determinate, in relazione all'insieme dei contratti emessi, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio de (*nome impresa*) chiuso al 31 dicembre N.

1. Giudizio positivo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre N della (*nome impresa*), sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

2. Giudizio negativo

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione. *(DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA*

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE).

Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e delle relative modalità applicative, le suddette riserve tecniche incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre N della (*nome impresa*), non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

3. Impossibilità di esprimere un giudizio

È responsabilità degli amministratori la costituzione di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione.
(DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA)

A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte in precedenza, non siamo in grado di esprimere il giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle suddette riserve tecniche, incluse nell'informativa di nota integrativa del bilancio di esercizio al 31 dicembre N della (*nome impresa*), in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

ALLEGATO S

CONTO ECONOMICO

		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti		
1.1.1	<i>Premi lordi di competenza</i>		
1.1.2	<i>Premi ceduti in riassicurazione di competenza</i>		
1.2	Commissioni attive		
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
1.5.1	<i>Interessi attivi</i>		
1.5.2	<i>Altri proventi</i>		
1.5.3	<i>Utili realizzati</i>		
1.5.4	<i>Utili da valutazione</i>		
1.6	Altri ricavi		
1	TOTALE RICAVI E PROVENTI		
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri		
2.1.1	<i>Importi pagati e variazione delle riserve tecniche</i>		
2.1.2	<i>Quote a carico dei riassicuratori</i>		
2.2	Commissioni passive		
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
2.4.1	<i>Interessi passivi</i>		
2.4.2	<i>Altri oneri</i>		
2.4.3	<i>Perdite realizzate</i>		
2.4.4	<i>Perdite da valutazione</i>		
2.5	Spese di gestione		
2.5.1	<i>Provvigioni e altre spese di acquisizione</i>		
2.5.2	<i>Spese di gestione degli investimenti</i>		
2.5.3	<i>Altre spese di amministrazione</i>		
2.6	Altri costi		
2	TOTALE COSTI E ONERI		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		
3	Imposte		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE		
4	UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE		
	UTILE (PERDITA)		

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
UTILE (PERDITA)		
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico		
Variazione del patrimonio netto delle partecipate		
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali		
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali		
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita		
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti		
Altri elementi		
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico		
Variazione della riserva per differenze di cambio nette		
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario		
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera		
Variazione del patrimonio netto delle partecipate		
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita		
Altri elementi		
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO		
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO		

Conto economico per gestione

		Gestione Danni		Gestione Vita		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti						
1.1.1	<i>Premi lordi di competenza</i>						
1.1.2	<i>Premi ceduti in riassicurazione di competenza</i>						
1.2	Commissioni attive						
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico						
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e <i>joint venture</i>						
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari						
1.6	Altri ricavi						
1	TOTALE RICAVI E PROVENTI						
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri						
2.1.1	<i>Importi pagati e variazione delle riserve tecniche</i>						
2.1.2	<i>Quote a carico dei riassicuratori</i>						
2.2	Commissioni passive						
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture						
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari						
2.5	Spese di gestione						
2.6	Altri costi						
2	TOTALE COSTI E ONERI						
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE						

Dettaglio delle voci tecniche assicurative

	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Gestione danni		
PREMI NETTI		
a	Premi contabilizzati	
b	Variazione della riserva premi	
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI		
a	Importi pagati	
b	Variazione della riserva sinistri	
c	Variazione dei recuperi	
d	Variazione delle altre riserve tecniche	
Gestione Vita		
PREMI NETTI		
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI		
a	Somme pagate	
b	Variazione della riserva per somme da pagare	
c	Variazione delle riserve matematiche	
d	Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	
e	Variazione delle altre riserve tecniche	

Proventi e oneri finanziari e da investimenti

	Interessi	Altri Proventi	Altri Oneri	Utili realizzati	Perdite realizzate	Totale proventi e oneri realizzati	Utili da valutazione		Perdite da valutazione		Totale proventi e oneri non realizzati	Totale proventi e oneri 30-06-(n)	Totale proventi e oneri 30-06-(n-1)
							Plusvalenze da valutazione	Ripristino di valore	Minusvalenze da valutazione	Riduzione di valore			
Risultato degli investimenti													
a Derivante da investimenti immobiliari													
b Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture													
c Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza													
d Derivante da finanziamenti e crediti													
e Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita													
f Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate													
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico													
Risultato di crediti diversi													
Risultato di disponibilit� liquide e mezzi equivalenti													
Risultato delle passivit� finanziarie													
a Derivante da passivit� finanziarie possedute per essere negoziate													
b Derivante da passivit� finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico													
c Derivante da altre passivit� finanziarie													
Risultato dei debiti													
Totale													

Dettaglio delle spese di gestione

	Gestione Danni		Gestione Vita	
	30-06-(n)	30-06-(n-1)	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori				
Spese di gestione degli investimenti				
Altre spese di amministrazione				
Totale				

Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo

	Imputazioni		Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico		Altre variazioni		Totale variazioni		Imposte		Esistenza	
	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	al 30-06-(n)	al 31-12-(n-1)
Altre componenti reddituali senza riclassifica a conto economico												
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate												
Riserva di rivalutazione di attività immateriali												
Riserva di rivalutazione di attività materiali												
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita												
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti												
Altri elementi												
Altre componenti reddituali con riclassifica a conto economico												
Riserva per differenze di cambio nette												
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita												
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario												
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera												
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate												
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita												
Altri elementi												
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO												

Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva

Categorie delle attività finanziarie interessate dalla riclassificazione		Tipologia di attività	Importo delle attività riclassificate nel semestre alla data della riclassificazione	Valore contabile al 30-06-(n) delle attività riclassificate		Fair value al 30-06-(n) delle attività riclassificate		Attività riclassificate nel semestre		Attività riclassificate fino al 30-06-(n)		Attività riclassificate nel semestre		Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	
				Attività riclassificate nel semestre	Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	Attività riclassificate nel semestre	Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	Utile o perdita rilevati a conto economico	Utile o perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo	Utile o perdita rilevati a conto economico	Utile o perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo in assenza della riclassificazione
da	verso														
Totale															

ALLEGATO T



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato

(Allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Modulo 4 – Informativa sui premi
Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione

ALLEGATO U

CONTO ECONOMICO

		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti		
1.1.1	<i>Premi lordi di competenza</i>		
1.1.2	<i>Premi ceduti in riassicurazione di competenza</i>		
1.2	Commissioni attive		
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico		
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture		
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
1.5.1	<i>Interessi attivi</i>		
1.5.2	<i>Altri proventi</i>		
1.5.3	<i>Utili realizzati</i>		
1.5.4	<i>Utili da valutazione</i>		
1.6	Altri ricavi		
1	TOTALE RICAVI E PROVENTI		
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri		
2.1.1	<i>Importi pagati e variazione delle riserve tecniche</i>		
2.1.2	<i>Quote a carico dei riassicuratori</i>		
2.2	Commissioni passive		
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e <i>joint venture</i>		
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari		
2.4.1	<i>Interessi passivi</i>		
2.4.2	<i>Altri oneri</i>		
2.4.3	<i>Perdite realizzate</i>		
2.4.4	<i>Perdite da valutazione</i>		
2.5	Spese di gestione		
2.5.1	<i>Provvigioni e altre spese di acquisizione</i>		
2.5.2	<i>Spese di gestione degli investimenti</i>		
2.5.3	<i>Altre spese di amministrazione</i>		
2.6	Altri costi		
2	TOTALE COSTI E ONERI		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		
3	Imposte		
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE		
4	UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE		
	UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO		
	di cui di pertinenza del gruppo		
	di cui di pertinenza di terzi		

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO		
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico		
Variazione del patrimonio netto delle partecipate		
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali		
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali		
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita		
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti		
Altri elementi		
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico		
Variazione della riserva per differenze di cambio nette		
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario		
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera		
Variazione del patrimonio netto delle partecipate		
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita		
Altri elementi		
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO		
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO		
di cui di pertinenza del gruppo		
di cui di pertinenza di terzi		

Conto economico per settore di attività

		Gestione Danni		Gestione Vita		... (*)		Elisioni intersettoriali		Totale	
		Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)
1.1	Premi netti										
1.1.1	<i>Premi lordi di competenza</i>										
1.1.2	<i>Premi ceduti in riassicurazione di competenza</i>										
1.2	Commissioni attive										
1.3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico										
1.4	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e <i>joint venture</i>										
1.5	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari										
1.6	Altri ricavi										
1	TOTALE RICAVI E PROVENTI										
2.1	Oneri netti relativi ai sinistri										
2.1.1	<i>Importi pagati e variazione delle riserve tecniche</i>										
2.1.2	<i>Quote a carico dei riassicuratori</i>										
2.2	Commissioni passive										
2.3	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture										
2.4	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari										
2.5	Spese di gestione										
2.6	Altri costi										
2	TOTALE COSTI E ONERI										
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE										

(*) Da esplicitare, anche aggiungendo più colonne, in relazione alla significatività dell'attività esercitata nei vari settori

Area di consolidamento

Denominazione	Stato sede legale	Stato sede operativa (5)	Metodo (1)	Attività (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	% di consolidamento

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U

(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) tale informativa è richiesta solo qualora lo Stato delle sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale

Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative

Denominazione	% Interessenze di terzi	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria da parte di terzi	Utile (perdita) consolidato di pertinenza di terzi	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Dati sintetici economico-finanziari								
					Totale attivo	Investimenti	Riserve tecniche	Passività finanziarie	Patrimonio netto	Utile (perdita) di esercizio	Dividendi distribuiti ai terzi	Premi lordi contabilizzati	

Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

Denominazione	Stato sede legale	Stato sede operativa (5)	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (IFRS10) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (IFRS11); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

(5) tale informativa è richiesta solo qualora lo Stato delle sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale

Dettaglio delle voci tecniche assicurative

		30-06-(n)	30-06-(n-1)
Gestione danni			
PREMI NETTI			
a	Premi contabilizzati		
b	Variazione della riserva premi		
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Importi pagati		
b	Variazione della riserva sinistri		
c	Variazione dei recuperi		
d	Variazione delle altre riserve tecniche		
Gestione Vita			
PREMI NETTI			
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI			
a	Somme pagate		
b	Variazione della riserva per somme da pagare		
c	Variazione delle riserve matematiche		
d	Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione		
e	Variazione delle altre riserve tecniche		

Proventi e oneri finanziari e da investimenti

	Interessi	Altri Proventi	Altri Oneri	Utili realizzati	Perdite realizzate	Totale proventi e oneri realizzati	Utili da valutazione		Perdite da valutazione		Totale proventi e oneri non realizzati	Totale proventi e oneri 30-06-(n)	Totale proventi e oneri 30-06-(n-1)
							Plusvalenze da valutazione	Ripristino di valore	Minusvalenze da valutazione	Riduzione di valore			
Risultato degli investimenti													
a Derivante da investimenti immobiliari													
b Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e <i>joint venture</i>													
c Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza													
d Derivante da finanziamenti e crediti													
e Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita													
f Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate													
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico													
Risultato di crediti diversi													
Risultato di disponibilita' liquide e mezzi equivalenti													
Risultato delle passività finanziarie													
a Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate													
b Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico													
c Derivante da altre passività finanziarie													
Risultato dei debiti													
Totale													

Dettaglio delle spese della gestione assicurativa

	Gestione Danni		Gestione Vita	
	30-06-(n)	30-06-(n-1)	30-06-(n)	30-06-(n-1)
Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori				
Spese di gestione degli investimenti				
Altre spese di amministrazione				
Totale				

Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo

	Imputazioni		Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico		Altre variazioni		Totale variazioni		Imposte		Esistenza	
	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	Totale 30-06-(n)	Totale 30-06-(n-1)	al 30-06-(n)	al 31-12-(n-1)
Altre componenti reddituali senza riclassifica a conto economico												
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate												
Riserva di rivalutazione di attività immateriali												
Riserva di rivalutazione di attività materiali												
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita												
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti												
Altri elementi												
Altre componenti reddituali con riclassifica a conto economico												
Riserva per differenze di cambio nette												
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita												
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario												
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera												
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate												
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita												
Altri elementi												
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO												

Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva

Categorie delle attività finanziarie interessate dalla riclassificazione		Tipologia di attività	Importo delle attività riclassificate nel semestre alla data della riclassificazione	Valore contabile al 30-06-(n) delle attività riclassificate		Fair value al 30-06-(n) delle attività riclassificate		Attività riclassificate nel semestre		Attività riclassificate fino al 30-06-(n)		Attività riclassificate nel semestre		Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	
				Attività riclassificate nel semestre	Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	Attività riclassificate nel semestre	Attività riclassificate fino al 30-06-(n)	Utile o perdita rilevati a conto economico	Utile o perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo	Utile o perdita rilevati a conto economico	Utile o perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico in assenza della riclassificazione	Utile o perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo in assenza della riclassificazione
da	verso														
Totale															